



Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo 2007/2013

ALLEGATO 5

GIUSTIFICAZIONE ECONOMICA DEGLI AIUTI

Dicembre 2007



INDICE

PREMESSA	pag. 1
Misura 211 “Indennità per svantaggi naturali a favore di agricoltori delle zone montane”	pag. 2
Misura 212 “Indennità per svantaggi naturali a favore di agricoltori in zone diverse dalle montane”	pag. 4
Misura 213 “Indennità Natura 2000”	pag. 6
Misura 214 “ Pagamenti agroambientali”	pag. 10
♦ <i>Azione 214.1</i> “Produzione integrata”	pag. 15
♦ <i>Azione 214.2</i> “Agricoltura biologica”	pag. 21
♦ <i>Azione 214.3</i> “Gestione del suolo”	pag. 28
♦ <i>Azione 214.4</i> “Conversione dei seminativi in prati, pascoli-pascoli e pascoli”	pag. 32
♦ <i>Azione 214.5</i> “Miglioramento ambientale e conservazione del paesaggio rurale”	pag. 34
♦ <i>Azione 214.6</i> “Coltivazioni a perdere”	pag. 38
♦ <i>Azione 214.8</i> “Tutela della biodiversità agraria animale”	pag. 40
♦ <i>Azione 214.9</i> “Tutela della biodiversità agraria vegetale”	pag. 46
♦ <i>Azione 214.11</i> “Conservazione e incremento della sostanza organica”	pag. 50
Misure Forestali “Giustificazione Economica degli aiuti art. da 43 a 47”	pag. 66
Misura 221 “Primo imboschimento di terreni agricoli	pag. 67
Misura 222 “Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli”	pag. 74
Misura 223 “Primo imboschimento di terreni non agricoli”	pag. 76
Misura 224 “Indennità Natura 2000”	pag. 80

PREMESSA

Il presente documento, predisposto dalla Regione Lazio, riporta i calcoli e la relativa metodologia utilizzata per la determinazione dell'entità del sostegno, relativamente alle misure attivate nel presente programma in attuazione degli articoli da 37 a 41 e da 43 a 49 del Reg. (CE) n. 1698/2005.

Il documento riporta, in maniera distinta, la giustificazione delle indennità e degli aiuti previsti distinto per le seguenti misure:

1. Misure 211 “Indennità per svantaggi naturali a favore di agricoltori delle zone montane”
2. Misura 212 “Indennità per svantaggi naturali a favore di agricoltori in zone diverse dalle zone montane”
3. Misura 213 “Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla Direttiva 2000/60/CE”
4. Misura 214 “Pagamenti agro-ambientali”
5. Misura 215 “Pagamenti per il benessere degli animali”
6. Misure forestali e tra queste:
 - a) Misura 221 “Primo imboscamento di terreni agricoli”
 - b) Misura 222 “Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli”
 - c) Misura 223 “Primo imboscamento di terreni non agricoli”
 - d) Misura 224 “Indennità Natura 2000”

**MISURA 211 “Indennità per svantaggi naturali a favore di agricoltori delle zone montane” –
GIUSTIFICAZIONE DELLA INDENNITÀ**

La presente misura contribuisce all’obiettivo di “*Promuovere la permanenza dell’attività agricola nelle aree montane*” e risponde al fabbisogno di una gestione attiva (di un “presidio”) dei territori più sottoposti a rischi ambientali ed in particolare ai rischi di erosione del suolo e di dissesto idrogeologico, ma anche e soprattutto alla perdita della biodiversità.

E’ prevista la corresponsione di una indennità per compensare gli agricoltori dei costi aggiuntivi e dei minori redditi derivanti sia dagli svantaggi che ostacolano la produzione agricola in zone montane sia dai vincoli nelle scelte degli ordinamenti produttivi a questa collegati.

I beneficiari sono tenuti al rispetto dei requisiti obbligatori di cui agli articoli 4 e 5 e agli Allegati III e IV del Reg. CE n. 1782/2003 che come tali rappresentano la baseline di riferimento.

In applicazione all’articolo 37 del Reg CE 1698/2005 “ le indennità sono volte a compensare gli agricoltori dei costi aggiuntivi e della perdita di reddito derivanti dagli svantaggi che ostacolano la produzione agricola nella zona interessata”

Al fine di quantificare l’indennità da corrispondere agli agricoltori che operano in zone montane si è fatto riferimento ai risultati economici conseguiti dalle aziende monitorate dalla RICA e classificate come svantaggiate montane, integrati con i dati provenienti dalla Misura III.2 (E) “Zone svantaggiate” della precedente programmazione e con informazioni reperite presso operatori privilegiati operanti nel mondo agricolo. Tali valori, espressi in termini di Margine lordo, sono stati quindi confrontati con quelli ottenuti da aziende agricole situate in zone non svantaggiate ad agricoltura più intensiva.

Per valutare i differenziali di reddito sussistenti tra le diverse situazioni territoriali sono stati posti a confronto ordinamenti colturali adottati dagli agricoltori nelle diverse fasce altimetriche e rappresentativi delle diverse zone. Per la pianura è stato ipotizzato un ordinamento colturale costituito da frumento duro, mais ibrido, erba medica e frutteto (actinidia); per le zone montane è stato considerato, altresì un ordinamento colturale con: prato monofita, frumento tenero e olivo.

I risultati economici delle singole colture sono stati quindi aggregati ponderandoli con coefficienti che permettono di tenere conto del peso, in termini di superficie, di ciascuna coltura all’interno dell’ordinamento colturale identificato per ciascuna zona altimetrica.

Il confronto tra ordinamenti colturali diversi nelle due diverse fasce altimetriche consente di evidenziare non solo i mancati redditi derivanti dagli svantaggi naturali ma anche i vincoli nelle scelte imprenditoriali dovuti a condizioni ambientali meno favorevoli.

Dalla tabella seguente, che mette confronto i due citati ordinamenti colturali nelle relative zone altimetriche, risulta un differenziale di Margine lordo medio ad ettaro di ben € 1045,23 nelle superfici situate nelle zone di montagna rispetto alle superfici con agricoltura intensiva.

A partire da tale dato e nella considerazione di ampliare la possibilità di partecipazione ad un più ampio numero di beneficiari si è ritenuto congruo quantificare la indennità in 150 € per ettaro di superficie ricadente in zone montane, con una modulazione in funzione della superficie aziendale ed un limite massimo fissato a 30 ettari. Per le aziende con superficie aziendale compresa tra 10 e 20 ettari l’indennità è, infatti, ridotta ad un importo pari a € 120/ha, mentre per le aziende con ampiezza compresa tra 20 e 30 ha l’indennità è pari a € 80/ha.

PIANURA	ML	COLLINA MONTAGNA	ML
FRUMENTO DURO Coltura in produzione in pieno campo (no fiori)	279	PRATO MONOFITA (tre anni)	174*3 anni =522
MAIS IBRIDO Coltura in produzione in pieno campo (no fiori)	523	FRUMENTO TENERO Coltura in produzione in pieno campo (no fiori)	137,36
ERBA MEDICA (tre anni)	425*3 anni = 1.275	OLIVO	1.043
ACTINIDIA Coltura in produzione in pieno campo (no fiori)	3.601		
TOTALE (media annua nel quinquennio)	2.008,2		603,95

Diff. reddito lordo Misura 211	1.404,25
---	-----------------

MISURA 212 “Indennità per svantaggi naturali a favore di agricoltori in zone diverse dalle montane” – GIUSTIFICAZIONE DELLA INDENNITÀ’

La presente misura contribuisce all’obiettivo di “*Promuovere la permanenza dell’attività agricola nelle aree svantaggiate*” e risponde al fabbisogno di una gestione attiva (di un “presidio”) dei territori più sottoposti a rischi ambientali ed in particolare ai rischi di erosione del suolo e di dissesto idrogeologico ma anche e soprattutto alla perdita della biodiversità.

E’ prevista la corresponsione di una indennità per compensare gli agricoltori dei costi aggiuntivi e dei minori redditi derivanti, sia dagli svantaggi che ostacolano la produzione agricola in zone svantaggiate, sia dai vincoli nelle scelte degli ordinamenti produttivi.

La presente misura intende perseguire l’obiettivo di contenere l’abbandono di aree agricole ad elevato valore naturale, sostenendo il reddito degli agricoltori attraverso la corresponsione di un indennità che compensi i maggiori costi di produzione, nonché le maggiori difficoltà connesse alla carenza di servizi. I beneficiari sono tenuti al rispetto dei requisiti obbligatori di cui agli articoli 4 e 5 e agli Allegati III e IV del Reg. CE n. 1782/2003

Al fine di quantificare l’indennità da corrispondere agli agricoltori che operano in zone svantaggiate si è utilizzata la stessa metodologia già prevista per le zone montane. Sono stati posti a confronto, infatti, i risultati economici conseguiti dalle aziende monitorate dalla RICA e classificate come svantaggiate, integrati con i dati provenienti dalla Misura III.2 (E) “Zone svantaggiate” della precedente programmazione e con informazioni reperite presso operatori privilegiati operanti nel mondo agricolo. Tali valori, espressi in termini di Margine lordo, sono stati quindi confrontati con quelli ottenuti da aziende agricole situate in zone non svantaggiate ad agricoltura più intensiva.

Per valutare i differenziali di reddito sussistenti tra le diverse situazioni territoriali sono stati posti a confronto ordinamenti colturali adottati dagli agricoltori nelle diverse fasce altimetriche e rappresentativi delle diverse zone. Per la pianura è stato ipotizzato un ordinamento colturale costituito da frumento duro, mais ibrido, erba medica e frutteto (actinidia); per le zone svantaggiate, assimilabili alla collina, è stato considerato, altresì un ordinamento colturale con: frumento duro, girasole, medica e vite.

I risultati economici delle singole colture sono stati quindi aggregati ponderandoli con coefficienti che permettono di tenere conto del peso in termini di superficie di ciascuna coltura all’interno dell’ordinamento colturale identificato per ciascuna zona altimetrica.

Il confronto tra ordinamenti colturali diversi nelle due diverse fasce altimetriche consente di evidenziare non solo i mancati redditi derivanti dagli svantaggi naturali ma anche i vincoli nelle scelte imprenditoriali dovuti a condizioni ambientali meno favorevoli.

Dalla tabella seguente, che mette a confronto i due citati ordinamenti colturali nelle relative zone altimetriche, risulta un differenziale di Margine lordo medio ad ettaro di € 1381,00 nelle superfici situate nelle zone svantaggiate rispetto alle superfici di pianura con agricoltura intensiva.

A partire da tale dato e nella considerazione di ampliare la possibilità di partecipazione ad un più ampio numero di beneficiari si è ritenuto congruo quantificare la indennità in 100 € per ettaro di superficie ricadente in zone svantaggiate, con una modulazione in funzione della superficie aziendale ed un limite massimo fissato a 30 ettari. Per le aziende con superficie aziendale compresa tra 10 e 20 ettari l’indennità è infatti ridotta ad un importo pari a € 80/ha, mentre per le aziende con ampiezza compresa tra 20 e 30 ha l’indennità è pari a € 50/ha.

PIANURA	ML	COLLINA	ML
FRUMENTO DURO	362	FRUMENTO TENERO	137,36
MAIS IBRIDO	523	GIRASOLE	223
ERBA MEDICA	425*3 anni	ERBAIO POLIFITA	222
ACTINIDIA	3.601	VITE	1926
	2.008,2		627,15

Differenziali reddito lordo Misura 212	1381,5
---	---------------

MISURA 213 “Indennità Natura 2000” – GIUSTIFICAZIONE DELLA INDENNITÀ

La Misura prevede la corresponsione di specifiche indennità in considerazione degli obblighi cogenti nelle Zone di protezione speciale (ZPS) derivanti dalle misure di conservazione definiti dalla Deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 2006, n. 533, finalizzati alla tutela degli habitat prioritari importanti per la riproduzione e la sopravvivenza delle specie dell'avifauna e della fauna selvatiche e alla tutela degli habitat con presenza di specie floristiche di pregio.

In particolare è prevista la corresponsione di una indennità annua, per ettaro di SAU investita a prato permanente e a pascolo permanente, a copertura dei maggiori costi e dei mancati redditi derivanti dal rispetto degli obblighi previsti dalle suddette misure di conservazione, che costituiscono il livello di riferimento, sul quale è stato impostato il confronto con le condizioni di coltivazione ordinaria nelle aree al di fuori dei siti della Rete Natura 2000, in base al quale è stato effettuato il calcolo della indennità.

I divieti e gli svantaggi previsti dalla DGR 533 che limitano l'attività agricola presi in conto per il calcolo della indennità sono:

1. il divieto della pratica dello “spietramento” nei pascoli e prati permanenti;
2. l'obbligo della realizzazione nelle zone agricole di recinzioni permanenti utilizzando tipologie e materiali tradizionali, elementi arborei e arbustivi ed elementi di importanza ecologica: siepi, frangivento, boschetti, muretti a secco;
3. il divieto di eliminazione degli elementi naturali dell'agroecosistema (siepi, filari, piantate, muretti a secco, stagni, macere, fossi, etc.)

Per ciascuno di questi vincoli si è proceduto al computo di un mancato reddito o di un maggiore costo gestionale; la somma degli svantaggi economici calcolati costituisce l'indennità annua per ettaro di superficie ammissibile.

1. Divieto della pratica dello “spietramento” nei pascoli e prati permanenti

Il divieto di spietramento è ritenuto necessario al fine di consentire un soddisfacente stato di conservazione nei prati e pascoli permanenti della Regione Lazio, riconducibili agli habitat di interesse comunitario quali: 6210* - “Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuca Brometalia*) (*stupenda fioritura di orchidee)”, 5130 “Formazioni a *Juniperus communis* su lande o prati calcicoli”, 6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei *Thero-Brachypodietea*”, 6230* “Formazioni erbose a *Nardus*, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone sub-montane dell'Europa continentale)” ai sensi della Direttiva 92/43/CEE “Habitat” e della Direttiva 79/409/CEE “Uccelli”.

Tale vincolo, per quanti praticano l'allevamento del bestiame allo stato brado, si traduce in un mancato reddito, ovvero in una minore produzione di erba fresca del pascolo permanente a causa della presenza di rocce affioranti o pietre superficiali.

Qualora infatti fosse possibile l'eliminazione del materiale roccioso e del pietrame, la produttività del pascolo permanente o prato permanente sarebbe maggiore, per cui l'allevatore non sarebbe costretto ad integrare la razione giornaliera del bestiame brado con un quantitativo di foraggera pari alla minore produzione.

Da una stima fatta per le principali formazioni a prato permanente e a pascolo permanente presenti nella Regione Lazio, risulta che la produzione di erba fresca, in presenza di una rocciosità o pietrosità media di queste superfici stimata pari al 25% (ovvero su un ettaro si considera che almeno

il 25% sia improduttivo per presenza di inerti di varie dimensioni), sia pari a circa 15 quintali ad ettaro e quindi con una mancata produzione di 5 q.li ad ettaro per un valore commerciale di euro 35.

Nel territorio regionale si riscontrano situazioni territoriali differenziate in funzione dei diversi contesti produttivi, nei quali le limitazioni colturali dovute alla presenza di pietrame e rocce sparse assume una rilevanza diversa. Il suddetto coefficiente del 25% riproduce una situazione ordinaria dei pascoli permanenti del territorio laziale ricadenti nei siti della rete natura 2000.

Tab. 1 – Stima dei costi e dei mancati redditi annuali per la misura Indennità Natura 2000

	Produzione/reddito
Produzione pascolo permanente spietato	(q/ha) 20
Produzione pascolo permanente non spietato	(q/ha) 15
Mancata produzione	(q/ha) 5
Prezzo unitario	(€/ha) 7
Minore reddito	(€/ha) 35,00

Dalla tabella risulta che una perdita potenziale della produttività del terreno, ipotizzata pari al 25%, comporta una riduzione della produzione di foraggio pari a 5 q/ha e, pertanto, un conseguente minor reddito stimato pari a euro 35,00.

2. *Obbligo della realizzazione nelle zone agricole di recinzioni permanenti utilizzando tipologie e materiali tradizionali, elementi arborei e arbustivi ed elementi di importanza ecologica: siepi, frangivento, boschetti, muretti a secco;*

Per il calcolo del maggiore costo derivante da questo obbligo, si è applicato tale vincolo ad una situazione potenzialmente rappresentativa delle aziende agricole zootecniche del Lazio che allevano il proprio bestiame al pascolo brado.

In tali realtà, caratterizzate solitamente da vaste superfici a pascolo permanente, si verifica la necessità di effettuare delle turnazioni delle porzioni da adibire a pascolamento a seguito dello sfruttamento continuato negli anni delle medesime superfici. Infatti il calpestio della stessa porzione di pascolo o prato, oltre alla brucatura continuata nel tempo, comporta un degrado progressivo sia in termini di eccessivo costipamento del terreno, sia in termini di minore appetibilità delle specie che riescono a riprodursi.

Non essendo possibile alcuna lavorazione andante, né tanto meno la semina di questi territori, si rende necessaria una turnazione di queste ampie superfici, in modo tale che taluni lotti possano “riposare” e rigenerarsi per almeno 3 stagioni, mentre l’attività del pascolamento viene effettuata su porzioni limitrofe.

Tale necessità implica la realizzazione di recinzioni che vadano a suddividere i vari lotti.

Queste perimetrazioni, ai sensi della DGR 533 del 04/08/2006, devono essere fatte obbligatoriamente con materiali tradizionali, elementi arborei e arbustivi, oppure con elementi di importanza ecologica. Si tratta quindi di strutture soggette nel tempo a deterioramento o, comunque, che necessitano di una manutenzione continua.

Assunta la presenza di una superficie di 60 ettari e considerato che 30 ettari costituiscono un lotto funzionale al pascolamento brado, si ipotizza di dover suddividere la superficie complessiva in due porzioni, realizzando una recinzione di circa 2000 metri lineari (ipotizzando una situazione media per cui parte del lotto risulta essere già perimetrato). In tal modo un lotto sarà pascolato e l’altro sarà messo a riposo.

Ai sensi della DGR sopra citata, si è ipotizzato di eseguire questa recinzione con passoni di castagno ed ordini di filo di ferro (materiale tradizionale per l'intera Regione Lazio) invece di paletti in cemento e rete metallica; materiali, questi ultimi, sicuramente più resistenti nel tempo e non soggetti a rotture o ad interventi di manutenzione se non in casi eccezionali.

Infatti l'allevamento brado di bovini vede al pascolo animali abituati a spazi aperti, poco inclini alle restrizioni e che comunque, abitudinalmente, tendono a strofinare il muso o il corpo anche contro le recinzioni, al fine di avere sollievo dal fastidio di mosche, tafani o altri parassiti che popolano questi ambienti.

Dunque dal comportamento di questi animali, del peso medio di 6 quintali, conseguono rotture periodiche dei pali di castagno che, necessariamente, richiedono riparazioni o sostituzioni.

Tali interventi, su una recinzione di 2000 ml, dovranno essere eseguiti annualmente su porzioni pari almeno al 10%, per cui tale onere, ripartito per gli ettari che la recinzione va ad asservire (60 ettari), costituisce l'indennità annua da corrispondere per questa tipologia di vincolo.

Tab. 2 - Stima dei costi di manutenzione di recinzioni permanenti con materiali tradizionali

Recinzioni permanenti	€/ha di pascolo
Costo recinzione pali di castagno e ordini di filo di ferro	(€/ml) 11,15
Rotture e riparazioni per 10% annuo	ml 200
Costo annuo per la manutenzione e le riparazioni del pascolo asservito (60 ettari)	(€) 2230,50
Costo annuo per la manutenzione in asservimento per ettaro	(€/ha) 37,16

3. Divieto di eliminazione degli elementi naturali dell'agroecosistema (siepi, filari, piantate, stagni, maceri, fossi, etc.)

Questo obbligo nasce dalla necessità di mantenere in campo elementi importanti per la rete ecologica paneuropea. Essa costituisce uno strumento di tutela dell'ambiente in grado di contrastare la frammentazione degli habitat e favorire la conservazione della biodiversità.

L'allegato IV al Reg. CE 1782/03, che riporta le norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali, prevede già l'obbligo del mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, con il divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita e pertanto tale obbligo non è stato preso in conto nel calcolo dell'indennità.

Tuttavia la DGR 533 del 04/08/2006 risulta essere più restrittiva, in quanto inserisce il divieto di eliminazione anche per altri elementi naturali dell'agroecosistema, quali siepi, filari, piantate, stagni e maceri, capaci di favorire la biodiversità e preservare, a fronte della frammentazione degli ambienti naturali, i flussi genetici di popolazione e di specie sia animali che vegetali. I costi necessari al loro mantenimento, espressi in €/mq, sono desunti utilizzando la stessa metodologia definita per il calcolo dell'azione 214.5., a cui si rinvia per gli elementi di dettaglio.

Tali maggiori oneri, opportunamente ripartiti per ettaro di superficie, costituiscono l'indennità da corrispondere al beneficiario in ottemperanza a questo particolare obbligo.

Per il calcolo della indennità si è assunta la presenza in azienda di un lotto di pascolo o prato permanente di circa 60 ettari. Si ipotizza che esso abbia una forma rettangolare, con dimensioni 600 ml X 1000 ml. Solitamente la presenza di siepi, filari, piantate ed altri elementi naturali per i quali sussiste il divieto di eliminazione e l'obbligo del mantenimento si trovano lungo il perimetro dei lotti; per cui nello specifico avremo una fascia da mantenere, larga mediamente un 3 metri (proiezione 1,5 metri, della lunghezza pari a circa 3.200 ml).

Tabella 3 – Stima costo per mantenimento elementi naturali (siepi)

Aree di intervento/Costo	€/ha di pascolo
Lotto di pascolo	(ha) 60
Perimetro del lotto	(ml) 3.200
Costo mantenimento elementi naturali *	(€/mq) 0,2
Costo complessivo mantenimento elementi naturali per 60 ettari	(€) 1920,00
Costo mantenimento elementi naturali per ettaro	(€/ha) 32

*come desunto dalla giustificazione premi per la Misura 214.5.

In sintesi, date le condizioni di cui sopra, si prevede che l'indennità per l'ottemperanza a questo obbligo possa essere pari a 32,00 €/ha.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO Indennità Natura 2000

Obblighi/Divieti	Indennità €/ha
Divieto di spietramento	35,00
Manutenzione di recinzioni permanenti realizzate con materiali tradizionali	37,00
Divieto di eliminazione degli elementi naturali	32,00
Totale	104,00

l'indennità annua per ettaro di superficie da riconoscere ai beneficiari della presente misura è pari a 100 €.

MISURA 214 “PAGAMENTI AGROAMBIENTALI” GIUSTIFICAZIONE ECONOMICA DEGLI AIUTI

PREMESSA

Sulla base dei Regolamenti CE 1698/2005 e CE 1974/2006 il presente documento ha lo scopo di sostenere la quantificazione degli aiuti per gli agricoltori che intendono aderire alle misure agro ambientali (214) attraverso la stima dei costi standard e delle perdite di reddito cui tali agricoltori vanno incontro aderendo alla misura stessa. Concretamente la metodologia di calcolo dei pagamenti prevede la quantificazione di un aiuto commisurato alla compensazione dei mancati redditi e dei costi aggiuntivi derivanti dall'impegno previsto da ciascuna misura.

Per tali valutazioni sono state considerate le indicazioni del documento comunitario “Agri-environment commitments and their verifiability” (European Commission, 2006) che definisce le linee guida per l'attuazione delle misure agro-ambientali; in particolare il suddetto documento indica i principi che devono essere rispettati per la definizione degli impegni agro-ambientali e per il calcolo del livello di aiuti. Altresì, si è fatto riferimento al documento nazionale “Valutazione della congruenza dei premi delle misure di Sviluppo Rurale – Metodologia di calcolo e processo di verifica e conferma dei dati” (MIPAF, 2006).

Metodologia di calcolo degli aiuti e fonti dei dati

APPROCCIO

Nel rispetto di quanto stabilito nel documento comunitario (Agri-environment commitments and their verifiability, 2006) ed in quello nazionale (Valutazione della congruenza dei premi delle misure di SR- Metodologia di calcolo e processo di verifica e conferma dei dati, MiPAAF-INEA, 2006), ai fini della giustificazione economica degli aiuti si è provveduto dapprima alla definizione degli specifici livelli di riferimento (*baseline o situazione ex-ante*,) in assenza di applicazione dell'impegno previsto, individuati nelle tecniche di produzione tipiche della Criteri Gestione Obbligatoria (CGO) e Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA) di cui agli articoli 4 e 5 del Reg. (CE) n. 1782/2007, dei requisiti minimi relativi all'utilizzo dei fertilizzanti, dei prodotti fitosanitari e di altre specifiche norme obbligatorie prescritte dalla legislazione nazionale, nonché delle pratiche agricole consuete ovvero delle tecniche agronomiche ordinariamente diffuse nel territorio regionale più rigorose delle norme previste dal regime condizionalità e dai requisiti minimi, .

Successivamente sono state effettuate delle apposite misurazioni delle performance in termini tecnici ed economici conseguenti ai cambiamenti nelle tecniche produttive derivanti dall'adesione dell'azienda alla specifica condizioni di impegno previste dalle azioni della misura (situazione ex post). Dai calcoli sopra descritti sono dunque ottenuti, per ciascuna specifica coltura/produzione/attività, due livelli di riferimento di margine (operativo lordo): uno in situazione baseline o di normale condizione di produzione ove più stringente della specifica situazione regionale, l'altro nel caso di adozione della misura agroambientale. Dal confronto tra questi due dati viene dunque desunto un differenziale di margine (operativo) lordo tra le due fattispecie che funge da base per la quantificazione del relativo aiuto.

La determinazione degli aiuti parte dunque dalle attuali situazioni produttive della regione Lazio (baseline), che rispondono ai criteri della condizionalità e dei requisiti minimi, e si basa sulla riduzione del reddito operativo medio complessivo. Tale indicatore garantisce il rispetto delle indicazioni comunitarie di non includere nella valutazione aggregati economici riconducibili ai costi

fissi e inoltre incorpora gli effetti dovuti ai costi variabili e quelli relativi ai ricavi delle attività produttive.

Il valore ottenuto confrontando il reddito operativo lordo nelle due fattispecie (ex ante ed ex post), al netto dell'ammontare di eventuali titoli erogati ai sensi del Reg. CE 1782/03, costituisce il differenziale di margine operativo lordo delle aziende aderenti a ciascuna azione della misura, rispetto a quelle non aderenti, generato dall'assunzione di impegni aggiuntivi rispetto alla CGO, alla BCAA, agli altri requisiti minimi ed alle pratiche agricole consuete.

L'identificazione di un differenziale di margine operativo lordo tra le due fattispecie (baseline/PSR), ossia di un reddito operativo lordo diverso, può essere riconducibile o ad una diminuzione di reddito (entrate) per l'azienda agricola o ad un incremento nel livello dei costi della stessa.

$$\text{DIFF. MARGINE OPERATIVO LORDO} = \text{MANCATI REDDITI} + \text{MAGGIORI COSTI}$$

Ai fini della determinazione degli aiuti da corrispondere per l'applicazione delle misure appare in alcuni casi necessario considerare non tanto le variazioni assolute del reddito operativo o margine lordo della singola coltura, ma piuttosto, nello spirito del Reg CE 1698/2005 e delle azioni previste, le conseguenze sul margine lordo medio aziendale per gruppi di colture (i.e. Misure 214.1 e 214.2).

Onde identificare il differenziale di margine operativo per **gruppi di colture omogenee** si è dunque provveduto per ciascun gruppo a calcolare la media ponderata dei differenziali di margine operativo lordo delle colture appartenenti al gruppo.

I coefficienti di ponderazione utilizzati definiscono il peso della singola coltura all'interno di gruppi omogenei. Sulla base di tali informazioni si è dunque provveduto a quantificare l'aiuto per gruppi di colture omogenee tramite approssimazione del differenziale di margine operativo (della singola coltura o del gruppo omogeneo).

Tale approccio consente di evitare sovracompensazioni, da un lato in quanto le colture sono aggregate per caratteristiche produttive ed economiche analoghe, dall'altro in quanto la quantificazione dell'aiuto stabilito per ciascun gruppo si allinea ai differenziali di margini lordi delle colture meno remunerative del gruppo stesso.

In allegato sono disponibili le schede relative ai conti colturali in caso di baseline e, per quanto concerne le produzioni integrate e quelle biologiche, in condizioni di adesione alla misura, con indicazione dei relativi differenziali sulla base dei quali sono evidenziati i maggiori costi ed i mancati redditi per le varie colture, in funzione degli specifici impegni previsti dalle azioni. Tali differenziali costituiscono il presupposto per la giustificazione dell'aiuto, in base ai quali è stato poi quantificato l'effettivo ammontare dei premi da corrispondere ai beneficiari. A riguardo si specifica che il livello degli aiuti si attesta in genere ad un livello più basso rispetto all'effettivo differenziale di margine lordo, ciò al fine di garantire una maggiore adesione alle misure agroambientali e, in conseguenza, maggiori vantaggi ambientali.

Per evitare sovracompensazioni dovute alle diverse condizioni territoriali regionali per il calcolo dei premi sono stati presi in conto, laddove possibile e pertinente, ambiti territoriali omogenei, come ad esempio nel caso delle zone vulnerabili da nitrati nell'azione 214.1 "Produzione integrata". Di contro, ove ciò non è stato possibile, sono state effettuate elaborazioni facendo riferimento alle diverse situazioni territoriali o alle aree con minori svantaggi e comunque allineando il premio alle zone ove l'applicazione dell'azione comporta minori redditi o maggiori

costi aggiuntivi, così da evitare sovracompensazioni per le zone ove l'impegno agroambientale comporta minori aggravii.

BASE DATI

Per la definizione dell'aiuto, sono state utilizzate le informazioni e i dati relativi alla giustificazione dei premi agroambientali della precedente programmazione 2000-2006 in applicazione del Reg. CE 1257/99, previa verifica ed aggiornamento. Tale fonte è stata inoltre integrata con la banca dati della Rete di Informazione Contabile Agricola (RICA), con particolare riguardo per le informazioni relative all'entità dei ricavi. Su tali dati (riferiti agli ultimi anni disponibili 2001-2004) e su quelli inerenti le informazioni tecniche e contabili delle voci di costo, i

Servizi di Sviluppo Agricolo Regionale, con il supporto della letteratura scientifica di esperti ed operatori del settore, hanno effettuato successive elaborazioni e riscontri per verificare, in particolare, il livello di coerenza della tecnica tradizionale con i Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO), i requisiti minimi e le pratiche agricole consuete che nel loro complesso sono state individuate quale baseline di riferimento, le produzioni integrate e quelle biologiche, nonché l'esatta quantificazione di alcune voci di costo o mancato reddito relative alla gestione dell'azienda.

ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL DIFFERENZIALE DI MARGINE OPERATIVO

Mancati redditi

Per il calcolo del reddito operativo (in ciascuna delle due fattispecie, baseline/PSR) sono stati presi in considerazione i parametri di seguito specificati.

Il reddito operativo (per ettaro o per UBA) si ottiene sottraendo dalla PLV (Produzione Lorda Vendibile), il costo dei fattori produttivi utilizzati per ciascun processo produttivo. Tutte le voci di produzione e di costo, riferite completamente ed esclusivamente alla specifica attività produttiva analizzata e direttamente ad essa imputabili, sono di seguito descritte.

Il primo elemento economico desunto è la *Produzione Lorda Vendibile* (PLV) generata dal prodotto tra la resa media per unità di superficie e il prezzo unitario, con l'eventuale aggiunta del valore dei prodotti trasformati e/o dei sottoprodotti. L'introduzione delle tecniche produttive previste dall'impegno può comportare variazioni nei prezzi e nelle rese produttive (ricorso a tecniche colturali con minori apporti in fertilizzanti, impiego di cultivar a differente produttività o utilizzo di prodotti a minore spettro d'azione, etc.) che a loro volta possono determinare variazioni nel reddito prodotto da ciascuna coltura.

Maggiori costi

Al fine di computare il differenziale di margine operativo lordo è necessario contabilizzare correttamente tutte le voci di costo di ciascuna coltura/produzione/attività nelle due fattispecie (baseline e PSR). Differenze tra i livelli di costo nelle due fattispecie sono infatti sostanziali nell'identificare eventuali maggiori costi imputabili all'adozione di specifici impegni. Sono state dunque identificate due tipologie di spesa di seguito descritte: costi effettivi (documentabili) e costi figurati (pertanto stimati):

1. Costi effettivi:

- Sementi e piante;
- Fertilizzanti;

- Mezzi per la difesa delle colture (anticrittogamici, insetticidi, diserbanti ecc.);
- Foraggi, mangimi, lettimi e medicinali;
- Altri materiali di consumo.

2. Costi figurati:

- Noleggi (include risorse materiali e risorse umane)
- Combustibili
- Acqua ed elettricità;
- Veterinario;
- Altri servizi
- Costi di transazione
- Costi diretti di gestione

I **costi di transazione** comprendono i costi privati in cui incorre l'agricoltore aderendo alla specifica misura agroambientale, come contemplato dal Regolamento Ce 1698/2005 e dal Reg. 1974/2006. Questi costi riguardano la transazione con cui l'agricoltore e l'ente pubblico sottoscrivono un accordo per la fornitura e l'acquisto di beni ambientali (o per il contenimento di esternalità negative). Tale contratto comporta dei costi per entrambe le parti relativi alla promozione, al reperimento delle informazioni e alla loro valutazione, alla contrattazione (negoziazione, stipulazione e amministrazione del contratto) e al monitoraggio da parte del solo ente pubblico.

Sugli agricoltori gravano i costi per la sottoscrizione degli impegni, in termini di tempo impiegato per il reperimento delle informazioni sugli accordi (costo opportunità) e l'esborso monetario per acquisire le competenze necessarie all'applicazione delle nuove tecniche.

La stima dei costi di transazione privati, eseguita sulla base delle informazioni reperite presso testimoni privilegiati quali gli operatori addetti alla raccolta e gestione delle domande di contributo, comprende sia il costo di presentazione della domanda (costo totale della pratica diviso per gli anni di durata dell'impegno) che quello di gestione della stessa (somma dei costi addizionali e dei mancati redditi per un "coefficiente di gestione della pratica" fissato tra il 2 e 8% a seconda del tipo di pratica da gestire). Il valore è riferito a valori annui unitari (per ettaro, UBA, metro lineare a seconda delle misure). In tutti i casi, il suo valore non supera il 20% dei mancati ricavi e dei maggiori costi dovuti all'adesione delle misure, così come disposto dal documento di lavoro della Commissione Europea, luglio 2006.

Sono inoltre stati quantificati, laddove pertinenti, i **costi diretti di gestione**. In tale voce rientrano:

- il campionamento, le analisi del suolo e il piano di fertilizzazione (laddove più impegnativo della baseline di riferimento)
- la tenuta della documentazione a giustificazione di determinati impegni
- i costi di rischio, stimati in relazione all'aumentato rischio in termini produttivi derivanti per l'agricoltore dall'adesione alla misura. Questi possono concretizzarsi per l'agricoltore aderente alle misure agroambientali in un aumentato premio assicurativo sulla produzione piuttosto che in una maggiore variabilità della PLV il cui rischio in termini di variazione del reddito non sono scaricati su alcuna forma assicurativa ma sono presi in carico dall'agricoltore stesso.

ELEMENTI SPECIFICI RELATIVI SOLO A TALUNE AZIONI

Nella determinazione dell'importo dell'aiuto relativo alle azioni 214.1 e 214.2 è stata confermata la distinzione tra gli operatori agricoli che introducono ex-novo un impegno

agroambientale e quelli che mantengono un impegno già assunto e scaduto nella precedente programmazione (Reg. CEE 1257/99). Ciò in quanto l'agricoltore che ha già introdotto nella propria azienda le tecniche agroambientali ha in parte superato quella fase di adattamento necessaria per gli operatori che si apprestano ad introdurre le nuove tecniche. In particolare si fa qui riferimento all'impossibilità per l'agricoltore di vendere il prodotto ancora in conversione sul mercato del biologico.

Il risultato complessivo, che scaturisce dal procedimento analitico adottato per la quantificazione dell'aiuto, è relativo all'ipotesi di introduzione ex-novo dell'impegno. Dal risultato così ottenuto è decurtata, nelle azioni 214.1.a "Mantenimento dell'agricoltura integrata" e 214.2.a "Mantenimento della produzione biologica", una quota stimata, tenendo conto delle esperienze condotte nella passata programmazione e dalle informazioni presenti nella base dati RICA, del 10% circa (salvo arrotondamenti), relativa alle minori difficoltà di adattamento dell'azienda che è già nel sistema delle produzioni ecocompatibili e biologiche perché assunti nella precedente programmazione ed in virtù dell'equilibrio tecnico-economico raggiunto dalle aziende che operano nel settore da più anni.

AZIONE 214.1 “Produzione integrata”

La presente azione persegue l’obiettivo di favorire la diffusione di pratiche agricole a basso impatto ambientale mediante l’adozione di tecniche di produzione integrata.

Ai fini della giustificazione dell’aiuto, sono state individuate all’interno di gruppi omogenei di colture, caratterizzate da esigenze pedoclimatiche, nutrizionali e fitoiatriche simili nonché da tecniche di coltivazione comparabili, quelle più rappresentative nella realtà agricola laziale, in termini di peso relativo della superficie di ogni coltura sul totale regionale di ogni gruppo.

Per tali colture sono stati quindi stimati i risultati economici in termini di margine lordo, in condizioni di baseline, con il vincolo del rispetto degli obblighi previsti dalla CGO, BCAA, degli altri requisiti minimi e delle pratiche agricole consuete. Tali valori sono stati confrontati con quelli derivanti dal rispetto delle condizioni di impegno e dalle tecniche di produzione previste dall’azione.

Il confronto tra margine lordo in condizioni di baseline e nella fattispecie di adesione alla misura è stato dunque realizzato non a livello di singola coltura, ma di gruppo omogeneo. Pertanto, il valore medio di margine lordo per gruppo omogeneo in ciascuna delle due circostanze, è stato ottenuto come media ponderata dei valori delle colture maggiormente rappresentative del gruppo stesso (utilizzando come coefficienti di ponderazione i pesi relativi di ciascuna coltura all’interno del gruppo in termini di superficie).

Infine, sulla base delle variazioni di margine lordo sono stati determinati i costi di partecipazione all’azione, significativamente più bassi rispetto ai differenziali medi di margine lordo individuati per ciascun gruppo omogeneo di colture. Ciò, sia per garantire l’adesione alla azione di un maggior numero di potenziali beneficiari con i relativi vantaggi ambientali che ne conseguono, sia per evitare sovracompenzazioni per le colture del gruppo omogeneo per le quali gli aggravi conseguenti all’applicazione degli impegni agroambientali prevedono una più bassa remunerazione.

L’erogazione dell’ aiuto è volto a compensare i minori redditi derivanti sia da rese inferiori che da maggiori costi sostenuti per l’effettuazione delle analisi del terreno (senza considerare il piano di fertilizzazione in quanto obbligo previsto dalla piano di azione della direttiva nitrati), per le maggiori lavorazioni, per la rilevazione delle soglie d’intervento e delle condizioni ambientali di giustificazione degli interventi fitosanitari e per la registrazione delle operazioni colturali.

Il premio previsto risulta differenziato per il mantenimento e per l’introduzione al metodo di produzione integrata.

Si evidenzia, altresì, che la presente azione si applica esclusivamente nelle zone vulnerabili ai nitrati individuate con DGR n. 767/2004 in applicazione della Direttiva 91/676/CEE, aree di pianura molto produttive, caratterizzate da un’agricoltura di tipo intensivo.

Riguardo alla fonte dei dati, sono stati utilizzati sia quelli forniti dalla contabilità RICA-INEA, nonché quelli derivanti dalla banca dati utilizzata per la giustificazione dei premi agroambientali nella precedente programmazione PSR 2000-2006 in applicazione al Reg. CE 1257/99, previa verifica ed aggiornamento. La metodologia utilizzata, basata sull’identificazione di aiuti per gruppi omogenei di colture e la considerazione che l’ambito di applicazione dell’azione è uniforme per condizioni pedologiche, morfologiche e climatiche, garantisce rispetto ad eventuali rischi di sovracompenzazione.

In allegato sono disponibili i conti colturali utilizzati come base per il calcolo degli aiuti descritto di seguito ed inoltre si riporta una tabella riassuntiva nella quale viene indicato per ciascun impegno agroambientale la baseline di riferimento (condizionalità, requisiti minimi e

pratiche agricole consuete) e la sua correlazione con i conti colturali per evidenziare i mancati redditi ed i costi aggiuntivi che l'applicazione degli stessi comporta.

GRUPPO OMOGENEO "A"

Composto da:

- **CEREALI** : Frumento duro e tenero, altro frumento (grano e frumento segalato), Orzo, Segale, Avena, Grano saraceno, Miglio e Scagliola, Farro, Sorgo.
- **SEMI OLEOSI**: Colza, Ravizzone, Girasole, Soia.
- **PIANTE PROTEICHE**: Piselli, Fave e favette, Lupini dolci.
- **FORAGGERE**: Erba medica trifoglio, Sulla, Lupinella, Erbaio di graminacee, Erbaio di leguminose, Erbaio misto ed altre foraggiere avvicendate
- **PIANTE OLEIFERE**: arachidi, ricino

Calcolo del differenziale di reddito

<i>Tipologia colturale</i>	<i>Baseline</i>	<i>Integrato</i>	<i>Differenziale Reddito/ha</i>	<i>Coefficienti di ponderazione</i>	<i>Differenziale di reddito medio</i>
<i>Frumento duro</i>	<i>279</i>	<i>133</i>	<i>146</i>	<i>0,96</i>	<i>146,08</i>
<i>Girasole</i>	<i>223</i>	<i>75</i>	<i>148</i>	<i>0,04</i>	

Calcolo dei premi

Il risultato che scaturisce dal procedimento analitico adottato per la quantificazione dell'aiuto è relativo all'ipotesi di introduzione ex-novo dell'impegno. Sulla base dei calcoli effettuati e del differenziale medio di reddito identificato tra le due tecniche di produzione, per il gruppo omogeneo A il premio è stato fissato a € 120/ha.

Nel caso di mantenimento del metodo di produzione integrata, il premio così ottenuto è stato ridotto in considerazione delle minori difficoltà di adattamento dell'azienda in quanto già nel sistema delle produzioni ecocompatibili a seguito dell'adesione alla precedente programmazione. Il premio annuale è pari a € 110/ ha .

GRUPPO OMOGENEO "B"

Composto da:

- **CEREALI**: Mais.
- **COLTURE INDUSTRIALI**: Barbabietola, Pomodoro, Tabacco, Patata, Pianta da fibra (Canapa ecc.)
- **PIANTE OFFICINALI ED AROMATICHE**: secondo classificazione tassonomica.

Calcolo del differenziale di reddito

<i>Tipologia colturale</i>	<i>Baseline</i>	<i>Integrato</i>	<i>Differenziale Reddito/ha</i>	<i>Coefficienti di ponderazione</i>	<i>Differenziale di reddito medio</i>
<i>Pomodoro</i>	<i>1492</i>	<i>1181</i>	<i>311</i>	<i>0,09</i>	<i>274,45</i>
<i>Mais</i>	<i>523</i>	<i>252</i>	<i>271</i>	<i>0,91</i>	

Calcolo dei premi

Il risultato che scaturisce dal procedimento analitico adottato per la quantificazione dell'aiuto è relativo all'ipotesi di introduzione ex-novo dell'impegno. Sulla base dei calcoli effettuati e del differenziale medio di reddito identificato tra le due tecniche di produzione, per il gruppo omogeneo B il premio è stato fissato a € 260/ha. Nel caso di introduzione del metodo di produzione integrata, il premio così ottenuto è stato ridotto in considerazione delle minori difficoltà di adattamento dell'azienda in quanto già nel sistema delle produzioni ecocompatibili a seguito dell'adesione alla precedente programmazione. Il premio annuale è pari a € 240/ha.

GRUPPO OMOGENEO "C"

Composto da:

- Colture orticole in pieno campo e protette e piccoli frutti.

Calcolo del differenziale di reddito

Tipologia colturale	Baseline	Integrato	Differenziale Reddito/ha	Coefficienti di ponderazione	Differenziale di reddito medio
Finocchio	5228	4638	590	0,33	618,63
Insalata	7159	6526	633	0,67	

Calcolo dei premi

Sulla base dei calcoli effettuati e del differenziale medio di reddito identificato tra le due tecniche di produzione, il premio è stabilito per il gruppo omogeneo C un premio di € 480 /ha nel caso di introduzione del metodo di produzione integrata ed un premio di € 440/ha nel caso di mantenimento dello stesso.

L'importo di tali premi risulta particolarmente elevato in quanto si tratta di colture ad elevato reddito, rappresentative dell'ordinamento colturale nelle zone vulnerabili ai nitrati. In virtù di ciò, l'adozione di metodi di produzione integrata, più rispettosi dell'ambiente, rappresenta una priorità ambientale che si intende promuovere attraverso un' adeguata compensazione.

GRUPPO OMOGENEO "D"

Composto da:

- Actinidia, Olivo, Albicocco, Ciliegio.

Calcolo del differenziale di reddito

Tipologia colturale	Baseline	Integrato	Differenziale Reddito/ha	Coefficienti di ponderazione	Differenziale di reddito medio
Actinidia	3601	3223	378	0,08	357,67
Olivo	1043	687	356	0,92	

Calcolo dei premi

Sulla base dei calcoli effettuati e del differenziale medio di reddito calcolato tra le due tecniche di produzione, per il gruppo omogeneo D si quantifica un premio di € 330/ha, nel caso di introduzione del metodo di produzione integrata, e di € 290/ha nel caso di mantenimento dello stesso

GRUPPO OMOGENEO "E"

Composto da:

- Nocciolo, Vite da tavola e da vino, Pesco, Melo; Pero, Susino, Agrumi.

Calcolo del differenziale di reddito

<i>Tipologia colturale</i>	<i>Baseline</i>	<i>Integrato</i>	<i>Differenziale Reddito/ha</i>	<i>Coefficienti di ponderazione</i>	<i>Differenziale di reddito medio</i>
<i>Vite DOC</i>	<i>1926</i>	<i>1280</i>	<i>646</i>	<i>0,60</i>	<i>670,57</i>
<i>Nocciolo</i>	<i>1623</i>	<i>916</i>	<i>707</i>	<i>0,40</i>	

Calcolo dei premi

Sulla base dei calcoli effettuati e del differenziale medio di reddito identificato tra la produzione in condizioni baseline ed in regime di impegno agroambientale, si identifica per il gruppo omogeneo E un premio di € 580 per ettaro nel caso di introduzione del metodo di produzione integrata ed un premio di € 530 ad ettaro nel caso di mantenimento dello stesso.

Quadro riassuntivo dei premi per gruppo omogeneo

	<i>Premio Mantenimento</i>	<i>Premio Introduzione</i>
GRUPPO A	110	120
GRUPPO B	240	260
GRUPPO C	440	480
GRUPPO D	290	330
GRUPPO E	530	580

Le economie di scala che si realizzano nella fase applicativa dell'azione comportano, a livello aziendale, una riduzione dei costi aggiuntivi direttamente proporzionale all'aumento della superficie agricola impegnata. Sono, pertanto, fissati dei coefficienti di regressione che, correlati a scaglioni di ampiezza predefiniti, dovranno essere utilizzati per il calcolo della riduzione percentuale dell'aiuto complessivo erogabile a favore dell'azienda.

La modulazione dei coefficienti di regressione è quella riportata nel prospetto che segue:

<i>SCAGLIONE</i>	<i>Coefficiente di regressione</i>
<i>Sino a 50 ettari</i>	<i>0</i>
<i>da 50,01 a 100 ettari</i>	<i>-15%</i>
<i>da 100,01 a 150 ettari</i>	<i>-20%</i>
<i>da 150,01 a 200 ettari</i>	<i>-25%</i>
<i>Oltre 200,01 ettari</i>	<i>-30%</i>

L'applicazione del coefficiente di regressione comporta una riduzione percentuale dell'aiuto da calcolarsi in funzione dello scaglione di riferimento.

AZIONE 1 – Misura 214 AGRICOLTURA INTEGRATA

	Impegni agroambientali aggiuntivi rispetto alla baseline			Requisiti minimi di baseline pertinenti agli impegni dell'Azione 1			
PRATICA	Riferimento per il calcolo degli aiuti	Impegno agroambientale dell'azione preso a riferimento nel calcolo della giustificazione degli aiuti e che determina maggiori costi o perdite di reddito	Costi aggiuntivi e/o mancati redditi derivanti dagli impegni	Condizionalità: Condizioni di Gestione Obbligatorie (CGO) Norme di Buona Conduzione Agronomica e Ambientale (BCAA) del terreno	Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari	Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti	Pratica agricola consueta
AVVICENDAMENTI CULTURALI	A.1	Adottare una rotazione culturale che preveda il ritorno della medesima coltura sullo stesso appezzamento solo dopo che è intercorso un intervallo di almeno due anni, rispettando una razionale alternanza tra colture miglioratrici e depauperanti. In particolare la successione culturale non può prevedere il susseguirsi di due colture depauperanti.	Minore reddito derivante dall'obbligo di adottare una rotazione culturale almeno triennale, più impegnativa della baseline, della consueta pratica agricola ed anche di quella prevista nell'ambito dell'articolo 69 (reg. CE n. 1782/2003). Ciò comporta una limitazione nelle scelte culturali	DM n.13286 del 18.10.2007 Norma 2.2 Avvicendamento delle colture: il ricorso alla monosuccessione di cereali è consentito per una durata non superiore ai 5 anni.) Buone condizioni agronomiche ed ambientali			L'avvicendamento culturale è una pratica agronomica che viene adottata per ridurre gli effetti negativi legati a fenomeni di stanchezza del terreno. La tecnica ordinaria non prevede, di norma, l'applicazione di monosuccessioni culturali per periodi superiori a cinque anni e gli avvicendamenti culturali praticati non sono più restrittivi di quelli previsti nell'impegno agroambientale
DIFESA FITOSANITARIA	B.1	In materia di difesa fitosanitaria e controllo delle erbe infestanti, obbligo di rispettare le norme e le prescrizioni previste nelle relative schede fitosanitarie predisposte dalla Regione. Tali schede, predisposte per le diverse colture, riporteranno prescrizioni su limitazioni o divieto d'uso di principi attivi autorizzati, sul dosaggio e le epoche di impiego, sul numero massimo dei trattamenti, ecc. le schede dovranno essere redatte in conformità al documento sulle linee guida nazionali per la difesa ed il diserbo integrato delle colture agrarie emanato dal Comitato di difesa integrata istituito con Decreto ministeriale 31 gennaio 2005	Costi aggiuntivi derivanti dall'impiego di principi attivi più selettivi. L'utilizzo di tali prodotti comporta, inoltre, mancati redditi dovuti ad una minore PLV derivanti da minori rese anche dovute ad un maggiore scarto della produzione non rispondente agli standard qualitativi richiesti dal mercato.	Atto B9- Dir.91/414/CEE del Consiglio concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari: Uso di prodotti fitosanitari autorizzati; obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti; obbligo di seguire un corso di formazione e/o di aggiornamento; obbligo di magazzino in condizioni di sicurezza	DPR 236/88 Rispetto delle disposizioni sull'uso dei fitofarmaci in prossimità di corpi idrici o di altri luoghi sensibili, e art.93 del Dlgs n. 152/06 inerente l'individuazione di zone vulnerabili ai fitofarmaci		La difesa fitosanitaria prevede, in via ordinaria, l'applicazione della c.d. "totta a calendario" basata sull'utilizzo di prodotti ad elevata tossicità, più economici rispetto a quelli di cui ne è consentito l'uso nella produzione integrata.
	D.1	Rilevo e registrazione dei parametri di giustificazione degli interventi fitosanitari (presenza, livello infezioni /infestazioni, catture trappole)	Costi aggiuntivi nella gestione aziendale derivanti dalla rilevazione e registrazione delle soglie d'intervento	Atto B9 Dir.91/414/CE del Consiglio concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari- DPR n 290/02, art 42, comma 3, lettera b. Compilazione del "quaderno di campagna"			
FERTILIZZAZIONE	C.2	Campionamento ed analisi chimico fisiche del terreno per verificare il livello di fertilità del terreno	Maggiori costi dovuti al campionamento ed all'effettuazione di analisi chimico-fisiche del terreno nonché alla predisposizione del piano di fertilizzazione.	Atto A4 Direttiva 91/676/CE -del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati proveniente da fonti agricole; Programma di azione regionale. La suddetta normativa stabilisce che, ai fini del rispetto del bilancio dell'azoto, si debba tener conto dell'effettivo fabbisogno delle colture, del grado di mineralizzazione netta dei suoli e degli apporti di organismi azoto fissatori, senza prevedere l'obbligo di effettuare le analisi chimico fisiche del terreno		DM 7/04/06 Per le aziende situate al di fuori delle ZVN, la quantità di effluenti di allevamento da distribuire e frazionare deve tener conto dei fabbisogni delle colture, del loro ritmo di assorbimento e delle precedenti colture .	Le fertilizzazioni sono effettuate, in via ordinaria, senza alcun ricorso a strumenti analitici per la conoscenza delle caratteristiche fisico - chimiche del suolo e la determinazione dei dosaggi da utilizzare sono esclusivamente il risultato di conoscenze empiriche
	C.1 - D.2	Obbligo di predisporre un piano di fertilizzazione da elaborare sulla base delle asportazioni e della disponibilità di elementi nutritivi.		Atto A4 Dir. 91/676/CE -Obbligo, a seconda della tipologia aziendale, di redigere il Piano di Utilizzazione Agronomica o il Piano di Fertilizzazione azotata relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati proveniente da fonti agricole; Programma di azione, in attuazione del Dm 7/04/06)		art. 19 del Dm 7/04/06 Redazione del Piano di Utilizzazione Agronomica per le aziende delle zone situate al di fuori delle ZVN	La fertilizzazione usualmente praticata prevede delle dosi di concimazione e delle epoche di distribuzione variabili in funzione delle diverse coltivazioni. Nella tabella A allegata sono riportati, in via indicativa, le dosi di azoto usualmente utilizzate nella concimazione che evidenziano, come la pratica consueta
	C.2	la concimazione azotata non può oltrepassare i limiti fissati per ciascuna coltura come riportati nella tabella A, calcolati prevedendo una riduzione media del 30% dei quantitativi usualmente utilizzati nella tecnica ordinaria di coltivazione ed agli obblighi della baseline	Mancati redditi derivanti da una diminuzione delle rese a cui consegue una riduzione dei ricavi	Atto A4- Dir. 91/676/CE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati proveniente da fonti agricole; Programma di azione, in attuazione del Dm 7/04/06. La suddetta normativa fissa i limiti massimi di azoto proveniente da effluenti zootecnici pari a 170 Kg per ettaro e per anno all'interno delle zone vulnerabili ai nitrati.		Il DM 7/04/06, all'art.10, fissa il limite massimo ammissibile di azoto proveniente da effluenti zootecnici pari a 340 Kg per ettaro e per anno, all'interno delle zone ordinarie.	prevede, in taluni casi, somministrazioni di fertilizzanti al di sotto delle soglie massime consentite. Tali quantitativi hanno rappresentato il livello di riferimento (baseline) per il calcolo degli aiuti.

AZIONE 214.2 “Agricoltura Biologica”

La presente azione intende sostenere le produzioni biologiche per favorire la diffusione di un'agricoltura sostenibile, attraverso incentivi alle aziende agricole che adottano i metodi di produzione indicati dal Reg. 2092/91 e che risultano iscritte all'Albo regionale degli operatori biologici.

La procedura seguita per la giustificazione dell'aiuto previsto per la presente azione è la stessa riportata per l'Azione “Agricoltura Integrata” dato che la struttura dell'impegno è analoga.

La valutazione è stata realizzata individuando le colture più rappresentative nell'ambito dei gruppi omogenei, che includono colture riconducibili a comparti produttivi simili sia in termini di tecniche agronomiche necessarie per la loro coltivazione che in merito alle esigenze pedoclimatiche, nutrizionali e fitoiatriche. La rappresentatività delle colture all'interno del gruppo omogeneo è stata stimata sulla base del peso relativo della superficie di ogni coltura sul totale regionale di ogni gruppo.

Per ciascuna coltura sono stati messi a confronto i risultati economici, in termini di margini lordi, derivanti dall'adozione degli obblighi previsti dalla condizionalità, dai requisiti minimi e dalle pratiche agricole consuete (baseline) con quelli derivanti dagli impegni agroambientali. I differenziali di margine lordo sono stati successivamente aggregati utilizzando specifici coefficienti di ponderazione. Tali coefficienti consentono di identificare il valore medio di margine lordo di ogni gruppo omogeneo tenendo conto del peso di ciascuna coltura, espresso in termini di superficie investita, all'interno del gruppo considerato.

Infine, sulla base del differenziale medio di margine lordo e dopo opportuni arrotondamenti, sono stati definiti gli importi degli aiuti, più bassi rispetto ai differenziali medi di margine lordo individuati per ciascun gruppo omogeneo di colture. Ciò, sia per garantire l'adesione alla azione di un maggior numero di potenziali beneficiari con i relativi vantaggi ambientali che ne conseguono, sia per evitare sovracompenzazioni per le colture del gruppo omogeneo per le quali gli aggravii conseguenti all'applicazione degli impegni agroambientali prevedono una più bassa remunerazione.

Gli effetti derivanti dall'adesione alla presente azione sono legati in particolare alla riduzione delle rese conseguenti l'applicazione di tecniche produttive meno intensive e le restrizioni d'uso all'impiego dei mezzi tecnici cui spesso consegue un maggior aggravio in termini di lavorazioni.

Per contro, alle produzioni biologiche è stato riconosciuto un valore di mercato aggiuntivo di circa il 20%, sulla base della letteratura scientifica a disposizione e dell'andamento della quotazione della borsa merci di riferimento.

Il premio previsto risulta differenziato per il mantenimento e per l'introduzione al metodo di agricoltura biologica. Il premio, calcolato per la tipologia d'intervento relativa alla introduzione del metodo biologico, è stato ridotto (del 10% salvo arrotondamenti) in considerazione delle minori difficoltà di adattamento dell'azienda già nel sistema delle produzioni ecocompatibili a seguito dell'adesione alla precedente programmazione. Oltre a ciò si è tenuto conto anche che le aziende che introducono ex-novo il metodo di produzione biologico sono tenute ad osservare un periodo di conversione, la cui durata è funzionale al tipo di coltivazione ed alla caratteristiche produttive aziendali, nel corso del quale non è consentita la certificazione e l'etichettatura come prodotto biologico e quindi l'obbligo della sua collocazione sul mercato del convenzionale.

I dati utilizzati per la definizione dell'aiuto sono le indagini e i risultati emersi nel rapporto valutativo INEA e la banca dati della Rete di Informazione Contabile Agricola- RICA, di volta in volta integrati con la banca dati utilizzata per la giustificazione dei premi agroambientali previsti

dall'applicazione del Reg. CE 1257/99, relativa al periodo di programmazione 2000-2006. Tale fonte è stata inoltre integrata con.

La metodologia di calcolo adottata non genera sovracompensazione per nessuna delle colture ammesse all'azione in virtù sia dell'identificazione degli aiuti per gruppi omogenei di colture, sia del fatto che i valori economici considerati sono riferiti ad aziende contraddistinte da caratteristiche strutturali e gestionali analoghe rappresentative di un territorio omogeneo, ovvero di territori con agricoltura con bassi livelli di intensività colturale dove l'agricoltura biologica è maggiormente diffusa e che quindi rappresenta l'ambito territoriale prevalente di intervento dell'azione. Ciò comporta la non sovracompensazione con territori ad agricoltura intensiva, laddove i differenziali di margini lodo con l'agricoltura convenzionale (baseline) sarebbero ancor più elevati.

In allegato sono disponibili i conti colturali utilizzati come base per il calcolo degli aiuti descritto di seguito ed inoltre si riporta una tabella riassuntiva nella quale viene indicato per ciascun impegno agroambientale la baseline di riferimento (condizionalità e requisiti minimi) e la sua correlazione con i conti colturali per evidenziare i mancati redditi ed i costi aggiuntivi che l'applicazione degli stessi comporta.

GRUPPO OMOGENEO "A"

Composto da:

- **CEREALI** : Frumento duro e tenero, altro frumento (grano e frumento segalato), Orzo, Segale, Avena, Grano saraceno, Miglio e Scagliola, Farro, Sorgo.
- **SEMI OLEOSI**: Colza, Ravizzone, Girasole, Soia.
- **PIANTE PROTEICHE**: Piselli, Fave e favette, Lupini dolci.
- **FORAGGERE**: Erba medica trifoglio, Sulla, Lupinella, Erbaio di graminacee, Erbaio di leguminose, Erbaio misto ed altre foraggiere avvicendate
- **PIANTE OLEIFERE**: arachidi, ricino

Calcolo del differenziale di reddito

<i>Tipologia colturale</i>	<i>Baseline</i>	<i>Biologico</i>	<i>Differenziale Reddito/ha</i>	<i>Coefficienti di ponderazione</i>	<i>Differenziale di reddito medio</i>
<i>Frumento duro</i>	<i>279</i>	<i>99</i>	<i>180</i>	<i>0,96</i>	<i>180,56</i>
<i>Girasole</i>	<i>223</i>	<i>29</i>	<i>194</i>	<i>0,04</i>	

Calcolo dei premi

Il risultato che scaturisce dal procedimento analitico adottato per la quantificazione dell'aiuto è relativo all'ipotesi di introduzione ex-novo dell'impegno. Sulla base dei calcoli effettuati e del differenziale medio di reddito identificato tra le due tecniche di produzione, per il gruppo omogeneo A il premio è stato fissato a € 165/ha

Nel caso di mantenimento del metodo di produzione biologica, il premio così ottenuto è stato ridotto in considerazione delle minori difficoltà di adattamento dell'azienda in quanto già nel sistema delle produzioni biologiche a seguito dell'adesione alla precedente programmazione. Il premio annuale è pari a € 150/ha.

Si evidenzia che per quanto concerne l'aiuto da corrispondere ai prati, prati-pascoli e pascoli permanenti non avvicendati, comunque subordinato alla presenza di bestiame aziendale, in aree ricadenti in siti della Rete Natura 2000, viene ridotto di una percentuale stimata pari di circa il 20%, in quanto in tali aree la baseline di riferimento si attesta ad un livello più alto in ragione degli obblighi derivanti dal rispetto delle misure di conservazione (DGR 533/2006) vigenti in tali zone.

GRUPPO OMOGENEO "B"

Composto da:

- **CEREALI:** Mais.
- **COLTURE INDUSTRIALI:** Barbabietola, Pomodoro, Tabacco, Patata, Pianta da fibra (Canapa ecc.).
- **PIANTE OFFICINALI ED AROMATICHE:** secondo classificazione tassonomica.

Calcolo del differenziale di reddito

<i>Tipologia colturale</i>	<i>Baseline</i>	<i>Biologico</i>	<i>Differenziale Reddito/ha</i>	<i>Coefficienti di ponderazione</i>	<i>Differenziale di reddito medio</i>
<i>Pomodoro</i>	<i>1492</i>	<i>1027,5</i>	<i>464,5</i>	<i>0,09</i>	<i>377,23</i>
<i>Mais</i>	<i>523</i>	<i>154</i>	<i>369</i>	<i>0,91</i>	

Calcolo dei premi

Sulla base dei calcoli effettuati e del differenziale medio di reddito identificato tra le due tecniche di produzione, per il gruppo omogeneo B il premio è stato fissato a € 330 per ettaro nel caso di introduzione del metodo di produzione biologica ed un premio di € 300 ad ettaro nel caso di mantenimento dello stesso.

GRUPPO OMOGENEO "C"

Composto da:

- Colture orticole in pieno campo e protette e piccoli frutti.

Calcolo del differenziale di reddito

<i>Tipologia colturale</i>	<i>Baseline</i>	<i>Biologico</i>	<i>Differenziale Reddito/ha</i>	<i>Coefficienti di ponderazione</i>	<i>Differenziale di reddito medio</i>
<i>Finocchio</i>	<i>5228</i>	<i>4485</i>	<i>743</i>	<i>0,33</i>	<i>846,19</i>
<i>Insalata</i>	<i>7159</i>	<i>6261</i>	<i>898</i>	<i>0,67</i>	

Calcolo dei premi

Sulla base dei calcoli effettuati e del differenziale medio di reddito identificato tra le due tecniche di produzione, per il gruppo omogeneo C il premio è stato fissato a € 600 per ettaro nel caso di introduzione del metodo di produzione biologica ed un premio di € 550 ad ettaro nel caso di mantenimento dello stesso.

Sulla base dei calcoli effettuati e del differenziale medio di reddito identificato tra le due tecniche di produzione, il premio è stabilito per il gruppo omogeneo C un premio di € 500/ha nel caso di introduzione del metodo di produzione integrata ed un premio di € 460/ha nel caso di mantenimento dello stesso.

GRUPPO OMOGENEO “D”

Composto da:

- Actinidia, Olivo, Albicocco, Ciliegio.

Calcolo del differenziale di reddito

<i>Tipologia colturale</i>	<i>Baseline</i>	<i>Biologico</i>	<i>Differenziale Reddito/ha</i>	<i>Coefficienti di ponderazione</i>	<i>Differenziale di reddito medio</i>
<i>Actinidia</i>	<i>3601</i>	<i>3138</i>	<i>463</i>	<i>0,08</i>	<i>426,03</i>
<i>Olivo</i>	<i>1043</i>	<i>620</i>	<i>423</i>	<i>0,92</i>	

Calcolo dei premi

Sulla base dei calcoli effettuati e del differenziale medio di reddito identificato tra le due tecniche di produzione, per il gruppo omogeneo D il premio è stato fissato a € 390 per ettaro nel caso di introduzione del metodo di produzione biologica ed un premio di € 355 ad ettaro nel caso di mantenimento dello stesso.

GRUPPO OMOGENEO “E”

Composto da:

- Nocciolo, Vite da tavola e da vino, Pesco, Melo; Pero, Susino, Agrumi.

Calcolo del differenziale di reddito

<i>Tipologia colturale</i>	<i>Baseline</i>	<i>Biologico</i>	<i>Differenziale Reddito/ha</i>	<i>Coefficienti di ponderazione</i>	<i>Differenziale di reddito medio</i>
<i>Vite DOC</i>	<i>1926</i>	<i>1088</i>	<i>838</i>	<i>0,60</i>	<i>823,10</i>
<i>Nocciolo</i>	<i>1623</i>	<i>822</i>	<i>801</i>	<i>0,40</i>	

Calcolo dei premi

Sulla base dei calcoli effettuati e del differenziale medio di reddito identificato tra le due tecniche di produzione, per il gruppo omogeneo E il premio è stato fissato a € 770 per ettaro nel caso di introduzione del metodo di produzione biologica ed un premio di € 695 ad ettaro nel caso di mantenimento dello stesso.

GRUPPO OMOGENEO “F”

Composto da:

- Castagno da frutto, noce da frutto.

Calcolo del differenziale di reddito

<i>Tipologia colturale</i>	<i>Baseline</i>	<i>Biologico</i>	<i>Differenziale Reddito/ha</i>	<i>Coefficienti di ponderazione</i>	<i>Differenziale di reddito medio</i>
Castagno	2015	1656	359	1,00	359,00

Calcolo dei premi

Sulla base dei calcoli effettuati e del differenziale medio di reddito identificato tra le due tecniche di produzione, per il gruppo omogeneo F il premio è stato fissato a € 320 per ettaro nel caso di introduzione del metodo di produzione biologica ed un premio di € 290 ad ettaro nel caso di mantenimento dello stesso.

Quadro riassuntivo dei premi per gruppo omogeneo

	<i>Premio Mantenimento</i>	<i>Premio Introduzione</i>
GRUPPO A	150	165
GRUPPO B	300	330
GRUPPO C	550	600
GRUPPO D	355	390
GRUPPO E	695	770
GRUPPO F	290	320

Le economie di scala che si realizzano nella fase applicativa dell'azione comportano, a livello aziendale, una riduzione dei costi aggiuntivi direttamente proporzionale all'aumento della superficie agricola impegnata. Sono, pertanto, fissati dei coefficienti di regressione che, correlati a scaglioni di ampiezza predefiniti, dovranno essere utilizzati per il calcolo della riduzione percentuale dell'aiuto complessivo erogabile a favore dell'azienda.

La modulazione dei coefficienti di regressione è quella riportata nel prospetto che segue:

<i>SCAGLIONE</i>	<i>Coefficiente di regressione</i>
<i>Sino a 50 ettari</i>	0
<i>da 50,01 a 100 ettari</i>	-15%
<i>da 100,01 a 150 ettari</i>	-20%
<i>da 150,01 a 200 ettari</i>	-25%
<i>Oltre 200,01 ettari</i>	-30%

L'applicazione del coefficiente di regressione comporta una riduzione percentuale dell'aiuto da calcolarsi in funzione dello scaglione di riferimento.

AZIONE 2 – Misura 214 AGRICOLTURA BIOLOGICA

	Impegni agroambientali aggiuntivi rispetto alla baseline			Requisiti minimi di baseline pertinenti agli impegni dell'Azione 2			
PRATICA	Riferimento per il calcolo degli aiuti	Impegno agroambientale dell'azione preso a riferimento nel calcolo della giustificazione degli aiuti e che determina maggiori costi o perdite di reddito	Costi aggiuntivi e/o mancati redditi derivanti dagli impegni	Condizionalità: Condizioni di Gestione Obbligatorie (CGO) Norme di Buona Conduzione Agronomica e Ambientale (BCAA) del terreno	Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari	Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti	Pratica agricola consueta
DIFESA FITOSANITARIA	A	uso dei prodotti fitosanitari previsti nell'Al.II/B del REG.2092/91/CE e sue s.m.i.	Maggiori costi derivanti dall'impiego di principi attivi più selettivi e costosi e mancati redditi derivanti da minori rese non compensate dal maggior prezzo di vendita .	DM n.13286 del 18.10.2007 - Atto B9 Dir.91/414/CE Uso di prodotti fitosanitari autorizzati			La difesa fitosanitaria prevede, in via ordinaria, l'applicazione della c.d. "lotta a calendario" basata sull'utilizzo di prodotti ad elevata tossicità, più economici rispetto a quelli di cui ne è consentito l'uso nella produzione biologica.
FERTILIZZAZIONE	B	Uso di prodotti fertilizzanti previsti nell'Al.II/A del REG.2092/91/CE e sue s.m.i.		Atto A4-Direttiva 91/676/CE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati proveniente da fonti agricole; Programma di azione regionale. Obbligo, a seconda della tipologia aziendale, di redigere il Piano di Utilizzazione Agronomica o il Piano di Fertilizzazione azotata.		Il DM 7/04/06 stabilisce la quantità massima di apporto di azoto da effluenti zootecnici.	Le fertilizzazioni sono effettuate, in via ordinaria, senza alcun ricorso a strumenti analitici per la conoscenza delle caratteristiche fisico-chimiche del suolo ed, inoltre, la determinazione dei dosaggi da utilizzare sono esclusivamente il risultato di conoscenze empiriche
	D	Campionamento ed analisi chimico-fisiche del terreno per verificare il livello di fertilità del terreno	Maggiori costi dovuti al campionamento e all'effettuazione di analisi chimico-fisiche del terreno nonché alla predisposizione di piano di fertilizzazione. Mancati redditi, dovuti a minori rese non compensate dal maggior prezzo di vendita	Atto A4 La direttiva 91/676/CE - del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati proveniente da fonti agricole non prevede tale obbligo		DM 7/04/06, art. 10 Per le aziende situate al di fuori delle ZVN, la quantità di effluenti di allevamento da distribuire e frazionare deve tener conto dei fabbisogni delle colture, del loro ritmo di assorbimento e delle precedenti colture	La fertilizzazione usualmente praticata prevede delle dosi di concimazione e delle epoche di distribuzione variabili in funzione delle diverse coltivazioni. Nella tabella A allegata sono riportati, in via indicativa, le dosi di azoto usualmente utilizzate nella concimazione che evidenziano, come la pratica consueta preveda, in taluni casi, somministrazioni di fertilizzanti al di sotto delle soglie massime consentite.
	E	obbligo di presentare un piano di fertilizzazione redatto in base al bilancio tra le asportazioni e la disponibilità di elementi nutritivi		Dir. 91/676/CE - Atto A4 del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati proveniente da fonti agricole Obbligo, a seconda della tipologia aziendale, di redigere il Piano di Utilizzazione Agronomica o il Piano di Fertilizzazione azotata Programma di azione, in attuazione del Dm 7/04/06)		D.G.R. n. Del (Programma di azione in attuazione del DM 7/04/06) per le aziende situate al di fuori delle ZVN, redazione di un Piano di Fertilizzazione Azotata	
ADEMPIMENTI PER LA GESTIONE AZIENDALE	E	Il beneficiario è tenuto a compilare i registri aziendali previsti dal sistema di certificazione delle produzioni biologiche (D.lgs. 220/95)	Maggiori costi nella gestione aziendale derivanti dalle rilevazioni e registrazioni per gli interventi di difesa fitosanitaria, nonché per la tenuta dei registri aziendali previsti dal sistema di certificazione	Atto B9 Dir.91/414/CE del Consiglio concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari- DPR n 290/02 art 42, comma 3, lettera b Compilazione del "quaderno di campagna"			

AZIONE 214.3 – Gestione del suolo

La presente azione persegue prioritariamente gli obiettivi di limitare i fenomeni erosivi nei terreni con forte pendenza, nonché di favorire l'introduzione di tecniche colturali volte ad incrementare la fertilità del suolo.

Ai fini della giustificazione del premio sono state considerate esclusivamente le variazioni nelle voci di costo, non essendo evidente alcuna modifica specifica sul fronte delle entrate aziendali in conseguenza dell'adesione alla presente azione.

La azione si articola in due tipologie di intervento: a) inerbimento permanente negli impianti arborei e b) mantenimento di una vegetazione di copertura nel periodo autunno invernale, di maggiore piovosità.

La metodologia di calcolo non genera sovracompensazioni in quanto le condizioni di impegno previste dall'azione non comportano differenziazioni significative, né in funzione dell'ambito territoriale di applicazione, né nella tipologia di intervento. Ciò anche nella considerazione che la vegetazione di copertura (cover crops) viene praticata esclusivamente nei terreni in pendenza tipici delle zone collinari e montane e l'inerbimento è svolto con tecniche analoghe che prescindono dalla tipologia colturale e dal territorio di intervento.

a) Inerbimento impianti arborei**CALCOLO DEL DIFFERENZIALE DI REDDITO**

Ai fini della quantificazione del premio, sono stati considerati i costi aggiuntivi derivanti dalla introduzione dell'inerbimento nella tecnica di coltivazione degli impianti arborei ed in particolare quelli relativi all'acquisto delle sementi ed all'esecuzione delle lavorazioni necessarie per l'impianto ed il mantenimento del cotico erboso.

Per la quantificazione dell'aiuto si è individuato il differenziale che scaturisce dal confronto tra la tecnica ordinaria (baseline di riferimento, ivi comprese le pratiche agricole consuete), basata sulla effettuazione di lavorazioni nelle interfile e lungo le file, con l'introduzione della tecnica dell'inerbimento. Sono stati definiti, in particolare i costi aggiuntivi derivanti dalle operazioni colturali necessarie per la semina, l'impianto ed il mantenimento del cotico erboso..

Per la quantificazione delle voci di costo si è tenuto conto dei dati INEA e di altre rilevazioni statistiche, anche comparate con le informazioni utilizzate nella precedente fase programmatoria (misura III.1- azione F3).

PROSPETTO GIUSTIFICATIVO ANALITICO DEI COSTI

OPERAZIONE COLTURALE	Baseline €/ha	Impegno agroambientale €/ha	Differenziale di costi €/ha
Lavorazioni del terreno nell'interfila	198		-198
Lavorazioni del terreno lungo la fila	124		-124
Falciature/Trinciature nell'interfila		235	235
Falciature/Trinciature lungo la fila		187	187
Sementi (acquisto per impianto)		34	34
Costi aggiuntivi	322	456	134

CALCOLO DEI PREMI

Sulla base dei maggiori costi sopra riportati si è provveduto a calcolare il premio, per approssimazione, pari a **€ 100 /ha.**

b) Vegetazione di copertura (cover crops)CALCOLO DEL DIFFERENZIALE DI REDDITO

Per il calcolo del premio, sono stati considerati i costi aggiuntivi derivanti dalla effettuazione delle operazioni colturali necessarie per garantire, in terreni seminativi avvicendati, l'impianto ed il mantenimento della copertura vegetale (cover crops). In particolare si è tenuto conto dell'acquisto di sementi, della esecuzione delle lavorazioni necessarie per l'impianto ed il mantenimento del cotico erboso, nonché del rischio conseguente ad un ritardo dell'operazione di semina della coltura successiva a seguito del rispetto del vincolo previsto dalla presente azione ovvero del divieto di lavorazione del terreno prima del 15 marzo successivo alla raccolta della coltura. Il costo di rischio viene calcolato esclusivamente nel caso in cui la coltura che segue la vegetazione di copertura (cover crops) sia una coltura a semina primaverile-estivo, con esclusione quindi delle colture autunno-vernine (frumento duro, frumento tenero, avena, orzo, triticale, erbai, ecc.) che prevedono un periodo di semina temporalmente distante dal 15 marzo e quindi con un rischio pressoché nullo di essere compromesse da eventuali ritardi nelle lavorazioni.

Per la quantificazione delle voci di costo si è tenuto conto dei dati INEA e di altre rilevazioni statistiche, per taluni dati si è provveduto, inoltre, a valutazioni di tipo estimativo.

PROSPETTO GIUSTIFICATIVO ANALITICO DEI COSTI

OPERAZIONE COLTURALE	Costo aggiuntivo €/HA
Lavorazioni del terreno	50
Costo sementi	60
Costo di rischio	58
Totale	168

CALCOLO DEI PREMI

Sulla base dei maggiori costi sopra riportati si è provveduto a calcolare il premio, per approssimazione, pari a **€ 150 /ha.**, ridotto a 100 euro/ha nel caso in cui la coltura che segue la "cover crops" sia una coltura autunno-vernina

Prospetto riassuntivo

Tipologia d'intervento	PREMIO €/ha
214.3.a – Inerbimento	100
214.1.b – Vegetazione di copertura	150 (*)

(*) ridotto a 100 nel caso che la "cover crops" sia seguita da una coltura autunno-vernina

La misura è applicabile anche in combinazione con le azioni 214.1 e 214.2 ed in tal caso è prevista una riduzione del premio pari al 20%. Ciò in quanto l'inerbimento per gli impianti arborei, come anche le cover-crops per i seminativi avvicendati, comportano, oltre alla riduzione dei fenomeni erosivi, un miglioramento delle condizioni fisiche e chimiche del suolo, che comportano minori fabbisogni di apporti esterni di elementi nutritivi.

Le economie di scala che si realizzano nella fase applicativa dell'azione comportano, a livello aziendale, una riduzione dei costi aggiuntivi direttamente proporzionale all'aumento della superficie agricola impegnata. Sono, pertanto, fissati dei coefficienti di regressione che, correlati a scaglioni di ampiezza predefiniti, dovranno essere utilizzati per il calcolo della riduzione percentuale dell'aiuto complessivo erogabile a favore dell'azienda.

La modulazione dei coefficienti di regressione è quella riportata nel prospetto che segue:

SCAGLIONE	Coefficiente di regressione
<i>Sino a 50 ettari</i>	0
<i>da 50,01 a 100 ettari</i>	-15%
<i>da 100,01 a 150 ettari</i>	-20%
<i>da 150,01 a 200 ettari</i>	-25%
<i>Oltre 200,01 ettari</i>	-30%

L'applicazione del coefficiente di regressione comporta una riduzione percentuale dell'aiuto da calcolarsi in funzione dello scaglione di riferimento.

AZIONE 3 – Misura 214 GESTIONE DEL SUOLO

	Impegni agroambientali aggiuntivi rispetto alla baseline		Requisiti minimi di baseline pertinenti agli impegni dell'Azione 3			
PRATICA	Impegno agroambientale dell'azione preso a riferimento nel calcolo della giustificazione degli aiuti e che determina maggiori costi o perdite di reddito	Costi aggiuntivi e/o mancati redditi derivanti dagli impegni	Condizionalità: Condizioni di Gestione Obbligatorie (CGO) Norme di Buona Conduzione Agronomica e Ambientale (BCAA) del terreno	Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari	Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti	Pratica agricola consueta
A) INERBIMENTO IMPIANTI ARBOREI - (superfici arborate)						
INERBIMENTO	mantenimento di un cotico erboso permanente, da realizzarsi con la semina di coltivazioni monifite o di miscugli o tramite la gestione della vegetazione spontanea, con l'obbligo di garantire la completa copertura della superficie assoggettata ad impegno, sia nelle interfile che sulla fila	Costi aggiuntivi derivanti dalla semina e dal mantenimento del cotico erboso	DM n.13286 del 18.10.2007 - Atto A 4 direttiva 91/676/CE - DM 7/04/06 stabilisce che, nei suoli soggetti a forte erosione, in caso di utilizzazione agronomica degli effluenti al di fuori del periodo di durata della coltura principale, deve essere garantita la copertura dei suoli tramite vegetazione spontanea, colture intercalari o colture di copertura. Altresì, è obbligatoria una copertura vegetale permanente, anche spontanea, nelle fasce di divieto di utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici.			Nella regione la pratica consueta prevede l'effettuazione di lavorazioni per la gestione del suolo, mentre per il controllo delle erbe infestanti, soprattutto tra le file, è usualmente previsto il ricorso al diserbo chimico.
	divieto di utilizzare diserbanti chimici	l'impegno non comporta costi aggiuntivi	Atto B9 Dir.91/414/CE del Consiglio concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari Uso di prodotti fitosanitari autorizzati			
B) VEGETAZIONE DI COPERTURA - (superfici a seminativo)						
VEGETAZIONE DI COPERTURA	Mantenimento di un'ideale copertura vegetale anche mediante inerimento spontaneo da realizzarsi attraverso la semina o la non lavorazione della vegetazione spontanea nascente sui residui della coltura precedente. La copertura vegetale del terreno dovrà essere garantita per un periodo significativo, in particolare almeno nel periodo 15 settembre – 15 marzo	Costi aggiuntivi derivanti dalla semina e dal mantenimento del cotico erboso. Nel calcolo del premio è stato considerato, oltre ai costi reali sostenuti, il rischio derivante dal ritardo delle operazioni di semina della coltura successiva e quantificato come costo di rischio	Atto A4 Dir.91/676/CE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati proveniente da fonti agricole. Norma 1.1 Interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio. Norma 4.2 Gestione delle superfici ritirate dalla produzione.			La pratica consueta prevede l'effettuazione di lavorazioni, in genere l'aratura profonda eseguita a ridosso della raccolta della coltura precedente e di lavorazioni superficiali per la preparazione del terreno prima della semina della coltura successiva.
	Le lavorazioni preparatorie alla semina della coltura successiva non potranno avvenire prima del 15 marzo successivo alla raccolta della coltura precedente		D.M. n. 13286 del 18.10.2007- Norma 3.1 Difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali e l'uso adeguato delle macchine. Esecuzione delle lavorazioni del terreno in condizioni di umidità e con modalità d'uso delle macchine tali da evitare il deterioramento della struttura del suolo Buone condizioni agronomiche ed ambientali			
	Non effettuare nel periodo di copertura vegetale alcuna concimazione azotata	l'impegno non comporta costi aggiuntivi	Atto A4- Dir. 91/676/CE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati proveniente da fonti agricole;Programma di azione, in attuazione del Dm 7/04/06. La suddetta normativa fissa i limiti massimi di azoto proveniente da effluenti zootecnici pari a 170 Kg per ettaro e per anno all'interno delle zone vulnerabili ai nitrati.		Il DM 7/04/06, all'art.10, fissa il limite massimo ammissibile di azoto proveniente da effluenti zootecnici pari a 340 Kg per ettaro e per anno, all'interno delle zone ordinarie.	
	Interrare i residui della vegetazione al termine del periodo di copertura	l'impegno non comporta costi aggiuntivi	D.M. n. 13286 del 18.10.2007- Norma 2.1 Gestione delle stoppie e dei residui colturali			

AZIONE 214.4 “Conversione dei seminativi in prati, prati-pascoli e pascoli”

La presente azione, intesa a favorire la conversione dei seminativi in prati, prati-pascoli e pascoli permanenti, è finalizzata a perseguire in via prioritaria gli obiettivi di preservare la conservazione del paesaggio e di salvaguardare la qualità delle acque superficiali e sotterranee, attraverso l'introduzione di sistemi di coltivazione caratterizzati da ridotti apporti di input chimici.

Per la giustificazione del premio sono stati considerati i mancati redditi derivanti dalla differenza tra il margine lordo medio di una rotazione colturale ordinariamente diffuso nei territori regionali, individuati tra quelli che meglio si adattano all'applicazione della presente azione e comunque molto più rigoroso della disposizione prevista nell'ambito delle BCAA in materia di avvicendamenti rotazioni colturali, con il margine lordo di un prato permanente.

Ai fini della quantificazione dell'aiuto è stato ipotizzato un ordinamento colturale (ex-ante) così articolato: cereale vernino, mais, erbaio misto. Tali colture risultano essere, a livello regionale, quelle maggiormente diffuse in termini di superficie investita rispetto alla SAU totale

Si vuole evidenziare che le condizioni e gli obblighi previsti dalla presente azione sono per il beneficiario molto più impegnativi rispetto a quelli della precedente programmazione (misura III.1 – azione F.4), tenuto conto che nella impostazione attuale è consentita esclusivamente la conversione con prati e pascoli permanenti non inclusi nell'avvicendamento colturale. Ciò spiega anche l'identificazione di un differenziale di margine lordo maggiore rispetto a quanto previsto nella passata programmazione, fermo restando che il premio riconosciuto con la presente azione non ha subito incrementi significativi.

Questa metodologia di calcolo ed in particolare il differenziale di margine lordo che scaturisce dal confronto tra la situazione ex-ante (avvicendamento colturale) con quella ex-post (prato stabile) è tale da non generare sovracompensazioni.

I costi di transazione inerenti l'applicazione dell'azione, comunque di entità poco rilevante, non sono stati presi in considerazione nel computo dell'aiuto in quanto il differenziale di margine lordo, calcolato al netto di tali costi, giustifica ampiamente l'entità del premio stabilito

CALCOLO DEL DIFFERENZIALE DI REDDITO

TIPOLOGIA COLTURALE	Baseline €/ha	Margine lordo medio avvicendamento €/ha	Margine lordo prato stabile €/ha	Differenziale margine lordo €/ha
Cereali vernini	279	417	100	317
Mais	523			
Erbaio misto	448			

CALCOLO DEI PREMI

Sulla base del differenziale di margine lordo sopra identificato, il premio per la conversione dei seminativi in prati, prati-pascoli e pascoli permanenti è stato quantificato per approssimazione in € 300/ha.

AZIONE 4 – Misura 214 CONVERSIONE DEI SEMINATIVI IN PRATI, PRATI-PASCOLI E PASCOLI

	Impegni agroambientali aggiuntivi rispetto alla baseline		Requisiti minimi di baseline pertinenti agli impegni dell'Azione 4			
PRATICA	Impegno agroambientale dell'azione preso a riferimento nel calcolo della giustificazione degli aiuti e che determina maggiori costi o perdite di reddito	Costi aggiuntivi e/o mancati redditi derivanti dagli impegni	Condizionalità: Condizioni di Gestione Obbligatorie (CGO) Norme di Buona Conduzione Agronomica e Ambientale (BCAA) del terreno	Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari	Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti	Pratica agricola consueta
CONVERSIONE DEL SEMINATIVO	Conversione di seminativi in prati, prati-pascoli e pascoli permanenti, per l'intera durata settennale dell'impegno; pertanto, nel settennio di riferimento, la superficie convertita non potrà essere inclusa nelle ordinarie rotazioni colturali praticati in azienda.	Per il calcolo dei premi si è tenuto conto dei mancati redditi derivanti dalla conversione del seminativo ed in particolare del differenziale che sussiste tra il reddito medio derivante da un ordinamento colturale con avvicendamenti di colture seminative e la coltivazione di foraggiere permanenti	D.M. n. 13286 del 18.10.2007 Norma 4.1 Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali- Protezione del pascolo permanente: divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente, a norma dell'art.4 del Reg. CE 796/04;divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, di cui al Dir. 92/43/CE e 79/409/CE, salvo diversa prescrizione dell'Autorità di gestione			I terreni avvicendati sono, nella pratica consueta, coltivati con colture seminative in rotazione, in quanto più remunerative e meglio adattabili alle diverse condizioni di mercato rispetto alle colture foraggiere permanenti.
	Divieto di impiego di fertilizzanti, dissecanti e prodotti fitosanitari	Tali impegni agroambientali non sono stati considerati per il calcolo dei premi.	Atto B9 Dir.91/414/CE del Consiglio concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari: Uso di prodotti fitosanitari autorizzati			
	Obbligo di effettuare il pascolamento e/o eseguire degli interventi di fienagione, raccolta e stoccaggio del foraggio		D.M. n. del Norma 4.1- Protezione del pascolo permanente: esclusione di lavorazione del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o all'infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque. Tale norma, pertanto non esclude il ricorso ad operazioni finalizzate alla gestione attiva della copertura vegetale. Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali			
	divieto di irrigazione		D.M. n. 13286 del 18.10.2007 Norma 3.1 Difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali-			
	Impegno di mantenere un carico di bestiame, per ettaro di superficie riconvertita da calcolarsi su un periodo di 12 mesi, minimo di 0.5 UBA/HA e non superiore a 2 UBA/superficie foraggera		D.M. n. 13286 del 18.10.2007 Norma 4.1 Protezione del pascolo permanente: rispetto della densità massima di bestiame per ettaro di pascolo permanente: il carico massimo non può essere superiore a 4 UBA/ha, mentre il carico minimo, limitatamente alle superfici a pascolo magro, non inferiore a 0,2 UBA/ha. Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali			

AZIONE 214.5 “Miglioramento ambientale e conservazione del paesaggio rurale”

La presente azione ha come obiettivo prioritario la valorizzazione delle risorse naturali attraverso la realizzazione di interventi di manutenzione di siepi cespugliate e arboree, di boschetti e di altri elementi dell’agroecosistema. Altresì si propone di ridurre la lisciviazione dei nitrati nelle falde acquifere.

Ai fini della valutazione della congruità del premio si è fatto riferimento ai costi aggiuntivi sostenuti per il rispetto degli impegni previsti dall’azione, non compensati da maggiori entrate.

La presente azione era già prevista nel precedente periodo di programmazione e, pertanto, viene riproposta la medesima metodologia utilizzata per la giustificazione dell’aiuto. Si è provveduto ad un aggiornamento delle voci di costo e ad effettuare alcuni aggiustamenti in ragione dei correttivi ed alle integrazioni apportati all’azione, nonché dell’evoluzione del quadro normativo di riferimento ed in particolare della introduzione del regime di condizionalità.

CALCOLO DEI MANCATI REDDITI E DEI COSTI AGGIUNTIVI

⇒ L’azione prevede, **nei punti da 1 a 4**, il mantenimento di siepi cespugliate e/o arboree, di alberi sparsi, o in filare, o a “macchie di campo”, di boschetti, nonché delle fasce inerbite, di siepi o di alberate a ridosso della viabilità podereale.

Per il calcolo dell’aiuto dei suddetti interventi, tra loro analoghi, si è fatto riferimento ai costi connessi alla manutenzione di una siepe e della relativa fascia di rispetto. Si è ipotizzata la manutenzione di una siepe arbustiva di 75 metri di lunghezza e 1 m di larghezza con un’area di rispetto di 1,50 m per ogni lato. Il totale quindi della superficie eleggibile risulta essere di 300 m².

PROSPETTO GIUSTIFICATIVO ANALITICO DEI COSTI

OPERAZIONE COLTURALE	FABBISOGNO E COSTO UNITARIO	COSTI €/300 mq
Manutenzione siepe (ripulitura, potatura ecc.)	4 ore/anno * 10,20 €/ora	40,80
Mantenimento superficie relativa all'area di rispetto (sfalcatura erbe spontanee, lavorazione del terreno, etc.)	2,5 ore/anno * 10,20 €/ora	25,50
Totale costi		66,30

I costi di transazione inerenti l’applicazione dell’azione, comunque di entità poco rilevante, non sono stati presi in considerazione nel computo dell’aiuto in quanto l’ammontare dei costi sostenuti per lo svolgimento delle operazioni di manutenzione sono sufficienti a giustificare l’entità dell’aiuto da corrispondere.

CALCOLO DEI PREMI

Il totale delle spese sostenute per 300 mq di siepe e della fascia di rispetto risulta essere pari a € 66,30, corrispondenti a 0,22 euro/ mq. Il premio, per approssimazione, è stato quantificato a € **0,20/mq**.

⇒ **L'azione, nei punti 5 e 6** prevede la conservazione e la rinaturalizzazione di stagni, laghetti, risorgive ed il recupero e la manutenzione di una fascia di rispetto circostante fontanili o punti di abbeveraggio del bestiame.

Per il calcolo dell'aiuto, si è fatto riferimento ai costi aggiuntivi derivanti dalle operazioni di manutenzione che l'agricoltore è tenuto a svolgere sul sito e sulla relativa fascia di rispetto, in ottemperanza a quanto previsto dall'azione. Sono state prese a riferimento le operazioni di manutenzione del sito (fontanile o punto di abbeveraggio) e delle operazioni di sfalcio e ripulitura della fascia di rispetto ipotizzando una superficie complessiva della stessa pari 400 mq, che rappresenta l'estensione massima consentita dall'azione.

PROSPETTO GIUSTIFICATIVO ANALITICO DEI COSTI

OPERAZIONE COLTURALE	FABBISOGNO E COSTI UNITARI	COSTI €/400mq
Manutenzione e ripulitura di stagni, laghetti e risorgive	5 ore/anno * 10,20 €	51,00
Operazioni connesse alla manutenzione della superficie relativa all'area di rispetto (sfalcatura erbe spontanee, lavorazione del terreno, etc.)	1.5 ore/anno * 10,20 €	15,30
Risultato costi		66,4

I costi di transazione inerenti l'applicazione dell'azione, comunque di entità poco rilevante, non sono stati presi in considerazione nel computo dell'aiuto in quanto l'ammontare dei costi sostenuti per lo svolgimento delle operazioni di manutenzione sono sufficienti a giustificare l'entità dell'aiuto da corrispondere.

CALCOLO DEI PREMI

Il totale delle spese sostenute per la manutenzione del sito e della relativa fascia di rispetto di 400 mq risulta essere pari a € 66,40 corrispondenti a 0,166 euro/ mq . Il premio, per approssimazione, è stato ricondotto a **€ 0,15/mq**.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEGLI AIUTI DELL'AZIONE 214.5

	PREMIO €/mq
214.5. – Punti dal 1 al 4	0,20
214.5 – punti 5 e 6	0.15

AZIONE 5 – Misura 214 MIGLIORAMENTO AMBIENTALE E CONSERVAZIONE DEL PAESAGGIO RURALE

Impegni agroambientali aggiuntivi rispetto alla baseline		Requisiti minimi di baseline pertinenti agli impegni dell'Azione 5			
Impegno agroambientale dell'azione preso a riferimento nel calcolo della giustificazione degli aiuti e che determina maggiori costi o perdite di reddito	Costi aggiuntivi e/o mancati redditi derivanti dagli impegni	Condizionalità: Condizioni di Gestione Obbligatorie (CGO) Norme di Buona Condizione Agronomica e Ambientale (BCAA) del terreno	Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari	Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti	Pratica agricola consueta
Mantenimento di siepi cespugliate e/o arboree	Maggiori costi derivanti dagli interventi colturali necessari per la manutenzione delle superfici arborate	Atto A1- Dir 79/409/CE Per i siti di Natura 2000 concernente la conservazione degli uccelli selvatici ; Atto A5 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica			A livello regionale sono diffuse e largamente praticate tecniche e sistemi di coltivazione intensivi che comportano una pressione negativa sugli elementi dell'agrosistema e del paesaggio, tale da provocarne una costante riduzione, sino alla scomparsa. Laddove tali elementi sono ancora presenti la pratica ordinaria non prevede razionali ed adeguati interventi di manutenzione e la creazione ed il mantenimento di fasce di rispetto
mantenimento di alberi sparsi, o in filare, o a "macchie di campo".		D.M. n. 13286 del 18.10.2007 Norma 4.4 , parte 2, mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio. Atti A1 e A5 per i siti di Natura 2000 Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali.			
mantenimento- di boschetti		D.M. n. 13286 del 18.10.2007- Norma 4.4 , parte 2, mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio. Atti A1 e A5 per i siti di Natura 2000 Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali			
mantenimento di fasce inerbiti, di siepi o di alberate ai lati delle strade poderali, con funzioni di rifugio per la fauna selvatica, nonché di scoline. Gli interventi dovranno essere effettuati con piante autoctone, utilizzando esclusivamente le essenze botaniche riportate nell'elenco allegato	Costi aggiuntivi per la manutenzione delle fasce inerbiti	Atto A5- Dir.92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatiche per i siti della Natura 2000 e Atto A1 Dir 79/409/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici D.M. n. del Norma 4.4 Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio. Norma 3.1 Difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali.			
conservazione e rinaturalizzazione di <u>stagni, laghetti, risorgive</u> . Sono eleggibili le superfici occupate da bacini naturali o seminaturali di acqua stagnante o da sorgenti naturali di acque freatiche o artesiane. Oltre alla superficie effettivamente occupata va inclusa una fascia di rispetto di almeno 4 metri lungo l'intero perimetro	Maggiori costi derivanti dalle operazioni colturali per la manutenzione degli elementi caratteristici dell'agrosistema e delle relative aree di rispetto	Atto A1- Dir 79/409/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici prevede il divieto di eliminare gli elementi naturali e semi naturali tradizionali degli agroecosistemi quali stagni, maceri, siepi, filari, canneti, risorgive, fontanili, piantate e boschetti. Atto A5 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica D. M. n. 13286 del 18.10.2007 - Norma 4.4 divieto di eliminazione dei terrazzamenti e di effettuazione di livellamenti non autorizzati			
recupero e manutenzione di una fascia di rispetto circostante fontanili o punti di abbeveraggio del bestiame estesa al massimo 400 mq lungo l'intero perimetro del sito, per garantire la migliore qualità possibile dell'acqua di abbeverata in entrata e dell'acqua di deflusso, con specifica indicazione degli interventi a farsi finalizzati alla preservazione della qualità dell'acqua		D.M. n. 13286 del 18.10.2007- Norma 4.1 Protezione del pascolo permanente: esclusione delle lavorazioni del terreno, fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o all'infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque. Buone condizioni agronomiche ed ambientali			

AZIONE 214.6 “Coltivazioni a perdere”

La presente azione persegue l’obiettivo di tutelare la fauna selvatica supportandone l’alimentazione attraverso la coltivazione di specie agrarie mantenute in campo. Contribuisce inoltre alla salvaguardia della biodiversità agraria animale e vegetale.

Ai fini della valutazione della congruità del premio si è fatto riferimento ai costi aggiuntivi sostenuti per il rispetto degli impegni previsti dall’azione, non compensati da maggiori entrate.

La presente azione era già prevista nel precedente periodo di programmazione e viene pertanto riproposta la medesima metodologia utilizzata per la giustificazione dell’aiuto. Rispetto a tale metodologia sono stati peraltro apportati alcuni correttivi per garantire una maggiore congruità del premio, che rispetto al precedente periodo di programmazione subisce una riduzione significativa.

La giustificazione dell’aiuto è costituita dalla sommatoria dei costi che l’agricoltore sostiene per l’effettuazione delle operazioni colturali connesse alla preparazione del terreno, alle operazioni di semina ed all’acquisto delle sementi. Poiché dopo l’impianto non sono previsti ulteriori interventi e la coltivazione si sviluppa in maniera spontanea per poi essere destinata all’alimentazione della fauna selvatica, non sono state prese in considerazione operazioni colturali successive alla semina.

La coltivazione a perdere non produce reddito e comporta solo costi aggiuntivi, che pertanto rappresentano la base di riferimento per il computo dell’aiuto. E’ considerato, inoltre, un costo di rischio conseguente ad un possibile ritardo dell’operazione di semina della coltura successiva a seguito del rispetto del vincolo previsto dall’azione: divieto di lavorazione del terreno prima del 15 marzo successivo all’impianto della coltura. Il costo di rischio viene calcolato esclusivamente nel caso in cui la coltura che segue la vegetazione di copertura (cover crops) sia una coltura a semina primaverile-estivo, con esclusione quindi delle colture autunno-vernine (frumento duro, frumento tenero, avena, orzo, triticale, erbai, ecc.) che prevedono un periodo di semina temporalmente distante dal 15 marzo e quindi con un rischio pressoché nullo di essere compromesse da eventuali ritardi nelle lavorazioni.

PROSPETTO GIUSTIFICATIVO ANALITICO DEI COSTI

OPERAZIONE COLTURALE	COSTI AGGIUNTIVI €/ha
Preparazione letto di semina	155
Semina e semente	65
Costo di rischio	60
Totale	270

I costi di transazione inerenti l’applicazione dell’azione, comunque di entità poco rilevante, non sono stati presi in considerazione nel computo dell’aiuto in quanto l’ammontare dei costi sostenuti e sopra descritti è sufficiente a giustificare l’entità dell’aiuto da corrispondere.

CALCOLO DEI PREMI

Sulla base dei calcoli effettuati e dell'ammontare di costi aggiuntivi sostenuti si è provveduto a quantificare il premio, per approssimazione in € 270,00. Il premio è ridotto a 210 euro nel caso in cui la coltura che segue la coltivazione a perdere è una coltura autunno-vernina.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEGLI AIUTI

	PREMIO €/ha
214.6. – Coltivazioni a perdere	270 (*)

(*) Nel caso in cui la coltura che segue la coltivazione a perdere è una coltura autunno-vernina il premio è ridotto a 210euro/ha/anno

AZIONE 6 – Misura 214 COLTIVAZIONE A PERDERE

Impegni agroambientali aggiuntivi rispetto alla baseline		Requisiti minimi di baseline pertinenti agli impegni dell'Azione 6			
Impegno agroambientale dell'azione preso a riferimento nel calcolo della giustificazione degli aiuti e che determina maggiori costi o perdite di reddito	Costi aggiuntivi e/o mancati redditi derivanti dagli impegni	Condizionalità: Condizioni di Gestione Obbligatorie (CGO) Norme di Buona Condizione Agronomica e Ambientale (BCAA) del terreno	Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari	Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti	Pratica agricola consueta
Coltivazione, sulle superfici oggetto di impegno e per l'intera durata, di coltivazioni a perdere da destinare all'alimentazione naturale della fauna selvatica. La coltura dovrà rimanere in campo almeno fino al 15 marzo dell'anno successivo all'impianto. Le consociazioni coltivate in miscuglio di due o più specie dovranno prevedere almeno due delle seguenti specie: sorgo, saggina, miglio, panico, girasole e vecchia grano e orzo	Costi aggiuntivi derivanti dalla preparazione del letto di semina e per l'acquisto delle sementi. Per la quantificazione dell'aiuto è stato considerato un costo di rischio conseguente ad un possibile ritardo dell'operazione di semina della coltura successiva a seguito del divieto di lavorazione del terreno prima del 15 marzo successivo all'impianto della coltura.	Atto A1 Dir.79/409/CEE "Conservazione degli uccelli naturali" per i siti natura 2000 e Atto A5 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio "Conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche" - per gli altri territori D.M. n.13296 del 18.10.2007 Norma 4.2 Gestione delle superfici ritirate dalle produzioni.			la pratica consueta non prevede la semina di coltivazioni a perdere
E' vietato l'uso di concimi o di qualsiasi altro presidio fitosanitario. Il beneficiario è tenuto a compilare il "quaderno di campagna" sul quale riportare cronologicamente ed in maniera sistematica tutte le operazioni colturali relative all'intera superficie aziendale.	l'impegno non determina costi aggiuntivi	Atto B9- Dir.91/414/CEE del Consiglio concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari: Uso di prodotti fitosanitari autorizzati			

AZIONE 214.8 “Tutela della biodiversità agraria animale”

L'identificazione del premio per le razze individuate nell'ambito dell'azione trova la sua sostanziale giustificazione nella minore performance produttiva che caratterizza tali razze rispetto a quelle selezionate. La limitata produttività ed il difficile inserimento nel mercato sono le principali cause della forte contrazione del numero di capi di razze locali minacciate di abbandono o che raggiungono la soglia di estinzione.

Il premio previsto per gli allevatori che si impegnano ad allevare le razze presenti nel territorio in minore consistenza, quindi a maggiore rischio di estinzione, va a compensare la minore produzione lorda vendibile. Questa è infatti minore per tali razze rispetto a quella ricavabile dalle razze selezionate, caratterizzate da maggiore stabilità produttiva e da caratteristiche commerciali e qualitative più pregevoli.

CALCOLO DEL DIFFERENZIALE DI REDDITO**Razze bovine, ovicaprine e suine in via di estinzione**

L'aiuto è stato calcolato mediante un confronto tra il margine lordo ottenibile dall'allevamento di alcune razze autoctone del Lazio (bovino maremmano, capra capestina, suino casertano), individuate tra quelle previste nell'azione, e quello relativo all'allevamento di razze “standard”, sulla base dei dati RICA e di altri dati reperiti nella letteratura specializzata. La differenza di margine lordo (per il cui calcolo si fa riferimento ai dati riportati in allegato) costituisce la base per la determinazione del premio.

Razza	Margine lordo Razze in via d'estinzione per UBA	Margine lordo razze standard per UBA	Differenziale margine lordo per UBA
Bovino Maremmano	-93	110	-203
Ovicaprine	-1.026	523,33	-1.550,33
Razze suine	-149,6	46,5	-392,20

Razze asinine ed equine in via di estinzione

Per quanto concerne le razze equine e asinine previste nell'azione, la giustificazione dell'aiuto si basa sul bilancio tra i costi di produzione e i ricavi, sulla base di dati del CONSDABI – National Focal Point FAO per le risorse genetiche animali di interesse zootecnico. In questo caso i ricavi non compensano i costi sostenuti per l'allevamento in quanto tali razze, selezionate come animali da lavoro in agricoltura, non hanno le caratteristiche per essere vendute per l'attività sportiva (galoppo, trotto o da sella), ma esclusivamente per la carne, con scarsa resa. Pertanto, l'allevamento di queste razze è effettuato in perdita, come indicato nelle tabelle in allegato.

Razza	Margine Lordo
Razze asinine ed equine	-433,50

CALCOLO DEI PREMI

Sulla base del differenziale di margine lordo sopra identificato per ciascuna specie si è provveduto a quantificare, per approssimazione, l'aiuto per questa specifica misura.

Per quanto attiene la quantificazione dell'aiuto per le razze asinine ed equine, l'aiuto è stato calcolato sulla base delle perdita netta.

Tutti i premi sono quantificati in € 200 per UBA

Si riporta di seguito la giustificazione dell'aiuto fornendo il dettaglio di alcune specifiche razze oggetto del sostegno rappresentativa della specie animali elegibili al premio:

BOVINO MAREMMANO

PRODUZIONI:

Le produzioni fanno riferimento a rese di 0,70 vitelli anno per vacca, al netto della quota di rimonta pari al 8% annuo. I prezzi di riferimento sono desunti dai mercati locali e fanno riferimento a vitelli da ristallo del peso medio di 250 Kg a € 4,40 per le razze comuni e € 3,00 per le maremmane. Le vacche di scarto delle razze comuni da carne sono considerate di 1° categoria a € 1,20; per la razza Maremmana di 2° categoria a € 0,60.

Queste valutazioni tengono conto del minore accrescimento, nella razza maremmana, dei quarti posteriori e della resa al macello che nella Maremmana è minore di circa 10 punti percentuali.

COSTI:

Si riferiscono ai costi di gestione connessi alle tecniche di allevamento più frequenti.

I valori sono riferiti a vacche del peso vivo di Kg 600, in un allevamento linea vacca-vitello, condotto allo stato brado. I costi dell'alimentazione per le razze da carne normali sono pari a 2400

U.F.:

Per un costo medio di € 0,20, mentre per la Maremmana, in considerazione della minore esigenza alimentare, è stato ridotto a € 0,18. Il fabbisogno di manodopera è quello considerato dall'INPS.

L'assicurazione è pari al 2% del valore medio della vacca. Non sono stati considerati i costi relativi agli immobili in genere perché trattandosi di conduzione brada si tratta di investimenti ridotti e quindi con costi trascurabili.

Elementi di calcolo	Maremmana	Razza da Carne	Differenziali
Ricavi vendita vitelli da ristallo, euro	508	735	- 227
Ricavi vendita vacche da scarto, euro	28	56	28
PLV, euro	536	791	- 255
Costi, euro			
Alimentazione	420	465	- 45
Assicurazioni	26	33	- 7
Veterinarie	53	53	0
Manodopera	130	130	0
Totale costi	629	681	- 52
Margine lordo	- 93	110	203

Il margine che sussiste tra le due tipologie simulate è pari ad € 203, che giustifica il premio di 200 €/UBA.

OVICAPRINI

Per la giustificazione del premio nel caso degli ovicapri si considerano a titolo esemplificativo i conti economici relativi alla razza locale “capra capestrina” messa a confronto con la razza standard “saanen”.

Le differenze più significative tra le due razze riguardano la produzione di latte e di capretti, che è minore nelle razze autoctone, e l’impiego di manodopera, che è molto maggiore nelle razze autoctone in quanto non si prestano all’allevamento intensivo ma a un tipo di allevamento al pascolo in terreni montani marginali.

Per quanto riguarda la produzione di latte, la capestrina produce 150 lt/anno/capo, vendibile a un prezzo di euro 0,50/lt, mentre la saanen produce 450 lt/anno/capo, vendibile a un prezzo di euro 0,40/lt.

Per quanto riguarda la produzione di capretti, la capestrina presenta minore tendenza alla gemellarità per cui si può considerare una media di 1,4 capretti/anno (di cui vendibili 1,2) rispetto alla media della saanen di 1,8 capretti/anno (di cui vendibili 1,5).

I risultati produttivi riferiti al singolo capo sono riassunti nella seguente tabella:

Elementi di calcolo	Capestrina	Saanen	Differenza
Ricavo vendita dei capretti (4 euro per 12 kg di peso vivo a capretto), euro	57,6	72	- 14,4
Ricavo vendita latte, euro	75	180	-105
PLV, euro	132	252	- 120
Costo integrazione alimentare (prezzo mangime euro 0,38), euro	30,4	45,6	- 15,2
Costi mano d’opera, euro	255,5	127,75	+ 127,75
Totale costi, euro	285,9	173,35	+ 112,55
Margine lordo, euro	- 153,9	78,65	- 232,55

Come si può notare, l’allevamento di capra capestrina è attuato in perdita.

Il differenziale margine che sussiste tra la razza locale e quella standard è pari ad € 232,55 per capo, il che, considerando che per gli ovicapri un capo corrisponde a 0,15 UBA, implica un differenziale di margine lordo pari a € 1.550,33 per UBA..

RAZZE SUINE

Per la giustificazione del premi nel caso dei suini si considerano a titolo esemplificativo i conti economici relativi alla razza locale “suino casertana” messa a confronto con la razza standard “Large White”, tipica razza per l’allevamento industriale.

Il suino casertana risulta crescere in minor misura (450g vs 695) rispetto alla Large White. Di conseguenza, per raggiungere un peso alla macellazione accettabile, deve essere tenuto in allevamento per un numero maggiore di giorni (367 vs 297). Ciò nonostante, il suino casertana raggiunge appena i 151 Kg rispetto ai 179 della Large White. Come conseguenza si ha un maggior costo della razione e una minore produzione vendibile.

Tale valutazione tiene conto, altresì, dell’aumento della mano d’opera per i giorni in più di allevamento e l’impegno delle strutture.

Infine, la carne di casertana risulta particolarmente ricca in grasso sottocutaneo (45mm vs 20) e pertanto sono maggiori in proporzione i tagli a minore valore aggiunto.

I risultati produttivi per capo sono riassunti nella seguente tabella:

Elementi di calcolo	Casertana	Large White	Differenza per capo
Quantità carne, kg	151	179	- 28
Prezzo di vendita, euro/kg	1, 40	1,50	0,10
PLV, euro	211,4	268,5	- 57,1
Costo razione alimentare, euro	203	133	+70
Costi mano d’opera, euro	75	44	+ 31
Costi strutture, euro	83	45	+ 38
Totale costi, euro	361	222	+ 139
Margine lordo, euro	- 149,6	46,5	- 196,1

Come si può notare, l’allevamento di suino casertano è attuato in perdita.

I dati per il confronto sono stati reperiti in Pilla, ITAL.J.ANIM.SCI. VOL. 5, 139-146, 2006.

Il margine che sussiste tra le due razze messe a confronto è pari ad € 196,1 per capo, il che, considerando che per i suini un’UBA corrisponde a due capi, implica un differenziale di margine lordo per UBA pari a € 392,20.

RAZZE EQUINE**Cavallo Agricolo Italiano da Tiro Pesante Rapido** (peso vivo medio di 700 kg).

Elementi di calcolo	€
Quantità carne, kg (peso vivo puledro)	250
Prezzo di vendita, euro/kg	3,10
PLV, euro	775
Costo razione alimentare in euro: i) quota di mantenimento = 5,5 UFC/d ii) costo per UFC/d = 0,18 Euro iii) costo per il mantenimento/anno(365 d)	361
Costi mano d'opera_governo/anno (15 min/d), euro	821
Spese veterinarie, euro	60
Totale costi, euro	1242
Margine lordo, euro	- 467

Pony di Esperia (peso vivo medio di kg 270)

Elementi di calcolo	€
Quantità carne, kg (peso vivo puledro)	200
Prezzo di vendita, euro/kg	3,10
PLV, euro	620
Costo razione alimentare, euro: iv) quota di mantenimento = 5,5 UFC/d v) costo per UFC/d = 0,18 Euro vi) costo per il mantenimento/anno(365 d)	139
Costi mano d'opera_governo/anno (15 min/d), euro	821
Spese veterinarie, euro	60
Totale costi, euro	1020
Margine lordo, euro	- 400

Il margine operativo lordo che sussiste in media tra costi e ricavi dell'allevamento delle razze equine locali considerate corrisponde ad € 633,50 per UBA (considerando un capo equino/asinino di età superiore ai sei mesi equivalente ad un'UBA).

AZIONE 214.8 PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEGLI AIUTI

	PREMIO €/UBA
Razza Bovino Maremmano	200
Razze ovicaprine	200
Razze suine	200
Razze asinine ed equine	200

AZIONE 214.9 “Tutela della biodiversità agraria vegetale

Come già illustrato nel caso della biodiversità animale il rischio di estinzione delle varietà locali individuate nell’azione è legata alla mancanza di competitività commerciale di tali varietà rispetto alle attuali molto più produttive. Risulta evidente l’importanza di conservare la diversità del patrimonio genetico e, per raggiungere questo obiettivo, in analogia a quanto già indicato nella biodiversità animale, il premio va a compensare, per quanto possibile i minori redditi di tali varietà rispetto a quella di altre di più moderna concezione.

calcolo dei differenziali di reddito

In allegato sono disponibili i conti economici relativi ad alcune varietà locali in pericolo di estinzione, individuate tra quelle previste nell’azione, posti a confronto con i dati medi di varietà moderne o varietà più diffuse della stessa specie comunemente coltivate nel territorio laziale. Dai conti economici si desumono i seguenti differenziali di margine lordo per coltura:

Coltura	Margine lordo Varietà a rischio estinzione	Margine lordo Varietà più produttive	Differenziale di margine lordo
Vite	4.200	5415	1215
Cereali	-17	323	340
Ortive	16.600	17.250	- 650

CALCOLO DEI PREMI

Sulla base dei differenziali di margine lordo sopra identificati per ciascuna coltura, per i cui conti culturali si fa riferimento all’allegato, si è provveduto a quantificare, per approssimazione, l’aiuto per questa specifica azione per ogni tipologia colturale considerata. Gli aiuti identificati, presentati nella tabella che segue, sono ulteriormente declinati a seconda delle diverse tipologie di impegno:

- A. Aziende agricole che si impegnano a coltivare *in situ*/in azienda le varietà locali elencate in Tabella secondo uno specifico disciplinare elaborato dall’Arsial in collaborazione con il Servizio Fitosanitario Regionale
- B. Aziende agricole che coltivano *in situ*/in azienda le varietà locali elencate in Tabella 2
- C. Aziende agricole o altri soggetti che coltivano *ex situ* le varietà locali elencate in Tabella 2

Rispetto alle aziende agricole che coltivano le varietà locali in via di estinzione *in situ* a fini commerciali (tipologia B del premio), le aziende agricole che si impegnano a coltivare le medesime varietà *in situ* con i vincoli previsti dai disciplinari ARSIAL (tipologia A del premio) vanno incontro a maggiori costi di produzione in ragione dei vincoli e degli obblighi previsti per la tecnica coltura di coltivazione. Ciò spiega la riduzione del premio previsto per la tipologia B rispetto alla tipologia A.

Per quanto attiene alla tipologia C del premio, questa è rivolta prevalentemente ad enti locali, istituti di ricerca e Università, che effettuano la coltivazione *ex situ* nell’ambito delle proprie attività e pertanto con propri finanziamenti. In questo caso il sostegno consiste in pagamenti pari al 100% dei costi ammissibili sostenuti per la conservazione ex-situ.

Nel caso di piante isolate, poiché non producono reddito, il premio è calcolato sulla base dei costi di coltivazione per mantenerle in buono stato vegetativo.

Si riporta di seguito la giustificazione dell'aiuto fornendo il dettaglio di alcune varietà locali minacciate di estinzione rappresentative delle principali specie vegetali elegibili al premio:

VITE

La giustificazione si limita a comparare unicamente la produzione totale della varietà locale Cannaiola di Marta con quella media delle varietà comunemente coltivate nel territorio laziale, in quanto si presuppone che la coltivazione delle due tipologie di varietà comporti i medesimi costi di produzione.

I risultati produttivi sono riassunti nella seguente tabella:

Elementi di calcolo	Varietà a rischio Cannaiola di Marta	Varietà convenzionale	Differenza
Prodotto principale, q.li	75	90	- 15
Prodotto non DOC q.li	0	15	+ 15
Prezzo di vendita medio euro/q.le per prodotto principale	56	54 (*)	+1
Prezzo di vendita medio euro/q.le per prodotto secondario	0	37	- 37
PLV prodotto principale, euro	4200	4860	- 750
PLV prodotto secondario, euro	0	555	- 555
PLV, Euro	4200	5415	-1215

(*) prezzo medio di uve provenienti da vigneti DOC

La differenza di produzione lorda vendibile è pari a € 1.305.

CEREALI

Nel caso dei cereali la giustificazione del premio si basa sul confronto tra i risultati produttivi delle varietà locali di farro presenti nell'azione e quelli medi di varietà moderne di cereali comunemente coltivate nel territorio laziale, considerando queste ultime in condizioni di coltivazione non intensiva in modo da porre a confronto situazioni analoghe riferite a territori omogenei ed evitare in conseguenza sovracompensazioni.

I risultati produttivi sono riassunti nella seguente tabella:

Elementi di calcolo	Varietà a rischio	Varietà convenzionale	Differenza
PLV			
Quantità prodotto, q/ha	15	38	- 29
Prezzo di vendita, euro/q	20	16	+ 4
PLV prodotto, euro	300	608	- 308
PLV sottoprodotto, euro	50	40	+10
PLV, Euro	350	648	- 298
COSTI			
Mezzi tecnici	192	180	+12
Noleggi ed altre spese	175	145	+30
Totale costi operazioni colturali, euro	367	325	+ 72
Margine lordo, euro	- 17	323	- 340

Come si può notare, la produzione di farro è attuata in perdita, con un differenziale di margine lordo di 340 euro/ettaro dovuto essenzialmente alla minore resa del farro rispetto ad una coltura cerealicola ordinaria.

ORTIVE

Nel caso delle ortive la giustificazione del premio si basa, sul confronto tra i risultati produttivi dell'ecotipo locale di peperone "Cornetto di Pontecorvo", presente nell'azione, e quelli medi degli ibridi commerciali (es. Barocco) comunemente coltivati nel territorio laziale.

Le differenze derivano principalmente dalla minore produttività dell'ecotipo locale, dovuta alla minor tolleranza ai patogeni tellurici (in particolare tracheomicosi), alla minor vigoria delle piante e alla marcata difformità delle piante.

A parità di costi di produzione si registra un minor costo delle piantine dell'ecotipo locale (0,06 € per il Cornetto di Pontecorvo vs 0,15 € per pianta per l'ibrido commerciale) in quanto per questo è lo stesso agricoltore che provvede a consegnare il seme al vivaista.

I risultati produttivi sono riassunti nella seguente tabella

Elementi di calcolo	Varietà a rischio	Varietà convenzionale	Differenza
PLV			
Quantità prodotto q/ha	220	500	- 280
Prezzo di vendita euro/q	85	45	+ 40
PLV	18700 euro	22500 euro	- 3800
PLV			
Costo piante/ha	2100	5250	- 3150
PLV			
Margine lordo, euro	16600	17250	- 650

La differenza di produzione lorda vendibile e pertanto anche lo scarto tra i margini lordi delle due colture è pari a € 650.

PIANTE ISOLATE

Per quanto concerne la giustificazione dei premi corrisposti per la conservazione in situ di piante, il calcolo dell'aiuto non può essere ricondotto a quello di un'usuale e ordinaria coltivazione in quanto trattasi di piante isolate. In questo caso si ritiene più opportuno quantificare le specifiche operazioni colturali che vengono effettuate sulla pianta per garantirne il mantenimento, senza considerare gli eventuali proventi derivanti dalla vendita delle produzioni ottenibili in ragione della loro non rilevanza economica. Di seguito viene riportato un prospetto riepilogativo nel quale sono indicate le cure colturali necessarie per una pianta di melo, specie nell'ambito della quale sono state individuate delle varietà a rischio di estinzione, che per analogia può essere utilizzato anche per altre specie arboree per le quali sono state catalogate varietà in pericolo di estinzione:

OPERAZIONE COLTURALE	COSTO euro/pianta
Potatura invernale	21
Lavorazione ordinaria del terreno	32
Trattamenti antiparassitari (manodopera + acquisto prodotti)	16
Potatura verde	8
Altre cure colturali	13
Totale costi conservazione pianta	90

Il costo totale di mantenimento di una singola pianta è quantificato in € 90,00.

In ogni caso il premio per “piante isolate”, per la stessa varietà, non può essere corrisposto per un numero di piante maggiore a 5.

AZIONE 214.9 - PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEGLI AIUTI

	PREMIO€/ha		
	A	B	C
Vite	900	800	700
Cereali ed altre colture seminate	300	250	400
Ortive	600	500	400
Piante isolate	90,00 €/Pianta	70	—

Il calcolo dei premi e la relativa definizione del livello di aiuto, distinti per gruppi omogenei di coltivazione, sono differenziati secondo le tipologie A e B, già descritte. Per le aziende incluse nel gruppo B si è effettuata una riduzione percentuale in ragione dei minori costi derivanti dalla coltivazione svolta in assenza dei vincoli previsti dai disciplinari ARSIAL.

L’aggregazione per gruppi omogenei di colture evita sovracompenzazioni anche in ragione del fatto che sono state prese in conto nella giustificazione le specie e/o le varietà minacciate di estinzione con i differenziali di margine loro più bassi.

Si ribadisce che in ogni caso non può essere corrisposto un premio a ettaro superiore a 600 euro nel caso di colture seminate e di 900 euro/ha nel caso di colture arboree.

AZIONE 214.11 “Conservazione e incremento della sostanza organica”

La presente azione intende incrementare la fertilità del suolo attraverso l’impiego di matrici organiche di pregio e la diffusione di pratiche agronomiche a basso impatto ambientale. L’azione si articola in 3 diverse tipologie di impegno tra loro compatibili e cumulabile che possono essere applicate in aziende secondo diverse combinazioni:

- a) “Fertilizzazione organica”
- b) “Colture intercalari da sovescio”
- c) “Rotazione colturale”

Impegni a) “Fertilizzazione organica” e b) “Colture intercalari da sovescio”

Per la giustificazione del premio per gli impegni a) fertilizzazione organica e b) “Colture intercalari da sovescio” sono stati presi a riferimento i costi aggiuntivi che il beneficiario deve sostenere per l’acquisto di prodotti fertilizzanti di matrice organica di pregio (rapporto C/N>12) al netto del risparmio derivante dal minor impiego di concimi minerali, nonché per l’esecuzione delle operazioni di spandimento dei fertilizzanti organici ed all’interramento e/o l’esecuzione di lavorazioni aggiuntive connesse alla gestione dei sovesci ed all’interramento dei residui colturali.

Sono stati inoltre considerati anche i maggiori costi dovuti, sia al campionamento ed alle analisi del terreno ed alla relativa predisposizione del piano di fertilizzazione. Quest’ultimo impegno non è stato preso in conto per il calcolo dell’aiuto delle Zone Vulnerabili da Nitrati, anche se non è stata prevista una riduzione di premio per tali aree in ragione di un ampio differenziale ampio tra la situazione ex- post e quella ex-ante nelle zone ordinarie ed il livello di aiuti previsto. L’impegno relativo alla lavorazione del terreno per una profondità massima di 30 cm non è stato preso in conto per la giustificazione dell’aiuto in quanto non comporta differenze significative con la pratica agricola consueta. I quantitativi ipotizzati per la matrice organica fanno riferimento a situazioni ordinarie definite nella pratica agricola consueta, sulla base delle quali sono state formulate specifiche esigenze di fertilizzante ed ammendante. Con tale approccio si evitano sovracompenzazioni tenuto conto che le dosi massime distribuibili di fertilizzante azotato sono significativamente più basse rispetto alle condizioni stabilite dalla condizionalità e dagli altri requisiti minimi

CALCOLO DEL DIFFERENZIALE DI REDDITO**Impegno a) “Fertilizzazione organica”**

OPERAZIONE COLTURALE	Unità	Prezzo unitario	COSTI AGGIUNTIVI EURO/HA
Fertilizzanti (ammendanti) organici da utilizzare in applicazione dell’azione	5 ton	20,00 ton	100
Risparmio di concime minerale (chimico) per un equivalente contenuto di elementi nutritivi			-30
Distribuzione delle matrici di S.O.	Noleggio carro spandiletame o attrezzatura equivalente per spandimento fertilizzante	85/gg	45
Analisi del terreno e predisposizione del piano di	1	30	30

fertilizzazione			
Totale maggiore costo			135

Impegno (b) “Colture intercalari da sovescio”

OPERAZIONE COLTURALE	Prezzo unitario	COSTI AGGIUNTIVI EURO/HA
Acquisto sementi	50	50
Operazioni colturali per preparazione letto di semina e interrimento dei residui	110	110
Risparmio utilizzo concimi minerali		-65
Totale maggiore costo		95

Impegno c) “Rotazione colturale”

Con riferimento al giustificativo dell'aiuto relativo all'impegno c) inerente l'avvicendamento colturale si è fatto riferimento ai mancati redditi derivanti dalla applicazione di una rotazione colturale definita nel rispetto dell'impegno agroambientale previsto dall'azione posta a confronto con un ordinamento colturale ordinario, come desumibile dalle pratiche agricole consuete, più impegnativo rispetto alle disposizioni definite dal regime di condizionalità in materia di avvicendamenti colturali, che come noto prevedono vincoli esclusivamente concernenti la monosuccessione colturale. Si specifica, altresì gli avvicendamenti colturali presi in conto sono più rigorosi delle disposizioni attuative dell'art. 69 del Reg. (CE) n. 1782/2003.

Il calcolo è stato effettuato, coerentemente con la metodologia utilizzata anche per le altre azioni agroambientali, ponendo a confronto i differenziali di Margine (reddito) lordo medi annuali, come derivanti dalla situazione ex ante (baseline ivi incluse le pratiche agricole consuete) e ex-post (rotazione nel rispetto dell'impegno agroambientale) .

Per evitare rischi di sovracompensazione dovute alle diverse situazioni territoriali, sono stati ipotizzate rotazioni differenti in funzione delle diverse fasce altimetriche, rappresentative del territorio regionale. In particolare per le zone di pianura, caratterizzate da una zootecnica di tipo intensivo si è ipotizzata un avvicendamento di mais e orzo, mentre per le zone collinari, con agricoltura più estensiva, un avvicendamento tra il frumento duro, coltura che ben si adatta alle condizioni pedoclimatiche regionali ed attualmente molto rivalutata a seguito delle contingenze del mercato internazionale, con un erbaio polifita annuale.

Quale situazione (ex-post) di confronto è stato ipotizzato, conformemente all'impegno agroambientale, per le zone di pianura, un avvicendamento colturale composto di mais ibrido, frumento duro ed erba medica, mentre per le zone collinari e montane si è supposto un avvicendamento composto da: prato polifita, frumento tenero e girasole.

CALCOLO DEL DIFFERENZIALE DI REDDITOCALCOLO DEL DIFFERENZIALE DI REDDITO**1) (situazione ex-ante):****rotazione colturale in pianura:
MAIS – ORZO**

PIANURA	Margine Lordo
MAIS IBRIDO Coltura in produzione in pieno campo (no fiori)	523*3anni=1569
ORZO	778*2anni=1556
TOTALE (media annuale nel quinquennio)	625

**rotazione colturale in collina:
FRUMENTO DURO - ERBAIO**

COLLINA/MONTAGNA	Margine Lordo (€/ha)
FRUMENTO DURO Coltura in produzione in pieno campo (no fiori)	279 *3anni=837
Erbaio polifita	323,13*2anni=646,26
TOTALE (media annuale nel quinquennio)	296,65

2) Avvicendamento colturale (situazione ex-post)

PIANURA	Margine Lordo (€/ha)	COLLINA MONTAGNA	Margine Lordo (€/ha)
FRUMENTO DURO Coltura in produzione in pieno campo (no fiori)	279	PRATO MONOFITA	174*3 anni =522
MAIS IBRIDO Coltura in produzione in pieno campo (no fiori)	523	FRUMENTO TENERO Coltura in produzione in pieno campo (no fiori)	137,36
ERBA MEDICA	425*3 anni = 1275	GIRASOLE	223
TOTALE (media annua nel quinquennio)	415,4		176,40

Il confronto viene effettuato considerando il margine lordo medio annuale del quinquennio di riferimento individuato sulla base della rotazione colturale stabilita in conformità all'impegno agroambientale

Differenziale margine lordo – pianura	209,60 €/ha/anno
Differenziale margine lordo – colina/montagna	120,25 €/ha/anno

In entrambe le situazioni considerate, riconducibili ai diversi contesti territoriali regionali, il differenziale di margine lordo medio annuale è più alto del livello di aiuto previsto per l'impegno agroambientale. Ciò comporta la non sovracompensazione dell'aiuto

CALCOLO DEI PREMI

La giustificazione dell'aiuto è riferita per gli impegni a) e b) ai costi aggiuntivi derivanti dall'applicazione degli impegni, mentre per l'impegno c) ai mancati redditi derivanti dai differenziali di reddito lordo tra le situazioni ex-post ed ex-ante ipotizzate. Nel prospetto che segue è riportato l'ammontare dell'aiuto riferito ad ogni singolo impegno

I costi di transazione inerenti l'applicazione dell'azione non sono stati presi in considerazione nel computo dell'aiuto in quanto l'ammontare dei costi aggiuntivi e l'incidenza dei mancati redditi è già di per se sufficiente a giustificare l'entità dell'aiuto da corrispondere.

	PREMIO €/HA
<i>Impegno a) "Fertilizzazione organica"</i>	100
<i>Impegno b) "Colture intercalari da sovescio"</i>	50
<i>Impegni c) "Rotazione colturale"</i>	100

L'azione prevede la possibilità di applicare congiuntamente uno o più impegni di quelli previsti nell'azione, individuando le combinazioni possibili riepilogate nella tabella seguente con indicazione dei livelli di premio associati

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEGLI AIUTI

	PREMIO €/HA
214.11 – Impegni combinati a) + b) + c)	250
214.11 – Impegni a) e c) assunti singolarmente	100
214.11 – Impegni a) e c) combinati o b)	150

Le economie di scala che si realizzano nella fase applicativa dell'azione comportano, a livello aziendale, una riduzione dei costi aggiuntivi direttamente proporzionale all'aumento della superficie agricola impegnata. Sono, pertanto, fissati dei coefficienti di regressione che, correlati a scaglioni di ampiezza predefiniti, dovranno essere utilizzati per il calcolo della riduzione percentuale dell'aiuto complessivo erogabile a favore dell'azienda.

La modulazione dei coefficienti di regressione è quella riportata nel prospetto che segue:

SCAGLIONE	Coefficiente di regressione
<i>Sino a 50 ettari</i>	0
<i>da 50,01 a 100 ettari</i>	-15%
<i>da 100,01 a 150 ettari</i>	-20%
<i>da 150,01 a 200 ettari</i>	-25%
<i>Oltre 200,01 ettari</i>	-30%

AZIONE 11 – Misura 214 CONSERVAZIONE E INCREMENTO DELLA SOSTANZA ORGANICA

	Impegni agroambientali aggiuntivi rispetto alla baseline		Requisiti minimi di baseline pertinenti agli impegni dell'Azione			
PRATICA	Impegno agroambientale dell'azione preso a riferimento nel calcolo della giustificazione degli aiuti e che determina maggiori costi o perdite di reddito	Costi aggiuntivi e/o mancati redditi derivanti dagli impegni	Condizionalità: Condizioni di Gestione Obbligatorie (CGO) Norme di Buona Condizione Agronomica e Ambientale (BCAA) del terreno	Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari	Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti	Pratica agricola consueta
	a) Fertilizzazione organica					
FERTILIZZAZIONE ORGANICA	obbligo di predisporre un piano di fertilizzazione da elaborare sulla base delle asportazioni e delle dotazioni	Maggiori costi dovuti al campionamento e all'effettuazione di analisi chimico-fisiche del terreno nonché alla predisposizione di piano di fertilizzazione; sono previsti, inoltre, costi aggiuntivi dovuti al maggior costo del fertilizzante organico rispetto ai concimi chimici di sintesi	Atto A4 Dir. 91/676/CE - Obbligo, a seconda della tipologia aziendale, di redigere il Piano di Utilizzazione Agronomica o il Piano di Fertilizzazione azotata relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati proveniente da fonti agricole; Programma di azione, in attuazione del Dm 7/04/06)			Le fertilizzazioni sono effettuate, in via ordinaria, senza alcun ricorso a strumenti analitici per la conoscenza delle caratteristiche fisico-chimiche del suolo ed, inoltre, la determinazione dei dosaggi da utilizzare sono esclusivamente il risultato di conoscenze empiriche
	Campionamento ed analisi chimico-fisiche del terreno per verificare il livello di fertilità del terreno		Atto A4 Direttiva 91/676/CE -del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati proveniente da fonti agricole; Programma di azione regionale. La suddetta normativa stabilisce che, ai fini del rispetto del bilancio dell'azoto, si debba tener conto dell'effettivo fabbisogno delle colture, del grado di mineralizzazione netta dei suoli e degli apporti di organismi azoto fissatori, senza prevedere l'obbligo di effettuare le analisi chimico-fisiche del terreno	DM 7/04/06 Per le aziende situate al di fuori delle ZVN, la quantità di effluenti di allevamento da distribuire e frazionare deve tener conto dei fabbisogni delle colture, del loro ritmo di assorbimento e delle precedenti colture .		
	gli apporti di fertilizzanti e/o ammendanti devono essere effettuati, in misura almeno pari all'80% degli approvvigionamenti complessivi definiti dal piano di fertilizzazione aziendale, utilizzando uno o più dei seguenti prodotti: o letame, o ammendante compostato verde (AVC) o ammendante compostato misto (ACM)		Atto A4 Dir 91/676/CE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati proveniente da fonti agricole. Dm 7/04/2006 Definito il fabbisogno di azoto della coltura, non sono previsti limiti di apporto da concimi minerali		La fertilizzazione usualmente praticata prevede delle dosi di concimazione e delle epoche di distribuzione variabili in funzione delle diverse coltivazioni, attraverso l'utilizzo prevalente di concimi chimici di sintesi.	
	obbligo di limitare le lavorazioni del terreno ad un massimo di 30 cm di profondità e divieto di utilizzo dell'aratro e di ogni altra attrezzatura che comporta il rovesciamento del terreno. Sono, tra l'altro, consentite la ripuntatura, la lavorazione minime del terreno e la semina su sodo	Tale impegno non è stato considerato per il calcolo dell'aiuto	D.M. n.13286 del 18.10.2007- Norma 3.1 esecuzione delle lavorazioni in condizioni di umidità del terreno e con modalità d'uso delle macchine tali da evitare il deterioramento della struttura del suolo Buone condizioni agronomiche ed ambientali		La pratica consueta prevede l'effettuazione di lavorazioni, in genere l'aratura profonda eseguita a ridosso della raccolta della coltura precedente e di lavorazioni superficiali per la preparazione del terreno, prima della semina della coltura successiva.	
	b) Colture intercalari da sovescio					
	Per le colture erbacee avvicendate:					
SOVESCIO	obbligo della coltivazione di colture intercalari da sovescio, da seminare almeno due volte nel corso del quinquennio e per almeno tre volte in caso di estensione della durata dell'impegno, per una superficie complessiva riferita all'intera durata dell'impegno almeno pari al 80% della intera superficie aziendale	Costi aggiuntivi derivanti dall'esecuzione delle operazioni colturali connesse alla gestione del sovescio ed all'interamento dei residui colturali	D.M. n. 13286 del 18.10.2007 -Norma 2.1 Tale norma prevede esclusivamente il divieto di bruciatura delle stoppie e dei residui colturali. Norma 2.2 avvicendamento delle colture. Il ricorso alla monosuccessione di cereali è consentito per una durata non superiore ai 5 anni. Buone condizioni agronomiche ed ambientali .			La pratica consueta prevede l'effettuazione di lavorazioni, in genere l'aratura profonda eseguita a ridosso della raccolta della coltura precedente e quelle superficiali di preparazione del terreno prima della semina della coltura. La fertilizzazione viene effettuata, nella pratica consueta, con concimi chimici di sintesi
	divieto di utilizzo, per le colture da sovescio, di prodotti diserbanti, dissecanti, fitosanitari e concimi chimici	Tale impegno non è stato considerato per il calcolo dell'aiuto	Atto B9- Dir.91/414/CEE del Consiglio concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari: utilizzo di prodotti autorizzati			
	• le colture da sovescio dovranno essere seminate prima del 15 novembre e restare in campo almeno sino al 31 marzo successivo. La coltura dovrà garantire una idonea copertura vegetale		Atto A4 Dir. 91/676/CE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati proveniente da fonti agricole -DM 7/04/2006 Nei suoli soggetti a forte erosione, nel caso di utilizzazione agronomica degli effluenti al di fuori del periodo di durata della coltura principale, deve essere garantita una copertura vegetale tramite vegetazione spontanea, colture intercalari o colture di copertura			
	c) Rotazione culturale					
AVVICENDAMENTI CULTURALI	Adottare una rotazione culturale che preveda il ritorno della medesima coltura sullo stesso appezzamento solo dopo che è intercorso un intervallo di almeno due anni, rispettando una razionale alternanza tra colture miglioratrici e depauperanti. In particolare la successione culturale non può prevedere il susseguirsi di due colture depauperanti	Minore reddito derivante dall'obbligo di adottare una rotazione culturale almeno quadriennale, più impegnativa della baseline, della consueta pratica agricola ed anche di quella prevista nell'ambito dell'articolo 69 (reg. CE n. 1782/2003). Ciò comporta una limitazione nelle scelte colturali	D.M. n.13286 del 18.10.2007- Norma 2.2 Avvicendamento delle colture: il ricorso alla monosuccessione dei cereali è consentito per una durata non superiore a 5 anni Buone condizioni agronomiche ed ambientali			La tecnica ordinaria non prevede, di norma, l'applicazione di monosuccessioni colturali per periodi superiori a cinque anni e gli avvicendamenti colturali praticati non sono più restrittivi di quelli previsti nell'impegno agroambientale

FRUMENTO DURO							
VOCE DI BILANCIO	BASELINE	RIF. IMPEGNI	INTEGRATO	DIFF. INTEGRATO	RIF. IMPEGNI	BIOLOGICO	DIFF. BIOLOGICO
Resa unitaria Q / Ha	38	B.1 - C.2 - A .1	34	4	A -B	29	9
Prezzo unitario € / Q	16		16	0		21	-5
Valore del prodotto principale (€ / Ha)	608		544	64		609	-1
Valore del sottoprodotto (€/HA)	44		40	4		31	13
PLV (produzione lavoro vendibile) € / Ha	652		584	68		640	12
COSTI EFFETTIVI (1)							
Sementi e/o piantine acquistate	101		101	0	A -B	126	-25
fertilizzanti	95	C.2	90	5	B - C	110	-15
Antiparassitari e diserbanti	23	B.1 - C.2	18	5	A	2	21
COSTI FIGURATI (2)							
Noleggi	154	B.1 - C.2	160	-6	A -B	191	-197
Acqua elettricità e combustibili	0		0	0		0	0
Costi di transazione			22	-22		22	-44
Costi diretti di gestione della misura		D.1 -D.2 -B.1-C.2	60	-60	C - D- E	90	-150
TOTALE COSTI VARIABILE (1+2)	373		451	-78		541	-168
MARGINE LORDO	279		133	146		99	180
DIFFERENZIALE PER L'INDIVIDUAZIONE DEL PREMIO (*)			146			180	
PREMIO PER INTRODUZIONE (€/Ha)		130			165		
PREMIO PER MANTENIMENTO (€/Ha)		120			150		

(*) Differenza tra il Margine Lordo (baseline) e Margine Lordo con impegno agroambientale con l'aggiunta dei Costi di transazione

GIRASOLE							
VOCE DI BILANCIO	BASELINE	RIF. IMPEGNI	INTEGRATO	DIFF. INTEGRATO	RIF. IMPEGNI	BIOLOGICO	DIFF. BIOLOGICO
Resa unitaria Q / Ha	26	B.1 - C.2 - A.1	22	4	A - B	18	8
Prezzo unitario € / Q	19		19	0		22,5	-3,5
Valore del prodotto principale (€ / Ha)	494		418	76		405	89
Valore del sottoprodotto (€/HA)	0		0	0		0	0
PLV (produzione lavoro vendibile) € / Ha	494		418	76		405	89
COSTI EFFETTIVI (1)							
Sementi e/o piantine acquistate	48		48	0	A - B	62	-14
fertilizzanti	80	C.2	45	35	B - C	58	22
Antiparassitari e diserbanti	25	B.1 - C.2	20	5			25
COSTI FIGURATI (2)							
Noleggi	118	B.1 - C.2	128	-10	A - B	144	-26
Acqua elettricità e combustibili	0		0	0		0	0
Costi di transazione			22	-22		22	-22
Costi diretti di gestione della misura		D.1 -D.2 -B.1-C.2	80	-80	C - D- E	90	-90
TOTALE COSTI VARIABILE (1+2)	271		343	-72		376	-105
MARGINE LORDO	223		75	148		29	194
DIFFERENZIALE PER L'INDIVIDUAZIONE DEL PREMIO (*)			148			194	
PREMIO PER INTRODUZIONE (€/Ha)		130				165	
PREMIO PER MANTENIMENTO (€/Ha)		120				150	

(*) Differenza tra il Margine Lordo (baseline) e Margine Lordo con impegno agroambientale con l'aggiunta dei Costi di transazione

MAIS							
VOCE DI BILANCIO	BASELINE	RIF. IMPEGNI	INTEGRATO	DIFF. INTEGRATO	RIF. IMPEGNI	BIOLOGICO	DIFF. BIOLOGICO
Resa unitaria Q / Ha	80	B.1 - C.2 -A.1	70	10	A -B	59	21
Prezzo unitario € / Q	16		16	0		18	-2
Valore del prodotto principale (€ / Ha)	1280		1120	160		1062	218
Valore del sottoprodotto (€/HA)	0		0	0		0	0
PLV (produzione lavoro vendibile) € / Ha	1280		1120	160		1062	218
COSTI EFFETTIVI (1)							
Sementi e/o piantine acquistate	125		125	0	A -B	128	-3
fertilizzanti	160	C.2	142	18	B - C	158	2
Antiparassitari e diserbanti	42	B.1 - C.2	22	20			42
COSTI FIGURATI (2)							
Noleggi	405	B.1 - C.2	452	-47	A -B	470	-65
Acqua elettricità e combustibili	25		25	0		40	-15
Costi di transazione			22	-22		22	-22
Costi diretti di gestione della misura		D.1 -D.2 -B.1 - C.2	80	-80	C - D- E	90	-90
TOTALE COSTI VARIABILE (1+2)	757		868	-111		908	-151
MARGINE LORDO	523		252	271		154	369
DIFFERENZIALE PER L'INDIVIDUAZIONE DEL PREMIO (*)			271			369	
PREMIO PER INTRODUZIONE (€/Ha)		270			330		
PREMIO PER MANTENIMENTO (€/Ha)		250			300		

(*) Differenza tra il Margine Lordo (baseline) e Margine Lordo con impegno agroambientale con l'aggiunta dei Costi di transazione

POMODORO							
VOCE DI BILANCIO	BASELINE	RIF. IMPEGNI	INTEGRATO	DIFF. INTEGRATO	RIF. IMPEGNI	BIOLOGICO	DIFF. BIOLOGICO
Resa unitaria Q / Ha	580	B.1 - C.2 - A.1	549	31	A - B	485	95
Prezzo unitario € / Q	8		8	0		9,5	-1,5
Valore del prodotto principale (€ / Ha)	4640		4392	248		4607,5	32,5
Valore del sottoprodotto (€/HA)	0		0	0		0	0
PLV (produzione lavoro vendibile) € / Ha	4640		4392	248		4607,5	32,5
COSTI EFFETTIVI (1)							
Sementi e/o piantine acquistate	676		676	0	A - B	880	-204
fertilizzanti	508	C.2	482	26	B - C	420	88
Antiparassitari e diserbanti	340	B.1 - C.2	282	58	A	310	30
COSTI FIGURATI (2)							
Noleggi	1582	B.1 - C.2	1625	-43	A - B	1812	-230
Acqua elettricità e combustibili	42		44	-2		46	-4
Costi di transazione			22	-22		22	-22
Costi diretti di gestione della misura		D.1 -D.2 -B.1- C.2	80	-80	C - D- E	90	-90
TOTALE COSTI VARIABILE (1+2)	3148		3211	-63		3580	-432
MARGINE LORDO	1492		1181	311		1027,5	464,5
DIFFERENZIALE PER L'INDIVIDUAZIONE DEL PREMIO (*)			311			464,5	
PREMIO PER INTRODUZIONE (€/Ha)		270				330	
PREMIO PER MANTENIMENTO (€/Ha)		250				300	

(*) Differenza tra il Margine Lordo (baseline) e Margine Lordo con impegno agroambientale con l'aggiunta dei Costi di transazione

INSALATA							
VOCE DI BILANCIO	BASELINE	RIF. IMPEGNI	INTEGRATO	DIFF. INTEGRATO	RIF. IMPEGNI	BIOLOGICO	DIFF. BIOLOGICO
Resa unitaria Q / Ha	225	B.1 - C.2 - A.1	212	13	A - B	185	40
Prezzo unitario € / Q	42		42	0		49	-7
Valore del prodotto principale (€ / Ha)	9450		8904	546		9065	385
Valore del sottoprodotto (€/HA)	0		0	0		0	0
PLV (produzione lavoro vendibile) € / Ha	9450		8904	546		9065	385
COSTI EFFETTIVI (1)							
Sementi e/o piantine acquistate	900		900	0	A - B	1060	-160
fertilizzanti	240	C.2	210	30	B - C	280	-40
Antiparassitari e diserbanti	220	B.1 - C.2	176	44			220
COSTI FIGURATI (2)							
Noleggi	860	B.1 - C.2	910	-50	A - B	1260	-1310
Acqua elettricità e combustibili	71		80	-9		92	-101
Costi di transazione			22	-22		22	-44
Costi diretti di gestione della misura		D.1 -D.2 -B.1- C.2	80	-80	C - D- E	90	-170
TOTALE COSTI VARIABILE (1+2)	2291		2378	-87		2804	-513
MARGINE LORDO	7159		6526	633		6261	898
DIFFERENZIALE PER L'INDIVIDUAZIONE DEL PREMIO (*)			633			898	
PREMIO PER INTRODUZIONE (€/Ha)		500				600	
PREMIO PER MANTENIMENTO (€/Ha)		460				550	

(*) Differenza tra il Margine Lordo (baseline) e Margine Lordo con impegno agroambientale con l'aggiunta dei Costi di transazione

FINOCCHIO							
VOCE DI BILANCIO	BASELINE	RIF. IMPEGNI	INTEGRATO	DIFF. INTEGRATO	RIF. IMPEGNI	BIOLOGICO	DIFF. BIOLOGICO
Resa unitaria Q / Ha	300	B.1 - C.2 - A.1	282	18	A - B	241	59
Prezzo unitario € / Q	24		24	0		28	-4
Valore del prodotto principale (€ / Ha)	7200		6768	432		6748	452
Valore del sottoprodotto (€/HA)	0		0	0		0	0
PLV (produzione lavoro vendibile) € / Ha	7200		6768	432		6748	452
COSTI EFFETTIVI (1)							
Sementi e/o piantine acquistate	562		562	0	A - B	620	-58
fertilizzanti	205	C.2	154	51	B - C	235	-30
Antiparassitari e diserbanti	221	B.1 - C.2	126	95			221
COSTI FIGURATI (2)							
Noleggi	704	B.1 - C.2	938	-234	A - B	976	-1210
Acqua elettricità e combustibili	280		238	42		320	-278
Costi di transazione			22	-22		22	-44
Costi diretti di gestione della misura		D.1 -D.2 -B.1	90	-90	C - D- E	90	-180
TOTALE COSTI VARIABILE (1+2)	1972		2130	-158		2263	-291
MARGINE LORDO	5228		4638	590		4485	743
DIFFERENZIALE PER L'INDIVIDUAZIONE DEL PREMIO (*)			590			743	
PREMIO PER INTRODUZIONE (€/Ha)		500			600		
PREMIO PER MANTENIMENTO (€/Ha)		460			550		

(*) Differenza tra il Margine Lordo (baseline) e Margine Lordo con impegno agroambientale con l'aggiunta dei Costi di transazione

OLIVO							
VOCE DI BILANCIO	BASELINE	RIF. IMPEGNI	INTEGRATO	DIFF. INTEGRATO	RIF. IMPEGNI	BIOLOGICO	DIFF. BIOLOGICO
Resa unitaria Q / Ha	35	B.1 - C.2	30	5	A - B	25	10
Prezzo unitario € / Q	53		53	0		62	-9,00
Valore del prodotto principale (€ / Ha)	1855		1590	265		1550	305
Valore del sottoprodotto (€/HA)	0		0	0		0	0
PLV (produzione lavoro vendibile) € / Ha	1855		1590	265		1550	305
COSTI EFFETTIVI (1)							
Sementi e/o piantine acquistate	0		0	0		0	0
fertilizzanti	82	C.2	80	2	B - C	112	-30
Antiparassitari e diserbanti	126	B.1 - C.2	107	19			126
COSTI FIGURATI (2)							
Noleggi	592	B.1 - C.2	592	0	A - B	691	-691
Acqua elettricità e combustibili	12		12	0		15	-15
Costi di transazione			22	-22		22	-44
Costi diretti di gestione della misura		D.1 -D.2 -B.1	90	-90	C - D- E	90	-180
TOTALE COSTI VARIABILE (1+2)	812		903	-91		930	-118
MARGINE LORDO	1043		687	356		620	423
DIFFERENZIALE PER L'INDIVIDUAZIONE DEL PREMIO (*)			356			423	
PREMIO PER INTRODUZIONE (€/Ha)		330			390		
PREMIO PER MANTENIMENTO (€/Ha)		290			355		

(*) Differenza tra il Margine Lordo (baseline) e Margine Lordo con impegno agroambientale con l'aggiunta dei Costi di transazione

ACTINIDIA							
VOCE DI BILANCIO	BASELINE	RIF. IMPEGNI	INTEGRATO	DIFF. INTEGRATO	RIF. IMPEGNI	BIOLOGICO	DIFF. BIOLOGICO
Resa unitaria Q / Ha	280	B.1 - C.2	271	9	A - B	253	27
Prezzo unitario € / Q	38		38	0		42	-4
Valore del prodotto principale (€ / Ha)	10640		10298	342		10626	14
Valore del sottoprodotto (€/HA)	0		0	0		0	0
PLV (produzione lavoro vendibile) € / Ha	10640		10298	342		10626	14
COSTI EFFETTIVI (1)							
Sementi e/o piantine acquistate	0		0	0		0	0
fertilizzanti	205	C.2	182	23	B - C	236	-31
Antiparassitari e diserbanti	85	B.1 - C.2	60	25	A	74	11
COSTI FIGURATI (2)							
Noleggi	5179	B.1 - C.2	5250	-71	A - B	5446	-5517
Acqua elettricità e combustibili	1570		1471	99		1620	-1521
Costi di transazione			22	-22		22	-44
Costi diretti di gestione della misura		D.1 -D.2 -B.1	90	-90	C - D- E	90	-180
TOTALE COSTI VARIABILE (1+2)	7039		7075	-36		7488	-449
MARGINE LORDO	3601		3223	378		3138	463
DIFFERENZIALE PER L'INDIVIDUAZIONE DEL PREMIO (*)			378			463	
PREMIO PER INTRODUZIONE (€/Ha)		330			390		
PREMIO PER MANTENIMENTO (€/Ha)		290			355		

(*) Differenza tra il Margine Lordo (baseline) e Margine Lordo con impegno agroambientale con l'aggiunta dei Costi di transazione

VITE DOC							
VOCE DI BILANCIO	BASELINE	RIF. IMPEGNI	INTEGRATO	DIFF. INTEGRATO	RIF. IMPEGNI	BIOLOGICO	DIFF. BIOLOGICO
Resa unitaria Q / Ha	89	B.1 - C.2	80	9	A - B	72	17
Prezzo unitario € / Q	54		54	0		60	-6
Valore del prodotto principale (€ / Ha)	4806		4320	486		4320	486
Valore del sottoprodotto (€/HA)	495		495	0		633	-633
PLV (produzione lavoro vendibile) € / Ha	5301		4815	486		4953	348
COSTI EFFETTIVI (1)							
Sementi e/o piantine acquistate	0		0	0		0	0
fertilizzanti	193	C.2	156	37	B - C	207	-14
Antiparassitari e diserbanti	254	B.1 - C.2	206	48	A	190	64
COSTI FIGURATI (2)							
Noleggi	2482	B.1 - C.2	2580	-98	A - B	2836	-2934
Acqua elettricità e combustibili	446		451	-5		460	-465
Costi di transazione			22	-22		22	-44
Costi diretti di gestione della misura		D.1 -D.2 -B.1	120	-120	C - D- E	150	-270
TOTALE COSTI VARIABILE (1+2)	3375		3535	-160		3865	-490
MARGINE LORDO	1926		1280	646		1088	838
DIFFERENZIALE PER L'INDIVIDUAZIONE DEL PREMIO (*)			646			838	
PREMIO PER INTRODUZIONE (€/Ha)		600			770		
PREMIO PER MANTENIMENTO (€/Ha)		550			695		

(*) Differenza tra il Margine Lordo (baseline) e Margine Lordo con impegno agroambientale con l'aggiunta dei Costi di transazione

NOCCIOLO							
VOCE DI BILANCIO	BASELINE	RIF. IMPEGNI	INTEGRATO	DIFF. INTEGRATO	RIF. IMPEGNI	BIOLOGICO	DIFF. BIOLOGICO
Resa unitaria Q / Ha	25	B.1 - C.2	21	4	A - B	19	6
Prezzo unitario € / Q	160		160	0		179	-19
Valore del prodotto principale (€ / Ha)	4000		3360	640		3401	599
Valore del sottoprodotto (€/HA)			0	0		0	0
PLV (produzione lavoro vendibile) € / Ha	4000		3360	640		3401	599
COSTI EFFETTIVI (1)							
Sementi e/o piantine acquistate	0		0	0		0	0
fertilizzanti	179	C.2	135	44	B - C	222	-43
Antiparassitari e diserbanti	203	B.1 - C.2	145	58	A	32	171
COSTI FIGURATI (2)							
Noleggi	1762	B.1 - C.2	1801	-39	A - B	1931	-1970
Acqua elettricità e combustibili	233		241	-8		252	-260
Costi di transazione			22	-22		22	-44
Costi diretti di gestione della misura		D.1 -D.2 -B.1	100	-100	C - D- E	120	-220
TOTALE COSTI VARIABILE (1+2)	2377		2444	-67		2579	-202
MARGINE LORDO	1623		916	707		822	801
DIFFERENZIALE PER L'INDIVIDUAZIONE DEL PREMIO (*)			707			801	
PREMIO PER INTRODUZIONE (€/Ha)		600			770		
PREMIO PER MANTENIMENTO (€/Ha)		550			695		

(*) Differenza tra il Margine Lordo (baseline) e Margine Lordo con impegno agroambientale con l'aggiunta dei Costi di transazione

CASTAGNO DA FRUTTO							
VOCE DI BILANCIO	BASELINE	RIF. IMPEGNI	INTEGRATO	DIFF. INTEGRATO	RIF. IMPEGNI	BIOLOGICO	DIFF. BIOLOGICO
Resa unitaria Q / Ha	33	B.1 - C.2	0	33	A - B	30	3
Prezzo unitario € / Q	95		0	95		103	-8
Valore del prodotto principale (€ / Ha)	3135		0	3135		3090	45
Valore del sottoprodotto (€/HA)			0	0		0	0
PLV (produzione lavoro vendibile) € / Ha	3135		0	3135		3090	45
COSTI EFFETTIVI (1)							
Sementi e/o piantine acquistate	0		0	0		0	0
fertilizzanti	54	C.2	0	54	B - C	70	-16
Antiparassitari e diserbanti	26	B.1	0	26		0	26
COSTI FIGURATI (2)							
Noleggi	650		0	650	A - B	748	-98
Acqua elettricità e combustibili	390		0	390		504	-114
Costi di transazione			0	0		22	-22
Costi diretti di gestione della misura		D.1 -D.2 - B.1		0	C - D- E	90	-90
TOTALE COSTI VARIABILE (1+2)	1120		0	1120		1434	-314
MARGINE LORDO	2015		0			1656	359
DIFFERENZIALE PER L'INDIVIDUAZIONE DEL PREMIO (*)			2015			359	
PREMIO PER INTRODUZIONE (€/Ha)					320		
PREMIO PER MANTENIMENTO (€/Ha)					290		

(*) Differenza tra il Margine Lordo (baseline) e Margine Lordo con impegno agroambientale con l'aggiunta dei Costi di transazione

MISURE FORESTALI – GIUSTIFICAZIONE ECONOMICA DEGLI AIUTI art. da 43 a 47

Gli aiuti previsti dalle misure di cui agli artt. da 43 a 47 si configurano in parte come indennità, in parte come premi e in parte come rimborso di costi sostenuti dal beneficiario.

Le indennità sono previste dall'art. 46, "Indennità Natura 2000".

Esse trovano giustificazione nei maggiori costi gestionali e nei mancati redditi cui la proprietà forestale è soggetta a seguito del rispetto dei vincoli previsti dalle Misure di Conservazione inerenti le Zone a Protezione Speciale, contenute nella DGR 533 del 04/08/2006.

Tali obblighi comportamentali e gestionali, infatti, superano in termini di restrittività la legge forestale regionale 28 ottobre 2002 n. 39 "Norme in materia di gestione delle risorse forestali" (Legge Forestale Regionale) ed il Regolamento di attuazione 18 aprile 2005 n. 7, per cui impongono modalità di esecuzione delle utilizzazioni dei boschi più stringenti ed economicamente meno vantaggiose.

In particolare i vincoli che risultano essere oggetto di indennizzo sono: l'aumento della provvigione al momento della utilizzazione forestale di fine turno o dei tagli di curazione, il rilascio di isole di biodiversità interne al bosco da avviare ad invecchiamento indefinito, il rilascio di necromassa in bosco, la riduzione dell'estensione delle tagliate e l'esbosco del materiale legnoso con animali per un periodo della stagione silvana.

Per il calcolo delle indennità si è tenuto conto dei modelli di gestione selvicolturale previsti dalla legislazione forestale vigente, che hanno rappresentato il livello di comparazione cui si è fatto riferimento per la determinazione delle perdite di reddito e delle variazioni dei costi rispetto ai vincoli relativi alle Misure di Conservazione di cui sopra (baseline).

Il pagamento di premi annui per ettaro è previsto dagli articoli 43, 44, 45, ovvero dalle misure di "Primo imboschimento di terreni agricoli" e "Primo imboschimento di terreni non agricoli".

Si tratta di premi annuali, per ettaro di superficie, intesi a compensare i costi di manutenzione degli impianti realizzati su terreni agricoli e su terreni non agricoli.

Per la sola misura di primo imboschimento di terreni agricoli è previsto anche un premio inteso a compensare i mancati redditi, derivanti dalla rinuncia alla coltivazione delle colture agrarie effettuate nelle annualità precedenti.

Infine, per le misure di primo imboschimento e per quella di primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli, si prevede un sostegno ai costi sostenuti dal beneficiario, ovvero quelli inerenti le spese di impianto. Queste vengono riconosciute, entro un limite massimo di spesa, in percentuali variabili secondo la misura e in base alla localizzazione dell'intervento.

METODOLOGIA D'INDAGINE E FONTI

Per la quantificazione delle indennità, dei premi e dei costi, si è proceduto alla elaborazione dei dati in maniera differenziata in funzione della specificità di ciascuna misura, delle azioni in essa contenute ed in base alla tipologia di intervento prevista. In particolare per la Misura 224 - Indennità Natura 2000, si è proceduto al calcolo delle indennità, individuate nei mancati redditi e nei maggiori costi cui è soggetta la proprietà o il gestore forestale, differenziando le stesse per tipologia di popolamento considerato, in quanto non tutti i tipi di bosco, all'interno dei Siti della Rete Natura 2000, sono soggetti ai medesimi obblighi gestionali; ma lo sono in funzione della forma di governo, della forma di trattamento e della relativa composizione specifica.

In merito ai dati utilizzati, per il loro reperimento ci si è avvalsi di fonti diverse: legge forestale regionale n. 39/2002 "Norme in materia di gestione delle risorse forestali"; Regolamento forestale regionale n. 7 del 18 Aprile 2005; Misure di Conservazione della Regione Lazio di cui al DGR 533 del 4

Agosto 2006; “Tavole stereometriche ed alsometriche costruite per boschi italiani” redatte dall’Istituto Sperimentale per l’Assestamento Forestale e l’Alpicoltura; studi e pubblicazioni scientifiche del settore forestale; dati delle Camere di Commercio della Regione Lazio e di altre Regioni del Centro Italia; Prezziario della Regione Lazio dei Lavori Agricoli e Forestali approvato con DGR 5037 del 13 giugno 1995.

Nei capitoli che seguono viene riportata la giustificazione degli previsti rispettivamente per le misure

- ◆ 221 “Primo imboscamento di terreni agricoli”
- ◆ 222 “Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli”
- ◆ 223 “Primo imboscamento di terreni non agricoli”
- ◆ 224 “Indennità Natura 2000”.

MISURA 221 “Primo imboscamento di terreni agricoli” – GIUSTIFICAZIONE AIUTI
--

La misura prevede la copertura dei costi di impianto e di manutenzione oltre alla corresponsione del mancato reddito per un periodo massimo di 15 anni per l’imboscamento di terreni agricoli.

Le tipologie di imboscamento realizzabili ai sensi dell’art. 43 del Reg. CE 1698/2005 sono sia impianti permanenti che impianti temporanei.

In base alla diversa tipologia di imboscamento i fini che si vogliono raggiungere sono: incremento della superficie forestale contro i cambiamenti climatici, aumento della protezione dell’ambiente dai rischi di dissesto idrogeologico, il miglioramento del paesaggio agrario, la diversificazione della produzione nelle aziende agricole e l’incremento della produzione legnosa di pregio.

In particolare, gli interventi per i quali si è proceduto al calcolo dei costi di realizzazione oltre che delle spese per la manutenzione dei primi anni sono:

- a) impianti di arboricoltura da legno con latifoglie a ciclo medio-lungo
- b) impianti di arboricoltura da legno con latifoglie a ciclo-breve, compresi i pioppeti
- c) impianti protettivi e multifunzionali, compresi gli impianti tartufigeni

Costo di impianto e di manutenzione

Relativamente ai costi di impianto ed ai costi di manutenzione, per la determinazione dei relativi massimali da riconoscere per ettaro di superficie si è fatto riferimento alle voci di spesa unitarie previste dal Prezziario Regionale di cui alla DGR 5037 del 13 giugno 1995.

Sulla base di tali voci sono state effettuate simulazioni di primo imboscamento su terreni agricoli con le tipologie di piantagione previste dalla Misura. Quindi si è anche proceduto al calcolo delle operazioni di manutenzione.

Dalle schede riportate di seguito sono estrapolati i massimali sia per i costi di impianto, sia per quanto riguarda il premio annuale per ettaro imboscato a copertura della manutenzione per un periodo di cinque anni.

a) IMPIANTI PROTETTIVI E MULTIFUNZIONALI, DI ARBORICOLTURA DA LEGNO A CICLO MEDIO LUNGO

REALIZZAZIONE DI IMBOSCHIMENTO PROTETTIVO E/O MULTIFUNZIONALE, CON VINCOLO FORESTALE PERMANENTE Impianto misto di latifoglie a sesto rettangolare 4 X 2 con densità pari a 1250 piante per ettaro					
SCHEMA DI COMPUTO METRICO ESTIMATIVO MEDIANTE PREZZARIO REGIONALE PER INTERVENTI ED OPERE FORESTALI					
COSTI DI IMPIANTO					
VOCE PREZZ.	DESCRIZIONE DELLA SPESA		Prezzo unitario	Quantità	Costo totale
	Densità di impianto	n		1.250	
6.13	Scasso totale del terreno per l'impianto di colture arboree da legno, effettuato con mezzo meccanico alla profondità non inferiore ad 1 metro, completo di frangizollatura, erpicatura e squadro del terreno per il sesto di impianto:	€/ha	867,65	1,00	867,65
6.12	Preparazione del terreno effettuata con mezzi meccanici alla profondità non inferiore ai cm 40, compreso amminutamento ed affinamento del terreno eseguiti con frangizolle ed erpici, effettuata a strisce, per superficie effettivamente lavorata	€/ha	297,48	1,00	297,48
7.07	concimazione minerale di fondo..compreso lo spargimento ed ogni altro onere: a) con spargimento con mezzo meccanico	€/ha	185,92	1,00	185,92
	Acquisto piantine in fitocella	€/cad	1,87	1.250,00	2.337,50
6.15	Trasporto di piantina forestale di 1 anno in fitocella (F1), di essenza resinosa o latifoglia, compreso l'onere per lo scarico e quanto altro: per distanze superiori ai km 50 e fino a km 100 dal cantiere	€/cad	0,30	1.250,00	371,85
6.16	Distribuzione nel cantiere e collocamento a dimora di piantina forestale resa a piè d'opera ed esclusa la fornitura delle piantine b) in fitocella	€/cad	0,74	1.250,00	929,62
	Shelter	€/cad	1,30	1.250,00	1.625,00
TOTALE		€	6.615,02		
Ns elaborazione dati Regione Lazio					
IMPORTO MASSIMO AMMISSIBILE		€/ha	6.500,00		

COSTI DI MANUTENZIONE INERENTI IMPIANTI PROTETTIVI E MULTIFUNZIONALI, DI ARBORICOLTURA DA LEGNO A CICLO MEDIO LUNGO										
VOCE PREZZ.			Prezzo unit.	Quantità	Costo totale	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno
6.24	Risarcimento delle fallanze previa riapertura delle buche e posa a dimora delle nuove piantine (max 10%), esclusa la fornitura delle stesse: b) in fitocella	€/cad	1,24	10%	154,9	154,94	-	-	-	-
	Acquisto piantine	€/cad	1,87	10%	233,75	233,75	-	-	-	-
6.25	Cura colturale alle piantine forestali messe a dimora da eseguirsi a mano e consistente nel diserbo, zappettatura, sarchiatura, rincalzatura localizzata intorno alle piantine, eventuale potatura di allevamento, compreso l'allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta:	€/cad	0,40	1250	495,8	495,80	-	495,80	-	495,80
6.26	Completamento dell'intervento di cui al punto precedente mediante sfalcio delle erbe, eliminazione dei frutici spinosi infestanti e fresatura sulla superficie rimboschita o, comunque impiantata, effettuato con l'impiego di mezzi meccanici, compreso l'onere per l'allontanamento ed eliminazione del materiale:	€/ha	179,73	1	179,73	179,73	-	179,73	-	179,73
6.27	Potatura straordinaria di piante forestali in giovani impianti specializzati eseguita a regola d'arte con l'ausilio di mezzi idonei compreso l'allontanamento, l'eliminazione del materiale di risulta e quanto altro:	€/cad	0,74	1250	929,6	-	-	-	929,62	-
6.28	Irrigazione per colture specializzate, compreso l'approvvigionamento idrico a qualsiasi distanza e qualunque quantità, distribuzione dell'acqua con qualsiasi mezzo o modo, per ciascun intervento a piantina:	€/cad	0,56	1250	697,2	697,22	697,22	-	-	-
TOTALE						1.761,43	697,22	675,53	929,62	675,53
Fonte: Prezziario Regione Lazio; ns elaborazione										
TOTALE QUINQUENNIO DI MANTENIMENTO			€ 4.739,32							

Massimali ammissibili dei costi di manutenzione		1° - 2°	3°-4°-5° anno
Costo di manutenzione	€/ha	700	500

Per la giustificazione degli importi corrisposti quali mancati redditi si rinvia al successivo paragrafo “mancati redditi”

b) IMPIANTI DI ARBORICOLTURA DA LEGNO A CICLO BREVE

REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI ARBORICOLTURA DA LEGNO Impianto misto di latifoglie (pioppi) a sesto quadrato 5 X 5 con densità pari a 400 piante per ettaro SCHEMA DI COMPUTO METRICO ESTIMATIVO MEDIANTE PREZZARIO REGIONALE PER INTERVENTI ED OPERE FORESTALI					
COSTI DI IMPIANTO					
VOCE PREZZ.			Pr. Unit.	Quantità	Costo totale
	Densità di impianto	n		400	
6.13	Scasso totale del terreno per l'impianto di colture arboree da legno, effettuato con mezzo meccanico alla profondità non inferiore ad 1 metro, completo di frangizollatura, erpicatura e squadro del terreno per il sesto di impianto:	€/ha	867,65	1	867,65
6.12	Preparazione del terreno effettuata con mezzi meccanici alla profondità non inferiore ai cm 40, compreso amminutamento ed affinamento del terreno eseguiti con frangizolle ed erpici, effettuata a strisce, per superficie effettivamente lavorata	€/ha	297,48	1	297,48
6.21	Approvvigionamento a piè d'opera di pioppelle di 2 anni, di cloni iscritti al registro nazionale dei cloni forestali, prelevati da vivaio, compreso l'onere per lo scarico e quant'altro: b) circonferenza 12-14,5 cm	€/cad	2,11	400	842,86
6.15	Trasporto di piantina forestale di 1 anno in fitocella (F1), di essenza resinosa o latifoglia, compreso l'onere per lo scarico e quanto altro: per distanze superiori ai km 50 e fino a km 100 dal cantiere	€/cad	0,30	400	118,99
6.19	Distribuzione nel cantiere e collocamento a dimora di piantina forestale resa a piè d'opera ed esclusa la fornitura delle piantine ...di pioppella in terreno precedentemente preparato con lavorazione andante e apertura di buche profonde, esclusa la fornitura delle piantine	€/cad	1,43	400	570,17
3.03	Concimazioni di impianto con fertilizzanti minerali	€/cad	0,77	400	309,87
TOTALE		€			3007,02
		Ns elaborazione dati Regione Lazio			
IMPORTO MASSIMO AMMISSIBILE		€/ha			3000

Per tale tipologia di intervento non sono corrisposti nè mancati redditi, nè premi per la manutenzione

c) IMPIANTI TARTUFIGENI CON LATIFOGLIE A CICLO MEDIO LUNGO

REALIZZAZIONE DI UN IMBOSCHIMENTO MULTIFUNZIONALE, CON VINCOLO FORESTALE PERMANENTE Impianto misto di latifoglie micorrizzate a sesto quadrato 4 X 4 con densità pari a 550 piante per ettaro SCHEMA DI COMPUTO METRICO ESTIMATIVO MEDIANTE PREZZARIO REGIONALE PER INTERVENTI ED OPERE FORESTALI					
COSTI DI IMPIANTO					
VOCE PREZZ.			Pr. Unit.	Quantità	Costo totale
	Densità di impianto	n		550	
6.13	Scasso totale del terreno per l'impianto di colture arboree da legno, effettuato con mezzo meccanico alla profondità non inferiore ad 1 metro, completo di frangizollatura, erpicatura e squadro del terreno per il sesto di impianto:	€/ha	867,65	1	867,65
6.12	Preparazione del terreno effettuata con mezzi meccanici alla profondità non inferiore ai cm 40, compreso amminutamento ed affinamento del terreno eseguiti con frangizolle ed erpici, effettuata a strisce, per superficie effettivamente lavorata	€/ha	297,48	1	297,48
7.07	Concimazione minerale di fondo.....compreso lo spargimento ed ogni altro onere: a) con spargimento con mezzo meccanico	€/ha	185,92	1	185,92
6.15	Trasporto di piantina forestale di 1 anno in fitocella (F1), di essenza resinosa o latifoglia, compreso l'onere per lo scarico e quanto altro: per distanze superiori ai km 50 e fino a km 100 dal cantiere	€/cad	0,30	550	163,61
6.20	Approvvigionamento a piè d'opera di piantina forestale tartufigena, allevata in fitocella, prelevata da vivaio, compreso l'onere per lo scarico e quant'altro: a) Inoculata con tartufo bianco	€/cad	7,44	550	4090,3
6.16	Distribuzione nel cantiere e collocamento a dimora di piantina forestale resa a piè d'opera ed esclusa la fornitura delle piantine b) in fitocella	€/cad	0,74	550	409,03
	Shelter	€/cad	1,30	550	715,00
TOTALE		€			6729,04
		Ns elaborazione dati Regione Lazio			
IMPORTO MASSIMO AMMISSIBILE		€/ha			6500

COSTI DI MANUTENZIONE INERENTI IMPIANTI TARTUFIGENI CON LATIFOGLIE A CICLO MEDIO LUNGO										
VOCE PREZZIARIO			Pr. Unit.	Quantità	Costo totale	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno
6.24	Risarcimento delle fallanze previa riapertura delle buche e posa a dimora delle nuove piantine (max 20%), esclusa la fornitura delle stesse: b) in fitocella	€/cad	1,24	10%	68,2	68,17				
	Acquisto piantine	€/cad	7,44	10%	409,2	409,20				
6.25	Cura colturale alle piantine forestali messe a dimora da eseguirsi a mano e consistente nel diserbo, zappettatura, sarchiatura, rincalzatura localizzata intorno alle piantine, eventuale potatura di allevamento, compreso l'allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta:	€/cad	0,40	550	218,2	218,15	218,15	218,15		218,15
6.26	Completamento dell'intervento di cui al punto precedente mediante sfalcio delle erbe, eliminazione dei frutici spinosi infestanti e fresatura sulla superficie rimboschita o, comunque Impiantata, effettuato con l'impiego di mezzi meccanici, compreso l'onere per l'allontanamento ed eliminazione del materiale:	€/ha	179,73	1	179,73	179,73	179,73	179,73		179,73
6.27	Potatura straordinaria di piante forestali in giovani impianti specializzati eseguita a regola d'arte con l'ausilio di mezzi idonei Compreso l'allontanamento, l'eliminazione del materiale di risulta e quanto altro:	€/cad	0,74	550	409,0			409,03		409,0
6.28	Irrigazione per colture specializzate, compreso l'approvvigionamento idrico a qualsiasi distanza e qualunque quantità, distribuzione dell'acqua con qualsiasi mezzo o modo, per ciascun intervento a piantina:	€/cad	0,56	550	306,8	306,78			306,78	
TOTALE						1182,03	397,88	806,91	306,78	806,91
Fonte: Prezziario Regione Lazio; ns elaborazione										
TOTALE QUINQUENNIO DI MANUTENZIONE						€	3.500,50			

	Massimali ammissibili dei costi di manutenzione		1° - 2°		3°-4°-5° anno	
	Costo di manutenzione	€/ha	700		500	

L'importo massimo concedibile per i costi di manutenzione è pertanto pari a 700 euro /ha per i primi due anni e 500 euro /ha per i successivi tre.

2. Premio per mancato reddito

Per quanto attiene al calcolo del premio per i mancati redditi, si è proceduto prima alla individuazione delle colture maggiormente rappresentative della realtà agricola regionale, aggregate per gruppi omogenei, caratterizzate da esigenze pedoclimatiche, nutrizionali e fitoiatriche simili nonché da tecniche di coltivazione comparabili, in analogia al procedimento seguito per la giustificazione degli aiuti inerenti le misure agroambientali. Per ciascun gruppo omogeneo sono stati calcolati i redditi (margini) lordi colturali utilizzando specifici indici di ponderazione per l'attribuzione dei pesi relativi di ciascuna coltura nell'ambito del gruppo di riferimento. Tale differenziale costituisce la perdita di reddito per unità di superficie, sulla base del quale commisurare l'ammontare del premio da corrispondere per il mancato reddito derivante dall'imboschimento del terreno agricolo, che può essere corrisposto per 15 anni nella tipologia di intervento a) "impianti di arboricoltura da legno con latifoglie a ciclo medio-lungo e 10 anni per la tipologia c) "Impianti protettivi e multifunzionali, compresi gli impianti tartufigeni"

Si specifica che per la tipologia c9 è prevista una riduzione del periodo di corresponsione del mancato reddito tenuto conto del periodo di entrata in produzione dell'impianto tartufigeno

La determinazione del margine lordo calcolato per le colture preso a riferimento del gruppo omogeneo è stato effettuato ipotizzando situazione di baseline. Si rinvia alla giustificazione degli aiuti agroambientali per un dettaglio analitico delle singole voci di costo.

MANCATO REDDITO	
TIPO DI COLTURA	IMPORTO €/ha
CEREALI: Frumento duro e tenero, altro frumento (grano e frumento segalato), Orzo, Segale, Avena, Grano saraceno, Miglio e Scagliola, Farro, Sorgo. SEMI OLEOSI: Colza, Ravizzone, Girasole, Soia. PIANTE PROTEICHE: Piselli, Fave e favette, Lupini dolci. FORAGGERE: Erba medica trifoglio, Sulla, Lupinella, Erbaio di graminacee, Erbaio di leguminose, Erbaio misto, altre foraggere avvicendati, prati prati-pascoli e pascoli non avvicendati PIANTE OLEIFERE: arachidi, ricino	280
CEREALI: Mais. COLTURE INDUSTRIALI: Barbabietola, Pomodoro, Patata, Tabacco, Piante da fibra (Canapa, ecc.). Foraggiere avvicendate con zootecnica biologica. PIANTE OFFICINALI ED AROMATICHE: secondo classificazione tassonomica.	650
Culture orticole in pieno campo e protette e piccoli frutti.	700
Frutteti di fine turno	700
Set aside e superfici disattivate	150

Ai beneficiari diversi dagli agricoltori, come individuati dalla Misura 221, il premio annuo per il mancato reddito sarà corrisposto nella misura di 150 €/ha prevista dall'Allegato del Regolamento 1698/2005.

**MISURA 222 “Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli” –
GIUSTIFICAZIONE AIUTI**

La misura prevede la copertura dei costi per il primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli.

Le tipologie agroforestali realizzabili ai sensi dell'art. 44 del Reg. CE 1698/2005 presuppongono un sistema di utilizzazione del suolo nel quale l'arboricoltura forestale è associata all'agricoltura sulla stessa superficie.

L'abbinamento di selvicoltura e agricoltura dovrebbe consentire il raggiungimento di una migliore funzionalità ecologica, economica e sociale dell'azienda agricola, la quale assolverà alla funzione di migliorare il paesaggio rurale, garantire una maggiore difesa del suolo ed avrà anche la possibilità di avere una diversificazione del proprio reddito.

Costo di impianto

Per la determinazione dei massimali da riconoscere per i costi di impianto per ettaro di superficie si è fatto riferimento alle voci di spesa unitarie previste dal Prezziario Regionale di cui alla DGR 5037 del 13 giugno 1995.

Sulla base di tali voci sono state effettuate simulazioni di primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli secondo le tipologie di piantagione previste dalla Misura.

Si riportano di seguito le relative tabelle di calcolo.

a) PRIMO IMPIANTO DI SISTEMA AGROFORESTALE CON ESSENZE DA LEGNO A CICLO MEDIO LUNGO

REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGRO-FORESTALE Impianto misto di latifoglie per la produzione di legname di pregio a sesto quadrato 10 X 10 con densità pari a 100 piante per ettaro SCHEMA DI COMPUTO METRICO ESTIMATIVO MEDIANTE PREZZARIO REGIONALE PER INTERVENTI ED OPERE FORESTALI					
COSTI DI IMPIANTO					
VOCE PREZZ.			Prezzo unit.	Quantità	Costo tot.
	Densità di impianto	n		100	
6.13	Scasso totale del terreno per l'impianto di colture arboree da legno, effettuato con mezzo meccanico alla profondità non inferiore ad 1 metro, completo di frangizollatura, erpicatura e squadra del terreno per il sesto di impianto:	€/ha	867,65	1	867,65
6.12	Preparazione del terreno effettuata con mezzi meccanici alla profondità non inferiore ai cm 40, compreso amminutamento ed affinamento del terreno eseguiti con frangizolle ed erpici, effettuata a strisce, per superficie effettivamente lavorata	€/ha	297,48	1	297,48
	Acquisto piantine in fitocella	€/cad	1,87	100	187,00
6.15	Trasporto di piantina forestale di 1 anno in fitocella (F1), di essenza resinosa o latifoglia, compreso l'onere per lo scarico e quanto altro: per distanze superiori ai km 50 e fino a km 100 dal cantiere	€/cad	0,30	100	29,75
6.16	Distribuzione nel cantiere e collocamento a dimora di piantina forestale resa a piè d'opera ed esclusa la fornitura delle piantine b) in fitocella	€/cad	0,74	100	74,37
3.03	Concimazioni di impianto con fertilizzanti minerali	€/cad	0,77	100	77,47
	Shelter	€/cad	1,30	100	130,00
TOTALE		€			1.663,71
		Ns elaborazione dati Regione Lazio			
IMPORTO MASSIMO AMMISSIBILE		€/ha			1.700,00

b) PRIMO IMPIANTO DI SISTEMA AGROFORESTALE CON ESSENZE DA LEGNO A CICLO MEDIO LUNGO

REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGRO-FORESTALE Impianto misto di latifoglie micorrizzate a sesto quadrato 10 X 10 con densità pari a 100 piante per ettaro SCHEMA DI COMPUTO METRICO ESTIMATIVO MEDIANTE PREZZARIO REGIONALE PER INTERVENTI ED OPERE FORESTALI					
COSTI DI IMPIANTO					
VOCE PREZZ.			Prezzo unit.	Quantità	Costo tot.
	Densità di impianto	n		100	
6.13	Scasso totale del terreno per l'impianto di colture arboree da legno, effettuato con mezzo meccanico alla profondità non inferiore ad 1 metro, completo di frangizollatura, erpicatura e squadro del terreno per il sesto di impianto:	€/ha	867,65	1	867,65
6.12	Preparazione del terreno effettuata con mezzi meccanici alla profondità non inferiore ai cm 40, compreso amminutamento ed affinamento del terreno eseguiti con frangizolle ed erpici, effettuata a strisce, per superficie effettivamente lavorata	€/ha	297,48	1	297,48
6.15	Trasporto di piantina forestale di 1 anno in fitocella (F1), di essenza resinosa o latifoglia, compreso l'onere per lo scarico e quanto altro: per distanze superiori ai km 50 e fino a km 100 dal cantiere	€/cad	0,30	100	29,75
6.20	Approvvigionamento a piè d'opera di piantina forestale tartufigena, allevata in fitocella, prelevata da vivaio, compreso l'onere per lo scarico e quant'altro: a) Inoculata con tartufo bianco	€/cad	7,44	100	743,7
6.16	Distribuzione nel cantiere e collocamento a dimora di piantina forestale resa a piè d'opera ed esclusa la fornitura delle piantine b) in fitocella	€/cad	0,74	100	74,37
3.03	Concimazioni di impianto con fertilizzanti minerali	€/cad	0,77	100	77,47
	Shelter	€/cad	1,30	100	130,00
TOTALE		€			2.220,41
		Ns elaborazione dati Regione Lazio			
IMPORTO MASSIMO AMMISSIBILE		€/ha			2.200,00

Il dettaglio analitico delle tabelle sopra riportate evidenzia che il massimale riferito al costo totale di impatto ammissibile è pari a 1700 euro/ha per la tipologia a) “Primo impianto di sistema agroforestale con essenze da legno a ciclo medio lungo per la produzione di legname di pregio e 2200 euro /ha per la tipologia b) “Primo impianto di sistema agroforestale con essenze fruttifere autoctone, compresa la messa a dimora di piantine micorrizzate”

**MISURA 223 “Primo imboscimento di terreni non agricoli” –
GIUSTIFICAZIONE AIUTI**

La misura prevede la copertura dei costi di impianto per il primo imboscimento di terreni non agricoli.

Qualora l'intervento di imboscimento interessi terreni agricoli incolti, sarà anche previsto il premio a copertura delle spese di manutenzione per un periodo non superiore ai 5 anni.

Le tipologie di imboscimento previste ai sensi dell'art. 45 del Reg. CE 1698/2005 hanno tutte carattere permanente.

In base al diverso imboscimento eseguito i fini che si vogliono raggiungere sono: garantire una maggiore difesa del suolo, contrastare la perdita di biodiversità ed aumentare l'assorbimento dei “gas serra”.

In particolare, gli interventi per i quali si è proceduto al calcolo dei costi di realizzazione oltre che delle spese per la manutenzione dei primi anni sono:

- a) imboschimenti con finalità protettive e multifunzionali
- b) imboschimenti in pertinenze idraulico-forestale

Costo di impianto e di manutenzione

Relativamente ai costi di impianto ed ai costi di manutenzione, per la determinazione dei relativi massimali da riconoscere per ettaro di superficie si è fatto riferimento alle voci di spesa unitarie previste dal Prezziario Regionale DGR 5037 del 13 giugno 1995.

Sulla base di tali voci sono state effettuate simulazioni di primo imboscimento su terreni non agricoli con le tipologie di piantagione previste dalla Misura. Quindi si è anche proceduto al calcolo delle operazioni di manutenzione.

Dalle schede riportate di seguito sono estrapolati i massimali sia per i costi di impianto, sia per quanto riguarda il premio annuale per ettaro imboscito a copertura della manutenzione per un periodo di cinque anni.

a) IMBOSCHIMENTI PROTETTIVI E MULTIFUNZIONALI CON ESSENZE A CICLO MEDIO LUNGO					
REALIZZAZIONE DI UN IMBOSCHIMENTO PROTETTIVO E/O MULTIFUNZIONALE, CON VINCOLO FORESTALE PERMANENTE Impianto misto di latifoglie a sesto quadrato 3 X 3 con densità pari a 1110 piante per ettaro SCHEMA DI COMPUTO METRICO ESTIMATIVO MEDIANTE PREZZARIO REGIONALE PER INTERVENTI ED OPERE FORESTALI					
COSTI DI IMPIANTO					
VOCE PREZZ.			Prezzo unit.	Quantità	Costo tot.
	Densità di impianto	n		1.110	
6.01	Decespugliamento di terreno invaso da piante ed arbusti infestanti, mediante taglio, asportazione ed eliminazione del materiale di risulta b) Terreno mediamente infestato	€/ha	495,80	1	495,80
6.13	Scasso totale del terreno per l'impianto di colture arboree da legno, effettuato con mezzo meccanico alla profondità non inferiore ad 1 metro, completo di frangizollatura, erpicatura e squadra del terreno per il sesto di impianto:	€/ha	867,65	1	867,65
6.12	Preparazione del terreno effettuata con mezzi meccanici alla profondità non inferiore ai cm 40, compreso amminutamento ed affinamento del terreno eseguiti con frangizolle ed erpici, effettuata a strisce, per superficie effettivamente lavorata	€/ha	297,48	1	297,48
7.07	Concimazione minerale di fondo.....compreso lo spargimento ed ogni altro onere: a) con spargimento con mezzo meccanico	€/ha	185,92	1	185,92
	Acquisto piantine in fitocella	€/cad	1,87	1110	2075,70
6.15	Trasporto di piantina forestale di 1 anno in fitocella (F1), di essenza resinosa o latifoglia, compreso l'onere per lo scarico e quanto altro: per distanze superiori ai km 50 e fino a km 100 dal cantiere	€/cad	0,30	1110	330,20
6.16	Distribuzione nel cantiere e collocamento a dimora di piantina forestale resa a piè d'opera ed esclusa la fornitura delle piantine b) in fitocella	€/cad	0,74	1110	825,50
	Shelter	€/cad	1,30	1110	1443,00
TOTALE		6521,26			
Ns elaborazione dati Regione Lazio					
IMPORTO MASSIMO AMMISSIBILE		€/ha	6500		

b) IMBOSCHIMENTI IN PERTINENZE IDRAULICO-FORESTALI CON ESSENZE A CICLO MEDIO LUNGO

REALIZZAZIONE DI UN IMBOSCHIMENTO IN UNA PERTINENZA IDRAULICO FORESTALE Impianto misto di latifoglie a sesto quadrato 3 X 3 con densità pari a 1110 piante per ettaro SCHEMA DI COMPUTO METRICO ESTIMATIVO MEDIANTE PREZZARIO REGIONALE PER INTERVENTI ED OPERE FORESTALI					
COSTI DI IMPIANTO					
VOCE PREZZ.			Prezzo unit.	Quantità	Costo tot.
	Densità di impianto	n		1110	
6.01	Decespugliamento di terreno invaso da piante ed arbusti infestanti, mediante taglio, asportazione ed eliminazione del materiale di risulta				
	c) Terreno fortemente infestato	€/ha	1115,55	1	1115,55
6.13	Scasso totale del terreno per l'impianto di colture arboree da legno, effettuato con mezzo meccanico alla profondità non inferiore ad 1 metro, completo di frangizollatura, erpicatura e squadro del terreno per il sesto di impianto	€/ha	867,65	1	867,65
6.12	Preparazione del terreno effettuata con mezzi meccanici alla profondità non inferiore ai cm 40, compreso amminutamento ed affinamento del terreno eseguiti con frangizolle ed erpici, effettuata a strisce, per superficie effettivamente lavorata	€/ha	297,48	1	297,48
	Acquisto piantine in fitocella	€/cad	1,87	1110	2075,70
6.15	Trasporto di piantina forestale di 1 anno in fitocella (F1), di essenza resinosa o latifoglia, compreso l'onere per lo scarico e quanto altro: per distanze superiori ai km 50 e fino a km 100 dal cantiere	€/cad	0,30	1110	330,20
	Distribuzione nel cantiere e collocamento a dimora di piantina forestale resa a piè d'opera ed esclusa la fornitura delle piantine				
6.16	b) in fitocella	€/cad	0,74	1110	825,50
	Shelter	€/cad	1,30	1110	1443,00
TOTALE		€			6955,08
Ns elaborazione dati Regione Lazio					
IMPORTO MASSIMO AMMISSIBILE		€/ha			6500

COSTI DI MANUTENZIONE PER IMBOSCHIMENTI PROTETTIVI E MULTIFUNZIONALI E PER IMBOSCHIMENTI IN PERTINENZE IDRAULICO-FORESTALE

VOCE PREZZ.			Prezzo unitario	Quantità	Costo tot.	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno
6.24	Risarcimento delle fallanze previa riapertura delle buche e posa a dimora delle nuove piantine (max 10%), esclusa la fornitura delle stesse: b) in fitocella	€/cad	1,24	10%	137,6	137,58				
	Acquisto piantine	€/cad	1,87	10%	207,57	207,57				
6.25	Cura colturale alle piantine forestali messe a dimora da eseguirsi a mano e consistente nel diserbo, zappettatura, sarchiatura, rincalzatura localizzata intorno alle piantine, eventuale potatura di allevamento, compreso l'allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta:	€/cad	0,40	1110	440,3	440,27		440,27		440,27
6.26	Completamento dell'intervento di cui al punto precedente mediante sfalcio delle erbe, eliminazione dei frutici spinosi infestanti e fresatura sulla superficie rimboschita o, comunque impiantata, effettuato con l'impiego di mezzi meccanici, compreso l'onere per l'allontanamento ed eliminazione del materiale:	€/ha	179,73	1	179,73	179,73		179,73		179,73
6.27	Potatura straordinaria di piante forestali in giovani impianti specializzati eseguita a regola d'arte con l'ausilio di mezzi idonei compreso l'allontanamento, l'eliminazione del materiale di risulta e quanto altro:	€/cad	0,74	1110	825,5				825,50	
6.28	Irrigazione per colture specializzate, compreso l'approvvigionamento idrico a qualsiasi distanza e qualunque quantità, distribuzione dell'acqua con qualsiasi mezzo o modo, per ciascun intervento a piantina:	€/cad	0,56	1110	619,1	619,13	619,13			
TOTALE						1584,28	619,13	620,00	825,50	620,00
Fonte: Prezziario Regione Lazio; ns elaborazione										
TOTALE QUINQUENNIO DI MANTENIMENTO		€	4.268,90							
Massimali ammissibili costi di manutenzione			1° - 2° anno		3° - 4° - 5° anno					
Costo di manutenzione		€/ha	700		500					

Il dettaglio analitico delle tabelle sopra riportate evidenzia che il massimale riferito al costo totale di impianto ammissibile è pari a 6500 euro/ha per entrambe le tipologie.

Relativamente ai premi per i costi di manutenzione da riconoscere per gli imboschimenti effettuati su terreni incolti i massimali ammissibili sono pari per entrambe le tipologie a 700 euro/ha per i primi due anni e 500 euro per i restanti tre.

**MISURA 224 “Indennità Natura 2000” –
GIUSTIFICAZIONE DELLA INDENNITÀ**

Le indennità previste dalla presente misura si configurano come mancati redditi e/o costi aggiuntivi che si realizzano per i titolari (proprietari e gestori) di boschi, obbligati a gestire le loro proprietà secondo i vincoli imposti dalle Misure di Conservazione regionali a tutela delle Zone a Protezione Speciale DGR 533 del 04 Agosto 2006: “Rete Europea Natura 2000: Misure di conservazione transitorie e obbligatorie da applicarsi nelle zone di protezione speciale”, che rappresentano la baseline di riferimento.

E' previsto un premio annuale per ogni ettaro di superficie investita a bosco che ricade nelle Aree della Rete Natura 2000. Tale premio sarà diversificato in relazione alla tipologia forestale, alla forma di governo e al tipo di trattamento di ciascun soprassuolo.

Saranno indennizzate esclusivamente le superfici boscate oggetto di pianificazione, per le quali è prevista l'utilizzazione forestale nel corso del periodo di programmazione.

Questo significa che il titolare di boschi, solitamente in possesso di vaste estensioni forestali assestate secondo il criterio della “normalità”, ovvero con l'obiettivo di ottenere dal bosco un reddito costante nel tempo in base al turno (fustaie coetanee e boschi cedui) o alla sua capacità provvigionale (fustaie disetanee), non percepirà l'indennità per tutti i boschi di cui è solo possessore, ma la otterrà per quelle superfici per cui lo strumento di pianificazione prevede il taglio nel periodo di validità del Piano.

Per il computo delle indennità da corrispondere alle superfici forestali ammissibili si è tenuto conto degli svantaggi e degli obblighi che gravano su tali superfici rispetto a quelle non sottoposte a vincolo. Il calcolo delle indennità viene effettuato assumendo come livello di confronto la gestione forestale ordinaria disciplinata dalla L.R. 28 ottobre 2002 n. 39 “Norme in materia di gestione delle risorse forestali” (Legge Forestale Regionale) e dalle relative disposizioni attuative di cui al Regolamento forestale n. 7 del 18 aprile 2005.

L'indennità annua per ettaro di superficie boscata si configura come la sommatoria di tutti i mancati redditi ed i maggiori costi cui le diverse tipologie forestali sono soggette rispetto alla gestione selvicolturale ordinaria delle stesse.

Si riporta di seguito una descrizione di ciascun obbligo, oggetto di indennità, previsto dalla misura, con un confronto dettagliato fra quanto previsto dalla coltivazione del bosco nel rispetto degli obblighi e dei vincoli definiti dalle misure di conservazione, che costituisce il livello di riferimento, e quanto riconducibile ai comportamenti gestionali di cui all'ordinarietà selvicolturale nei boschi siti al di fuori delle Zone a Protezione Speciale.

Si procederà altresì ad una descrizione delle metodologie di calcolo utilizzate per individuare l'ammontare delle indennità che ha tenuto conto, oltretutto dei diversi obblighi previsti dalle misure di conservazione, dell'incidenza di questi sulle varie tipologie forestali. A riguardo si specifica che la quantificazione delle indennità è stata effettuata considerando boschi monospecifici. I boschi cedui con essenze caducifoglie miste sono ricondotti alla specie prevalente.

Nel prospetto che segue sono riportati gli obblighi ed i vincoli riconducibili alle misure di conservazione di cui alla richiamata DGR n. 533/2006:

<p>Descrizione dell'obbligo 1</p> <p>Aumento delle matricine minime nei cedui</p>	<p>Livello di riferimento: obbligo derivante dalla misura di conservazione</p> <p>art. 7 comma a) della DGR 533* del 04/08/2006</p> <p>"il numero di matricine del turno da riservare per ogni ettaro di Superficie sottoposta ad utilizzazione forestale deve essere:</p> <p>n. 120 per il faggio (di cui 1/3 di età multipla del turno)</p> <p>n. 40 per il castagno</p> <p>n. 80 per le altre specie (di cui 1/3 di età multipla del turno)"</p>
<p>Descrizione</p> <p>Aumento delle provvigioni minime nelle fustaie coetanee</p>	<p>Livello di riferimento: obbligo derivante dalla misura di conservazione</p> <p>art. 7 comma b) della DGR 533 del 04/08/2006</p> <p>"nei boschi governati ad alto fusto con trattamento a tagli successivi, a seguito del taglio di sementazione, la massa legnosa rilasciata deve esser...on inferiore ai seguenti quantitativi per ettaro:</p> <p>a) fustaie coetanee di faggio, 250 metri cubi</p> <p>b) fustaie coetanee di quercia, 180 metri cubi</p> <p>a) fustaie coetanee di conifere autoctone, 190 metri cubi"</p>
<p>Descrizione</p> <p>Aumento delle provvigioni minime nelle fustaie disetanee</p>	<p>Livello di riferimento: obbligo derivante dalla misura di conservazione</p> <p>art. 7 comma b) della DGR 533 del 04/08/2006</p> <p>"Nei boschi governati ad alto fusto con trattamento a taglio saltuario o a scelta a seguito del taglio di curazione deve Rilasciarsi una provvigione ad ettaro non inferiore a:</p> <p>a) per le fustaie di faggio, 320 metri cubi</p> <p>b) per le fustaie di quercia 220 metri cubi"</p>
<p>Descrizione dell'obbligo 2</p> <p>Introduzione delle isole di biodiversità</p>	<p>Livello di riferimento: obbligo derivante dalla misura di conservazione</p> <p>art. 7 comma d) della DGR 533 del 04/08/2006</p> <p>"Nei boschi interni alle ZPS al momento di esecuzione dei tagli di fine turno di superficie territoriale superiore a 3 ettari, devono essere rilasciate delle isole di biodiversità, destinate all'invecchiamento Indefinito. Per i boschi governati ad alto fusto ed a ceduo, nelle sue diverse forme di trattamento, l'estensione dell'isola di biodiversità Ammonta al:</p> <p>a) 3% della superficie territoriale al taglio di estensione maggiore a 3 ettari ed inferiore a 10 ettari</p> <p>b) 2% per la frazione eccedente i 10 ettari"</p>
<p>Descrizione dell'obbligo 3</p> <p>Conservazione della necromassa</p>	<p>Livello di riferimento: obbligo derivante dalla misura di conservazione</p> <p>art. 7 comma f) della DGR 533 del 04/08/2006</p> <p>"Nell'esecuzione dei tagli intercalari nei boschi governati</p>

	ad alto fusto, dovranno essere rilasciati gli alberi morti in piedi o a terra, se presenti, nel numero di almeno 5 per ha, scelti tra quelli di maggior diametro e il più possibile Uniformemente distribuiti e rappresentativi della composizione specifica del soprassuolo"
Descrizione dell'obbligo 4 <i>Riduzione dell'estensione delle tagliate</i>	Livello di riferimento: obbligo derivante dalla misura di conservazione art. 7 comma c) della DGR 533 del 04/08/2006 "Le deroghe previste dall'articolo 19 del Regolamento Regionale n. 7/2005, possono essere concesse fino ad un massimo del 50% delle superfici ammesse dal citato articolo per forma di governo, trattamento e specie"

Descrizione dell'obbligo 5 <i>Concentramento ed esbosco con animali</i>	Livello di riferimento: obbligo derivante dalla misura di conservazione art. 7 comma e) della DGR 533 del 04/08/2006 "Al fine di evitare di interferire con la stagione riproduttiva di animali sensibili è sospesa l'esecuzione degli interventi di fine turno ed intercalari: nel periodo compreso dal 15 marzo al 31 luglio per i boschi situati ad una quota altimetrica inferiore a 1000 m s.l.m. nel periodo compreso dal 15 marzo al 30 giugno per i boschi situati ad una quota altimetrica superiore ai 1000 s.l.m Nei periodi indicati è altresì vietato svolgere le operazioni di concentramento, esbosco e sezionatura del materiale abbattuto mediante strumenti a motore"
---	--

Obbligo 1 Aumento delle matricine minime nei cedui e delle provvigioni minime nelle fustaie

Tale obbligo comporta un minore reddito a seguito del rilascio di una maggiore massa legnosa in bosco rispetto ai minimi previsti dalla legislazione forestale regionale vigente nei boschi non inclusi nei Siti della Rete Natura 2000..

Il calcolo della indennità per ettaro di bosco interessato è stato effettuato per le diverse tipologie forestali regionali, individuate nelle varie forme di governo e trattamento.

L'indennità si configura come il prezzo di macchiatico (espresso in €/qle ed ottenuto dalla elaborazione dei dati ricavati dalle Camere di Commercio Industria e Artigianato 2005/2006 della Regione Lazio), diverso secondo gli assortimenti ritraibili, moltiplicato per il volume legnoso non oggetto di utilizzazione in virtù del vincolo imposto.

Per cui mentre nei popolamenti governati a ceduo il mancato reddito è dato dall'obbligo di rilasciare un maggior numero di matricine per ettaro di bosco in ottemperanza a quanto previsto dalla baseline, all'interno delle fustaie sia coetanee che disetanee il mancato reddito si configura come una minore ritrazione di volume legnoso in occasione del taglio di sementazione e del taglio saltuario o a scelta.

I dati relativi ai volumi e alle produzioni legnose per ogni tipologia forestale esaminata sono stati ottenuti dalle Tavole Stereometriche ed Alsometriche costruite per i boschi italiani dall'Istituto Sperimentale per la Selvicoltura e l'Alpicoltura.

Nella tabella che segue l'obbligo di baseline vigente per il sito natura 2000 viene posto a confronto con i vincoli che sussistono in zone ordinarie (L.R. n. 39/2002 e reg. forestale n. 7/2005):

<p>Descrizione</p> <p>Aumento delle matricine minime nei cedui</p>	<p>Vincoli zone ordinarie al di fuori siti natura 2000</p> <p>art. 36 del reg. for. n. 07/05</p> <p>"Il numero di matricine del turno da riservare per ogni ettaro di superficie deve essere almeno:</p> <p>a) n. 30 per il castagno;</p> <p>b) n. 90 per il faggio di cui almeno 1/3 di età multipla del turno;</p> <p>c) n. 60 per le altre specie di cui almeno 1/3 di età multipla del turno".</p>	<p>Misura di conservazione (siti natura 2000)</p> <p>art. 7 comma a) della DGR 533* del 04/08/2006</p> <p>"il numero di matricine del turno da riservare per ogni ettaro di superficie sottoposta ad utilizzazione forestale deve essere:</p> <p>n. 120 per il faggio (di cui 1/3 di età multipla del turno)</p> <p>n. 40 per il castagno</p> <p>n. 80 per le altre specie (di cui 1/3 di età multipla del turno)"</p>
<p>Descrizione</p> <p>Aumento delle provvigioni minime nelle fustaie coetanee</p>	<p>Vincoli zone ordinarie al di fuori siti natura 2000</p> <p>art. 31 del reg. for. n. 07/05</p> <p>"Nelle fustaie a tagli successivi, dopo il taglio di sementazione, da eseguirsi non prima dell'età del turno e in conformità all'art.19, comma 1, deve comunque risultare una provvigione legnosa non inferiore ai seguenti quantitativi per ettaro:</p> <p>a) per i boschi di faggio 200 metri cubi;</p> <p>b) per i boschi di quercia 140 metri cubi;</p> <p>c) per i boschi di conifere 150 metri cubi".</p>	<p>Misura di conservazione (siti natura 2000)</p> <p>art. 7 comma b) della DGR 533 del 04/08/2006</p> <p>"nei boschi governati ad alto fusto con trattamento a tagli successivi, a seguito del taglio di sementazione, la massa legnosa rilasciata deve essere...on inferiore ai seguenti quantitativi per ettaro:</p> <p>a) fustaie coetanee di faggio, 250 metri cubi</p> <p>b) fustaie coetanee di quercia, 180 metri cubi</p> <p>a) fustaie coetanee di conifere autoctone, 190 metri cubi"</p>
<p>Descrizione</p> <p>Aumento delle provvigioni minime nelle fustaie disetanee</p>	<p>Vincoli zone ordinarie al di fuori siti natura 2000</p> <p>art. 33 del reg. for. n. 07/05</p> <p>"Nei boschi di alto fusto trattati a taglio saltuario o a scelta..... l'intervento va eseguito con criteri essenzialmente colturali, osservando un periodo di curazione non inferiore a 10 anni e lasciando, dopo il taglio, una provvigione non al di sotto:</p> <p>a) per i boschi di faggio di 250 metri cubi/ettaro;</p> <p>b) per i boschi di specie quercine di 170 metri cubi/ettaro".</p>	<p>Misura di conservazione (siti natura 2000)</p> <p>art. 7 comma b) della DGR 533 del 04/08/2006</p> <p>"Nei boschi governati ad alto fusto con trattamento a taglio saltuario o a scelta a seguito del taglio di curazione deve rilasciarsi una provvigione ad ettaro non inferiore a:</p> <p>a) per le fustaie di faggio, 320 metri cubi</p> <p>b) per le fustaie di quercia 220 metri cubi"</p>

a) CEDUO DI CERRO															
Superficie di riferimento								ha	1						
Turno del bosco								anni	20						
Numero di matricine minimo previsto dal Regolamento Forestale								N°/ha	60						
Numero di matricine minimo previsto dalla DGR 533								N°/ha	80						
di cui almeno 1/3 di età mmultipla del turno															

Nei boschi cedui di cerro, la DGR 533, all'art. 7 comma a), impone che a seguito del taglio di maturità o di fine turno (il turno minimo previsto dalla normativa vigente per questo tipo di bosco è pari a 16 anni), venga rilasciato un numero maggiore di matricine rispetto a quanto previsto dal regolamento forestale vigente. Più precisamente il numero di matricine rilasciato dovrà essere pari a 80 (di cui di cui 1/3 di età multipla del turno), contro le 60 (di cui di cui 1/3 di età multipla del turno) imposte dalla normativa nei boschi siti esternamente alle Zone a Protezione Speciale. L'indennità si configura quindi come un mancato reddito per i proprietari forestali che rinunciano al taglio, e quindi alla vendita, di un maggiore volume di materiale legnoso. Nella fattispecie, trattandosi di cedui di cerro, l'assortimentazione ritraibile sarebbe costituita dalla legna da ardere per le matricine di primo turno, e da tavolame per lavorazioni edili per le matricine di secondo turno. Per il calcolo della indennità è stato quindi moltiplicato il prezzo di macchiatico di ciascun assortimento per il rispettivo volume legnoso.

La somma dei mancati redditi ottenuti per ogni assortimento, diviso il numero di anni costituenti il turno di utilizzazione, si configura come indennità annua per ettaro di superficie.

Volume delle matricine di 1° turno = 4,77 quintali → Prezzo di macchiatico = 3,5 €/quintale

Volume delle matricine di 2° turno = 14,13 quintali → Prezzo di macchiatico = 5,0 €/quintale

Mancato reddito a fine turno = (4,77 quintali X 3,5 €/quintale) + (14,13 quintali X 5,0 €/quintale) = 87,33 €

Mancato reddito annuale o Indennità annuale per ettaro di superficie = Mancato reddito a fine turno / anni del turno = 87,33 € / 16 = **4,4 €**

INDENNITA' ANNUA PER ETTARO DI SUPERFICIE = 4,4 €

b) CEDUO DI FAGGIO																
Superficie di riferimento								ha	1							
Turno del bosco di riferimento								anni	25							
Numero di matricine minimo previsto dal Regolamento Forestale								N°/ha	90							
Numero di matricine minimo previsto dalla DGR 533 di cui almeno 1/3 di età multipla del turno								N°/ha	120							
		Età		Diametro		Altezza		Volume		Quintali*	Incremento matricine		Volume totale		Prezzo macchiatico	Mancato reddito al taglio
		anni		cm		m		mc		qli	n°		qli		€/qle	€/ha
Matricina 1t		25		10		9,4		0,0369		0,369	20,00		7,38		3,50	25,83
Matricina 2t		50		14		13,2		0,1015		1,015	10,00		10,15		5,00	50,77
																76,60
Indennità ad ettaro				€	3,06											
* si assume 1 mc = 10 qli																
	Fonte: Tavole Alsometriche (pag. 718)															
	Fonte: Ns elaborazione CCIAA 2005/2006															

Nei boschi cedui di faggio, la DGR 533, all'art. 7 comma a) impone che a seguito del taglio di maturità o di fine turno (il turno minimo previsto dalla normativa vigente per questo tipo di bosco è pari a 25 anni) venga rilasciato un numero maggiore di matricine rispetto a quanto previsto dal regolamento forestale vigente. Più precisamente il numero di matricine rilasciato dovrà essere pari a 120 (di cui di cui 1/3 di età multipla del turno), contro le 90 (di cui di cui 1/3 di età multipla del turno) imposte dalla normativa nei boschi siti esternamente alle Zone a Protezione Speciale. L'indennità si configura quindi come un mancato reddito per i proprietari forestali che rinunciano al taglio, e quindi alla vendita, di un maggiore volume di materiale legnoso. Nella fattispecie, trattandosi di cedui di faggio, l'assortimentazione ritraibile sarebbe costituita dalla legna da ardere per le matricine di primo turno, e da tavolame per lavorazioni edili per le matricine di secondo turno. Per il calcolo della indennità è stato quindi moltiplicato il prezzo di macchiatico di ciascun assortimento per il rispettivo volume legnoso.

La somma dei mancati redditi ottenuti per ogni assortimento, diviso il numero di anni costituenti il turno di utilizzazione, si configura come indennità annua per ettaro di superficie.

Volume delle matricine di 1° turno = 7,38 quintali → Prezzo di macchiatico = 3,50 €/quintale

Volume delle matricine di 2° turno = 10,5 quintali → Prezzo di macchiatico = 5,0 €/quintale

Mancato reddito a fine turno = (7,38 quintali X 3,5 €/quintale) + (10,5 quintali X 5,0 €/quintale) = 76,60 €

Mancato reddito annuale o Indennità annuale per ettaro di superficie = Mancato reddito a fine turno / anni del turno = 76,60 € / 25 = **3,1 €**

INDENNITA' ANNUA PER ETTARO DI SUPERFICIE = 3,1 €

c) CEDUO DI CASTAGNO											
Superficie di riferimento						ha	1				
Turno del bosco						anni	18				
Numero di matricine minimo previsto dal Regolamento Forestale						N°/ha	30				
Numero di matricine minimo previsto dalla DGR 533						N°/ha	40				
di cui almeno 1/3 di età mmultipla del turno											
		Età				Volume	Quintali*	Incremento matricine	Volume totale	Prezzo macchiatico	Mancato reddito al taglio
		anni				mc	qli	n°	qli	€/qle	€/ha
Matricina 1t		18				0,2440	2,440	10,00	24,40	10,00	244,00
Saggio di sconto		2%									
											244,00
Indennità ad ettaro						€ 13,56					
* si assume 1 mc = 10 qli											
Fonte: Tavole Alsometriche (pag. 355)											
Fonte: Ns elaborazione CCIAA 2005/2006											

Nei boschi cedui di castagno, la DGR 533, all'art. 7 comma a), impone che a seguito del taglio di maturità o di fine turno (il turno minimo previsto dalla normativa vigente per questo tipo di bosco è pari a 14 anni, tuttavia nella Regione Lazio i cedui di castagno vengono utilizzati all'età di 18 anni, in quanto economicamente più remunerativi), venga rilasciato un numero maggiore di matricine rispetto a quanto previsto dal regolamento forestale vigente. Più precisamente il numero di matricine rilasciato dovrà essere pari a 40, contro le 30 imposte dalla normativa nei boschi siti esternamente alle Zone a Protezione Speciale. L'indennità si configura quindi come un mancato reddito per i proprietari forestali che rinunciano al taglio, e quindi alla vendita, di un maggiore volume di materiale legnoso. Nella fattispecie, trattandosi di cedui di castagno, l'assortimentazione ritraibile sarebbe costituita da paleria, travicelli e velletrani. Per il calcolo della indennità è stato quindi moltiplicato il prezzo di macchiatico medio dei diversi assortimenti per il minore volume legnoso utilizzato.

Il mancato reddito ottenuto, diviso il numero di anni costituenti il turno di utilizzazione, si configura come indennità annua per ettaro di superficie.

Volume delle matricine di 1° turno = 24,40 quintali → Prezzo di macchiatico = 10,00 €/quintale

Mancato reddito a fine turno = (24,40 quintali X 10,00 €/quintale) = 244,00 €

Mancato reddito annuale o Indennità annuale per ettaro di superficie = Mancato reddito a fine turno / anni del turno = 244,00 € / 18 = **13,6 €**

INDENNITA' ANNUA PER ETTARO DI SUPERFICIE = 13,6 €

d) FUSTAIA COETANEA DI FAGGIO									
								Regolamento forestale	Misure di Conservazione
Superficie di riferimento								ha	1
Turno minimo (t) - Età del taglio di sementazione								anni	100
Volume del soprassuolo all'età del taglio di sementazione								mc/ha	323
Provvigione minima a seguito del taglio di sementazione								mc/ha	200
Prezzo di macchiatico								€/t*	100
Volume asportabile con il taglio di sementazione								mc/ha	123
Minore volume asportato								mc/ha	50
Mancato reddito al taglio								€/ha	5000
Indennità ad ettaro								€	50,00
* si assume 1 mc = 10 qli									
	Fonte: Tavole Alsometriche (pag. 254)								
	Fonte: Ns elaborazione CCIAA 2005/2006								

Nelle fustaie coetanee di faggio trattate a tagli successivi, la DGR 533, all'art. 7 comma b) impone che a seguito del taglio di sementazione, eseguito alla fine del turno (durata 100 anni, valore assunto come medio fra 110 anni per le fustaie oltre 1200 metri slm e 90 anni per le fustaie al di sotto dei 1200 metri slm previsto dal Regolamento forestale), venga rilasciata una provvigione legnosa maggiore rispetto a quanto prevista dal regolamento forestale vigente. Più precisamente è previsto che il volume rilasciato a seguito del taglio di sementazione sia almeno pari a 250 metri cubi per ettaro, contro i 200 metri cubi per ettaro imposti dalla normativa pei boschi siti esternamente alle Zone a Protezione Speciale. L'indennità si configura quindi come un mancato reddito per i proprietari forestali che rinunciano al taglio, e quindi alla vendita, di un maggiore volume di materiale legnoso. Nella fattispecie, trattandosi di fustaie coetanee di faggio trattate a tagli successivi, l'assortimentazione ritraibile sarebbe costituita da tavolame per lavorazioni edili, materiale da sega e da trancia. Per il calcolo della indennità è stato quindi moltiplicato il prezzo di macchiatico medio degli assortimenti ricavabili per il minore volume legnoso ricavato dal taglio di utilizzazione. Questo mancato reddito, diviso il numero di anni costituenti il turno di utilizzazione (100 anni), si configura come indennità annua per ettaro di superficie.

Minore volume asportato = 50 metri cubi → Prezzo di macchiatico = 100,00 €/metro cubo

Mancato reddito a fine turno o al taglio di sementazione = (50 metri cubi X 100,00 €/metro cubo) = 5000,00 €

Mancato reddito annuale o Indennità annuale per ettaro di superficie = Mancato reddito a fine turno / anni del turno = 5000,00 € / 100 = **50,0 €**

INDENNITA' ANNUA PER ETTARO DI SUPERFICIE = 50,0 €

e) FUSTAIA COETANEA DI CERRO									
	Regolamento forestale				Misure di Conservazione				
Superficie di riferimento	ha	1				1			
Turno minimo (t) - Età del taglio di sementazione	anni	90				90			
Volume del soprassuolo all'età del taglio di sementazione	mc/ha	418				418			
Provvigione minima a seguito del taglio di sementazione	mc/ha	140				180			
Prezzo di macchiatico	€/t*	50				50			
Volume asportabile con il taglio di sementazione	mc/ha	278				238			
Minore volume asportato	mc/ha					40			
Mancato reddito al taglio					€/ha				2000
Indennità ad ettaro	€	22,22							
* si assume 1 mc = 10 qli									
	Fonte: Tavole Alsometriche (pag.600)								
	Fonte: Ns elaborazione CCIAA 2005/2006								

Nelle fustaie coetanee di cerro trattate a tagli successivi, la DGR 533, all'art. 7 comma b) impone che a seguito del taglio di sementazione eseguito alla fine del turno (durata 90 anni) venga rilasciata una provvigione legnosa maggiore rispetto a quanto prevista dal regolamento forestale vigente. Più precisamente è previsto che il volume rilasciato a seguito del taglio di sementazione sia almeno pari a 140 metri cubi per ettaro, contro i 180 metri cubi per ettaro imposti dalla normativa per i boschi siti esternamente alle Zone a Protezione Speciale. L'indennità si configura quindi come un mancato reddito per i proprietari forestali che rinunciano al taglio, e quindi alla vendita, di un maggiore volume di materiale legnoso. Nella fattispecie, trattandosi di fustaie coetanee di cerro trattate a tagli successivi, l'assortimentazione ritraibile sarebbe costituita da tavolame per lavorazioni edili, materiale da sega e legna da ardere. Per il calcolo della indennità è stato quindi moltiplicato il prezzo di macchiatico medio degli assortimenti ricavabili per il minore volume legnoso ricavato dal taglio di utilizzazione. Questo mancato reddito, diviso il numero di anni costituenti il turno di utilizzazione (90 anni), si configura come indennità annua per ettaro di superficie.

Minore volume asportato = 40 metri cubi → Prezzo di macchiatico = 50,00 €/metro cubo

Mancato reddito a fine turno o al taglio di sementazione = (40 metri cubi X 50,00 €/metro cubo) = 2000,00 €

Mancato reddito annuale o Indennità annuale per ettaro di superficie = Mancato reddito a fine turno / anni del turno = 2000,00 € / 90 = **22,2 €**

INDENNITA' ANNUA PER ETTARO DI SUPERFICIE = 22,2 €

f) FUSTAIA COETANEA DI CONIFERE AUTOCTONE						
	Regolamento forestale			Misure di Conservazione		
Superficie di riferimento	ha	1			1	
Turno minimo (t) - Età del taglio di sementazione	anni	70			70	
Volume del soprassuolo all'età del taglio di sementazione	mc/ha	300			300	
Provvigione minima a seguito del taglio di sementazione	mc/ha	140			180	
Prezzo di macchiatico	€/t*	70			70	
Volume asportabile con il taglio di sementazione	mc/ha	160			120	
Minore volume asportato	mc/ha				40	
Mancato reddito al taglio	€/ha				2800	
Indennità ad ettaro € 40,00						
* si assume 1 mc = 10 qli						
	Fonte: NS elaborazione dati Reg. Forestale					
	Fonte: Ns elaborazione CCIAA 2005/2006					

Nelle fustaie coetanee di conifere trattate a tagli successivi, la DGR 533, all'art. 7 comma b) impone che a seguito del taglio di sementazione, eseguito alla fine del turno (durata 70 anni), venga rilasciata una provvigione legnosa maggiore rispetto a quanto prevista dal regolamento forestale vigente. Più precisamente è previsto che il volume rilasciato a seguito del taglio di sementazione sia almeno pari a 150 metri cubi per ettaro, contro i 190 metri cubi per ettaro imposti dalla normativa pei boschi siti esternamente alle Zone a Protezione Speciale. L'indennità si configura quindi come un mancato reddito per i proprietari forestali che rinunciano al taglio, e quindi alla vendita, di un maggiore volume di materiale legnoso. Nella fattispecie, trattandosi di fustaie coetanee di conifere trattate a tagli successivi, l'assortimentazione ritraibile sarebbe costituita da tavolame per lavorazioni edili e materiale da sega. Per il calcolo della indennità è stato quindi moltiplicato il prezzo di macchiatico medio degli assortimenti ricavabili per il minore volume legnoso ricavato dal taglio di utilizzazione. Questo mancato reddito, diviso il numero di anni costituenti il turno di utilizzazione (70 anni), si configura come indennità annua per ettaro di superficie.

Minore volume asportato = 40 metri cubi → Prezzo di macchiatico = 70,00 €/metro cubo

Mancato reddito a fine turno o al taglio di sementazione = (40 metri cubi X 70,00 €/metro cubo) = 2800,00 €

Mancato reddito annuale o Indennità annuale per ettaro di superficie = Mancato reddito a fine turno / anni del turno = 2800,00 € / 70 = **40,0 €**

INDENNITA' ANNUA PER ETTARO DI SUPERFICIE = 40,0 €

g) FUSTAIA DISETANEA DI FAGGIO						
			Regolamento forestale		Misure di Conservazione	
Superficie di riferimento	ha	1			1	
Periodo di curazione	anni	20			20	
Prezzo di macchiatico	€/t	70			70	
Provvigione minima a seguito del taglio di curazione	mc/ha	250			320	
Minore volume asportato	mc/ha				70	
Mancato reddito al taglio	€/ha				4900	
Indennità ad ettaro	€ 245,00					
Fonte: Ns elaborazione CCIAA 2005/2006						

Nelle fustaie disetanee di faggio non esiste il taglio di fine turno, ma vengono eseguiti ogni 15-20 anni (periodo di curazione) dei tagli a scelta o di curazione o tagli saltuari. In questi popolamenti forestali la DGR 533, all'art. 7 comma b) impone che a seguito del taglio saltuario, eseguito alla fine del periodo di curazione, venga rilasciata una provvigione legnosa maggiore rispetto a quanto prevista dal regolamento forestale vigente. Più precisamente è previsto che il volume rilasciato a seguito del taglio saltuario sia almeno pari a 320 metri cubi per ettaro, contro i 250 metri cubi per ettaro imposti dalla normativa pei boschi siti esternamente alle Zone a Protezione Speciale. L'indennità si configura quindi come un mancato reddito per i proprietari forestali che rinunciano al taglio, e quindi alla vendita, di un maggiore volume di materiale legnoso. Nella fattispecie, trattandosi di fustaie disetanee di faggio, l'assortimentazione ritraibile sarebbe costituita da tavolame per lavorazioni edili, materiale da sega e da trancia e legna da ardere. Per il calcolo della indennità è stato quindi moltiplicato il prezzo di macchiatico medio degli assortimenti ricavabili per il minore volume legnoso ricavato dal taglio di utilizzazione. Questo mancato reddito, diviso il numero di anni costituenti il periodo di curazione (20 anni per i boschi di faggio del Lazio), si configura come indennità annua per ettaro di superficie.

Minore volume asportato = 70 metri cubi → Prezzo di macchiatico = 70,00 €/metro cubo

Mancato reddito a fine turno o al taglio di sementazione = (70 metri cubi X 70,00 €/metro cubo) = 4900,00 €

Mancato reddito annuale o Indennità annuale per ettaro di superficie = Mancato reddito a fine turno / anni del turno = 4900,00 € / 20 = **245,0 €**

INDENNITA' ANNUA PER ETTARO DI SUPERFICIE = 245,0 €

h) FUSTAIA DISETANEA DI QUERCIA											
						Regolamento forestale			Misure di Conservazione		
Superficie di riferimento						ha	1			1	
Periodo di curazione						anni	15			20	
Prezzo di macchiatico						€/t	45			45	
Provvigione minima a seguito del taglio di curazione						mc/ha	170			220	
Minore volume asportato						mc/ha				50	
Mancato reddito al taglio						€/ha				2250	
Indennità ad ettaro						€	150,00				
Fonte: Ns elaborazione CCIAA 2005/2006											

Nelle fustaie disetanee di cerro non esiste il taglio di fine turno, ma vengono eseguiti ogni 15-20 anni (periodo di curazione) dei tagli a scelta o di curazione o tagli saltuari. In questi popolamenti forestali la DGR 533, all'art. 7 comma b) impone che a seguito del taglio saltuario, eseguito alla fine del periodo di curazione, venga rilasciata una provvigione legnosa maggiore rispetto a quanto prevista dal regolamento forestale vigente. Più precisamente è previsto che il volume rilasciato a seguito del taglio saltuario sia almeno pari a 170 metri cubi per ettaro, contro i 220 metri cubi per ettaro imposti dalla normativa per i boschi siti esternamente alle Zone a Protezione Speciale. L'indennità si configura quindi come un mancato reddito per i proprietari forestali che rinunciano al taglio, e quindi alla vendita, di un maggiore volume di materiale legnoso. Nella fattispecie, trattandosi di fustaie disetanee di cerro, l'assortimentazione ritraibile sarebbe costituita da tavolame per lavorazioni edili, materiale da sega e legna da ardere. Per il calcolo della indennità è stato quindi moltiplicato il prezzo di macchiatico medio degli assortimenti ricavabili per il minore volume legnoso ricavato dal taglio di utilizzazione. Questo mancato reddito, diviso il numero di anni costituenti il periodo di curazione (15 anni per le cerrete del Lazio), si configura come indennità annua per ettaro di superficie.

Minore volume asportato = 50 metri cubi → Prezzo di macchiatico = 45,00 €/metro cubo

Mancato reddito a fine turno o al taglio di sementazione = (50 metri cubi X 45,00 €/metro cubo) = 2250,00 €

Mancato reddito annuale o Indennità annuale per ettaro di superficie = Mancato reddito a fine turno / anni del turno = 2250,00 € / 15 = **150,0 €**

INDENNITA' ANNUA PER ETTARO DI SUPERFICIE = 150,0 €

Obbligo 2. Introduzione delle isole di biodiversità

L'obbligo di introdurre isole di biodiversità nei boschi comporta l'esclusione dal taglio di utilizzazione fine turno o di curazione di porzioni di superficie boscata.

Tale superficie va calcolata in percentuale rispetto all'estensione del popolamento oggetto di intervento.

Per calcolare le indennità corrispondenti a questo obbligo si è assunto, per ogni tipologia forestale, un appezzamento standard, gestito secondo l'ordinarietà selvicolturale (estensione della tagliata, turno per il taglio di maturità, numero di matricine da rilasciare, provvigione minima da rilasciare in bosco a seguito dei tagli di sementazione, periodo di curazione e provvigione minima da rilasciare a dote del bosco a seguito del taglio saltuario) prevista dal Regolamento Forestale n. 07 del 2005.

Quindi a ciascun popolamento è stato applicato il rilascio di un'isola di biodiversità in base alla percentuale prevista dall'art. 7 comma d) della DGR 533 del 04/08/2006, consentendo così il calcolo del mancato reddito per il proprietario del bosco, ovvero la rinuncia alla vendita di una porzione dello stesso.

Per l'ottenimento dei prezzi di macchiatico delle diverse tipologie di assortimento si è fatto riferimento a dati, opportunamente rielaborati, delle Camere di Commercio Industria e Artigianato 2005/2006 della Regione Lazio.

Nella tabella che segue l'obbligo di baseline vigente per il sito natura 2000 viene posto a confronto con i vincoli che sussistono in zone ordinarie (L.R. n. 39/2002 e reg. forestale n. 7/2005):

Descrizione	Vincoli zone ordinarie al di fuori siti natura 2000	Misura di conservazione (siti natura 2000)
Introduzione delle isole di biodiversità	reg. for. 07/05: non prevede il rilascio di isole di biodiversità	art. 7 comma d) della DGR 533 del 04/08/2006 "Nei boschi interni alle ZPS al momento di esecuzione dei tagli di fine turno di superficie territoriale superiore a 3 ettari, devono essere rilasciate delle isole di biodiversità, destinate all'invecchiamento indefinito. Per i boschi governati ad alto fusto ed a ceduo, nelle sue diverse forme di trattamento, l'estensione dell'isola di biodiversità ammonta al: a) 3% della superficie territoriale al taglio di estensione maggiore a 3 ettari ed inferiore a 10 ettari b) 2% per la frazione eccedente i 10 ettari"

a) CEDUO DI CERRO		
Prezzo di macchiatico	€/mc	40,00
Superficie di riferimento	ha	10
Età del turno	anni	16
Produzione media	mc*/ha	71
Produzione media del bosco di 10 ha	mc	710
Percentuale dell'area da destinare ad isola di biodiversità		3%
Area esclusa dal taglio (isola di biodiversità)	ha	0,30
Mancata produzione legnosa	mc	21,3
Mancato reddito dal bosco	€	852,00
Mancato reddito ad ettaro	€/ha	85,2
indennità ad ettaro	€/ha	5,3
* si assume 1 mc = 10 qli		
	Fonte: Tavole Alsometriche (pag. 384)	
	Fonte: Ns elaborazione CCIAA 2005/2006	
	Fonte: art. 19 Reg. for. 07/2005	

Nei boschi cedui di cerro, la DGR 533, all'art. 7 comma d) impone che a seguito del taglio di maturità o di fine turno (il turno minimo previsto dalla normativa vigente per questo tipo di bosco è pari a 16 anni), su estensioni comprese fra 3 e 10 ettari, vengano rilasciate isole di biodiversità da destinare all'invecchiamento naturale indefinito per una superficie pari al 3% di quella al taglio.

Tale obbligo, non presente per i boschi siti al di fuori delle Zone a Protezione Speciale, implica per la proprietà forestale un mancato reddito a seguito della rinuncia a tagliare, e quindi a vendere, un certo volume di materiale legnoso.

Nella fattispecie, trattandosi di cedui di cerro, l'assortimentazione ritraibile sarebbe costituita dalla legna da ardere per la porzione relativa ai polloni e da tavolame per lavorazioni edili che si otterrebbe dalla porzione delle matricine di oltre turno. Per il calcolo del mancato reddito è stato quindi moltiplicato il prezzo di macchiatico medio per gli assortimenti di cui sopra per il volume legnoso non utilizzato.

Tale mancato reddito, diviso il numero di anni costituenti il turno di utilizzazione, si configura come indennità annua per ettaro di superficie.

Appezamento boscato = 10 ha

Superficie adibita ad isola di biodiversità = 0,3 ha

Minore volume asportato = 21,3 metri cubi

Prezzo di macchiatico = 40,00 €/metro cubo

Mancato reddito ad ettaro a fine turno = (21,3 metri cubi X 40,00 €/metro cubo) / 10 ha = 85,20 €

Mancato reddito annuale o Indennità annuale per ettaro di superficie = Mancato reddito a fine turno / anni del turno = 85,20 € / 16 = 5,3 €

INDENNITA' ANNUA PER ETTARO DI SUPERFICIE = 5,3 €

b) CEDUO DI FAGGIO		
Prezzo di macchiatico	€/mc	40,00
Superficie di riferimento	ha	10
Età del turno	anni	25
Produzione media	mc*/ha	111
Produzione media del bosco di 10 ha	mc	1110
Percentuale dell'area da destinare ad isola di biodiversità		3%
Area esclusa dal taglio (isola di biodiversità)	ha	0,30
Mancata produzione legnosa	mc	33,3
Mancato reddito dal bosco	€	1.332,00
Mancato reddito ad ettaro	€/ha	133,2
Indennità ad ettaro	€/ha	5,3
* si assume 1 mc = 10 qli		
	Fonte: Tavole Alsometriche (pag. 391)	
	Fonte: Ns elaborazione CCIAA 2005/2006	
	Fonte: art. 19 Reg. for. 07/2005	

Nei boschi cedui di faggio, la DGR 533, all'art. 7 comma d) impone che a seguito del taglio di maturità o di fine turno (il turno minimo previsto dalla normativa vigente per questo tipo di bosco è pari a 25 anni), su estensioni comprese fra 3 e 10 ettari, vengano rilasciate isole di biodiversità da destinare all'invecchiamento naturale indefinito per una superficie pari al 3% di quella al taglio. Tale obbligo, non presente per i boschi siti al di fuori delle Zone a Protezione Speciale, implica per la proprietà forestale un mancato reddito a seguito della rinuncia a tagliare, e quindi a vendere, un certo volume di materiale legnoso. Nella fattispecie, trattandosi di cedui di faggio, l'assortimentazione ritraibile sarebbe costituita dalla legna da ardere per la porzione relativa ai polloni e da tavolame per lavorazioni edili che si otterrebbe dalla porzione delle matricine di oltre turno. Per il calcolo del mancato reddito è stato quindi moltiplicato il prezzo di macchiatico medio per gli assortimenti di cui sopra per il volume legnoso non utilizzato.

Tale mancato reddito, diviso il numero di anni costituenti il turno di utilizzazione, si configura come indennità annua per ettaro di superficie.

Appezamento boscato = 10 ha

Superficie adibita ad isola di biodiversità = 0,3 ha

Minore volume asportato = 33,3 metri cubi

Prezzo di macchiatico = 40,00 €/metro cubo

Mancato reddito ad ettaro a fine turno = (33,3 metri cubi X 40,00 €/metro cubo) / 10 ha = 133,20 €

Mancato reddito annuale o Indennità annuale per ettaro di superficie = Mancato reddito a fine turno / anni del turno = 133,20 € / 25 = 5,3 €

INDENNITA' ANNUA PER ETTARO DI SUPERFICIE = 5,3 €

c) CEDUO DI CASTAGNO		
Prezzo di macchiatico	€/mc	100,00
Superficie di riferimento	ha	20
Età del turno	anni	18
Produzione media	mc*/ha	206
Produzione media del bosco di 10 ha	mc	4120
Percentuale dell'area da destinare ad isola di biodiversità per i primi 10 ettari		3%
Percentuale dell'area da destinare ad isola di biodiversità per la frazione eccedente i 10 ettari		2%
Area totale esclusa dal taglio (isola di biodiversità)	ha	0,50
Mancata produzione legnosa	mc	103
Mancato reddito dal bosco	€	10.300
Mancato reddito ad ettaro	€/ha	515,0
indennità ad ettaro	€/ha	28,6
* si assume 1 mc = 10 qli		
	Fonte: Tavole Alsometriche (pag. 360)	
	Fonte: Ns elaborazione CCIAA 2005/2006	
	Fonte: art. 19 Reg. for. 07/2005	

Nei boschi cedui di castagno, la DGR 533, all'art. 7 comma d) impone che a seguito del taglio di maturità o di fine turno (il turno minimo previsto dalla normativa vigente per questo tipo di bosco è pari a 14 anni, tuttavia nella ordinarietà selvicolturale della Regione Lazio tali boschi vengono utilizzati a 18 anni, in quanto economicamente più remunerativi) su estensioni comprese fra 3 e 10 ettari vengano rilasciate isole di biodiversità da destinare all'invecchiamento naturale indefinito per una superficie pari al 3% di quella al taglio, mentre per le porzioni eccedenti i 10 ettari la percentuale destinata ad isola di biodiversità deve essere pari al 2%. Tale obbligo, non presente per i boschi siti al di fuori delle Zone a Protezione Speciale, implica per la proprietà forestale un mancato reddito a seguito della rinuncia a tagliare, e quindi a vendere, un certo volume di materiale legnoso. Nella fattispecie, trattandosi di cedui di castagno, l'assortimentazione ritraibile sarebbe costituita da paleria, travicelli e velletrani. Per il calcolo del mancato reddito è stato quindi moltiplicato il prezzo di macchiatico medio per gli assortimenti di cui sopra per il volume legnoso non utilizzato.

Tale mancato reddito, diviso il numero di anni costituenti il turno di utilizzazione (18 anni), si configura come indennità annua per ettaro di superficie.

Appezamento boscato = 20 ha

Superficie adibita ad isola di biodiversità = 0,5 ha

Minore volume asportato = 103,0 metri cubi

Prezzo di macchiatico = 100,00 €/metro cubo

Mancato reddito ad ettaro a fine turno = (103 metri cubi X 100,00 €/metro cubo) / 20 ha = 515,0 €

Mancato reddito annuale o Indennità annuale per ettaro di superficie = Mancato reddito a fine turno / anni del turno = 515,0 € / 18 = 28,6 €

INDENNITA' ANNUA PER ETTARO DI SUPERFICIE = 28,6 €

d) FUSTAIA COETANEA DI FAGGIO TRATTATA A TAGLI SUCCESSIVI		
Prezzo di macchiatico	€/mc	100,00
Superficie di riferimento	ha	5
età del taglio di sementazione	anni	100
Percentuale dell'area da destinare ad isola di biodiversità		3%
Provvigione fine turno	mc/ha	323,0
Prelievo % con taglio di sementazione		50%
Produzione media fustaie di faggio con taglio di sementazione	mc/ha	161,5
Area esclusa dal taglio (isola di biodiversità)	ha	0,15
Mancata produzione legnosa	mc/ha	24,225
Mancato reddito dal bosco	€	2.422,50
Mancato reddito per unità di superficie	€/ha	484,50
indennità ad ettaro	€/ha	4,85
	Fonte: Tavole Alsometriche (pag. 254)	
	Fonte: Ns elaborazione CCIAA 2005/2006	
	Fonte: art. 19 Reg. for. 07/2005	

Nelle fustaie coetanee di faggio trattate a tagli successivi, la DGR 533, all'art. 7 comma d) impone che a seguito del taglio di sementazione (con il quale viene asportato circa il 50% della massa legnosa presente) da effettuare alla fine del turno (il turno minimo previsto dalla normativa vigente per questo tipo di bosco è pari a 110 anni per le faggete al di sopra dei 1200 metri slm, e di 90 anni per le faggete che stanno ad una quota inferiore; tuttavia in questa occasione si è ricorsi ad un turno medio di 100 anni) su estensioni comprese fra 3 e 10 ettari vengano rilasciate isole di biodiversità da destinare all'invecchiamento naturale indefinito per una superficie pari al 3% di quella al taglio. Tale obbligo, non presente per i boschi siti al di fuori delle Zone a Protezione Speciale, implica per la proprietà forestale un mancato reddito a seguito della rinuncia a tagliare, e quindi a vendere, un certo volume di materiale legnoso. Nella fattispecie, trattandosi di fustaie coetanee di faggio trattate a tagli successivi, l'assortimentazione ritraibile sarebbe costituita da tavolame per lavorazioni edili, materiale da sega e da trancia. Per il calcolo del mancato reddito è stato quindi moltiplicato il prezzo di macchiatico medio per gli assortimenti di cui sopra per il volume legnoso non utilizzato.

Tale mancato reddito, diviso il numero di anni costituenti il turno di utilizzazione (100 anni), si configura come indennità annua per ettaro di superficie.

Appezamento boscato = 5 ha

Superficie adibita ad isola di biodiversità = 0,15 ha

Minore volume asportato = 24,22 metri cubi

Prezzo di macchiatico = 100,00 €/metro cubo

Mancato reddito ad ettaro a fine turno = (24,22 metri cubi X 100,00 €/metro cubo) / 5 ha = 484,50 €

Mancato reddito annuale o Indennità annuale per ettaro di superficie = Mancato reddito a fine turno / anni del turno = 484,50 € / 100 = **4,85 €**

INDENNITA' ANNUA PER ETTARO DI SUPERFICIE = 4,85 €

e) FUSTAIA COETANEA DI CERRO TRATTATA A TAGLI SUCCESSIVI		
Prezzo di macchiatico	€/mc	50,00
Superficie di riferimento	ha	5
età del taglio di sementazione	anni	90
Percentuale dell'area da destinare ad isola di biodiversità		3%
Provvigione fine turno	mc/ha	418,0
Prelievo % con taglio di sementazione		60%
Produzione media fustaie di cerro con taglio di sementazione	mc/ha	250,8
Area esclusa dal taglio (isola di biodiversità)	ha	0,15
Mancata produzione legnosa	mc/ha	37,62
Mancato reddito dal bosco	€	1.881,00
Mancato reddito per unità di superficie	€/ha	376,20
indennità ad ettaro	€/ha	4,18
	Fonte: tavole alsometriche (pag 600)	
	Fonte: Art. 19 Reg. For. 07/05	
	Fonte: Ns elaborazione CCIAA 2005/2006	

Nelle fustaie coetanee di cerro trattate a tagli successivi, la DGR 533, all'art. 7 comma d) impone che a seguito del taglio di sementazione (con il quale viene asportato circa il 60% della massa legnosa presente) da effettuare alla fine del turno (il turno minimo previsto dalla normativa vigente per questo tipo di bosco è pari a 90 anni) su estensioni comprese fra 3 e 10 ettari vengano rilasciate isole di biodiversità da destinare all'invecchiamento naturale indefinito per una superficie pari al 3% di quella al taglio. Tale obbligo, non presente per i boschi siti al di fuori delle Zone a Protezione Speciale, implica per la proprietà forestale un mancato reddito a seguito della rinuncia a tagliare, e quindi a vendere, un certo volume di materiale legnoso.

Nella fattispecie, trattandosi di fustaie coetanee di cerro trattate a tagli successivi, l'assortimentazione ritraibile sarebbe costituita da tavolame per lavorazioni edili, materiale da sega e legna da ardere. Per il calcolo del mancato reddito è stato quindi moltiplicato il prezzo di macchiatico medio per gli assortimenti di cui sopra per il volume legnoso non utilizzato.

Tale mancato reddito, diviso il numero di anni costituenti il turno di utilizzazione (90 anni), si configura come indennità annua per ettaro di superficie.

Appezamento boscato = 5 ha

Superficie adibita ad isola di biodiversità = 0,15 ha

Minore volume asportato = 37,62 metri cubi

Prezzo di macchiatico = 50,00 €/metro cubo

Mancato reddito ad ettaro a fine turno = (37,62 metri cubi X 50,00 €/metro cubo) / 5 ha = 376,20 €

Mancato reddito annuale o Indennità annuale per ettaro di superficie = Mancato reddito a fine turno / anni del turno = 376,20 € / 90 = **4,18 €**

INDENNITA' ANNUA PER ETTARO DI SUPERFICIE = 4,18 €

f) FUSTAIA COETANEA DI CONIFERE TRATTATA A TAGLI SUCCESSIVI		
Prezzo di macchiatico	€/mc	70,00
Superficie di riferimento	ha	5
età del taglio di sementazione	anni	70
Percentuale dell'area da destinare ad isola di biodiversità		3%
Provvigione fine turno	mc/ha	300,0
Prelievo % con taglio di sementazione		50%
Produzione media fustaie di conifere con taglio di sementazione	mc/ha	150,0
Area esclusa dal taglio (isola di biodiversità)	ha	0,15
Mancata produzione legnosa	mc/ha	22,5
Mancato reddito dal bosco	€	1.575,00
Mancato reddito per unità di superficie	€/ha	315,00
indennità ad ettaro	€/ha	4,50
	Fonte: Art. 19 Reg. For. 07/05	
	Fonte: Reg. For. 7/2005; ns elaborazione dati	
	Fonte: Ns elaborazione CCIAA 2005/2006	

Nelle fustaie coetanee di conifere autoctone trattate a tagli successivi, la DGR 533, all'art. 7 comma d) impone che a seguito del taglio di sementazione (con il quale viene asportato circa il 50% della massa legnosa presente) da effettuare alla fine del turno (il turno minimo previsto dalla normativa vigente per questo tipo di bosco è pari a 70 anni) su estensioni comprese fra 3 e 10 ettari vengano rilasciate isole di biodiversità da destinare all'invecchiamento naturale indefinito per una superficie pari al 3% di quella al taglio. Tale obbligo, non presente per i boschi siti al di fuori delle Zone a Protezione Speciale, implica per la proprietà forestale un mancato reddito a seguito della rinuncia a tagliare, e quindi a vendere, un certo volume di materiale legnoso.

Nella fattispecie, trattandosi di fustaie coetanee di conifere trattate a tagli successivi, l'assortimentazione ritraibile sarebbe costituita da tavolame per lavorazioni edili e materiale da sega. Per il calcolo del mancato reddito è stato quindi moltiplicato il prezzo di macchiatico medio per gli assortimenti di cui sopra per il volume legnoso non utilizzato.

Tale mancato reddito, diviso il numero di anni costituenti il turno di utilizzazione (70 anni), si configura come indennità annua per ettaro di superficie.

Appezamento boscato = 5 ha

Superficie adibita ad isola di biodiversità = 0,15 ha

Minore volume asportato = 22,50 metri cubi

Prezzo di macchiatico = 70,00 €/metro cubo

Mancato reddito ad ettaro a fine turno = (22,50 metri cubi X 70,00 €/metro cubo) / 5 ha = 315,00 €

Mancato reddito annuale o Indennità annuale per ettaro di superficie = Mancato reddito a fine turno / anni del turno = 315,00 € / 70 = **4,50 €**

INDENNITA' ANNUA PER ETTARO DI SUPERFICIE = 4,50 €

g) FUSTAIA DISETANEA DI FAGGIO		
Prezzo di macchiatico	€/mc	70,00
Superficie di riferimento	ha	10
Periodo di curazione	anni	20
Prelievo % con taglio saltuario		20%
Provvigione al termine del periodo di curazione	mc/ha	312,5
Produzione media fustaie disetanee di faggio	mc/ha	62,5
Percentuale dell'area da destinare ad isola di biodiversità		3%
Area esclusa dal taglio di curazione (isola di biodiversità)	ha	0,3
Mancata produzione legnosa	mc/ha	18,75
Mancato reddito dal bosco	€	1.312,50
Mancato reddito per unità di superficie	€/ha	131,25
indennità ad ettaro	€/ha	6,56
	Fonte: Ns elaborazione CCIAA 2005/2006	
	Fonte: Reg. For.7/2005; ns elaborazione dati	

Nelle fustaie disetanee di faggio, la DGR 533, all'art. 7 comma d) impone che a seguito del taglio di curazione (con il quale viene asportato circa il 20% della massa legnosa presente) da effettuare alla fine del periodo di curazione (assunto per le fustaie di faggio a 20 anni) su estensioni comprese fra 3 e 10 ettari vengano rilasciate isole di biodiversità da destinare all'invecchiamento naturale indefinito per una superficie pari al 3% di quella al taglio.

Tale obbligo, non presente per i boschi siti al di fuori delle Zone a Protezione Speciale, implica per la proprietà forestale un mancato reddito a seguito della rinuncia a tagliare, e quindi a vendere, un certo volume di materiale legnoso. Nella fattispecie, trattandosi di fustaie disetanee di faggio, l'assortimentazione ritraibile sarebbe costituita da tavolame per lavorazioni edili, materiale da sega e da trancia e legna da ardere. Per il calcolo del mancato reddito è stato quindi moltiplicato il prezzo di macchiatico medio per gli assortimenti di cui sopra per il volume legnoso non utilizzato.

Tale mancato reddito, diviso il numero di anni costituenti periodo di curazione (20 anni), si configura come indennità annua per ettaro di superficie.

Appezamento boscato = 10 ha

Superficie adibita ad isola di biodiversità = 0,3 ha

Minore volume asportato = 18,75 metri cubi

Prezzo di macchiatico = 70,00 €/metro cubo

Mancato reddito ad ettaro a fine turno = (18,75 metri cubi X 70,00 €/metro cubo) / 10 ha = 131,25 €

Mancato reddito annuale o Indennità annuale per ettaro di superficie = Mancato reddito a fine turno / anni del turno = 131,25 € / 20 = **6,56 €**

INDENNITA' ANNUA PER ETTARO DI SUPERFICIE = 6,56 €

h) FUSTAIA DISETANEA DI CERRO		
Prezzo di macchiatico	€/mc	45,00
Superficie di riferimento	ha	10
Periodo di curazione	anni	15
Prelievo % con taglio saltuario		20%
Provvigione al termine del periodo di curazione	mc/ha	212,5
Produzione media fustaie disetanee di faggio	mc/ha	42,5
Percentuale dell'area da destinare ad isola di biodiversità		3%
Area esclusa dal taglio di curazione (isola di biodiversità)	ha	0,3
Mancata produzione legnosa	mc/ha	12,75
Mancato reddito dal bosco	€	573,75
Mancato reddito per unità di superficie	€/ha	57,38
indennità ad ettaro	€/ha	3,83
	Fonte: Ns elaborazione CCIAA 2005/2006	
	Fonte: Reg. For.7/2005; ns elaborazione dati	

Nelle fustaie disetanee di cerro, la DGR 533, all'art. 7 comma d) impone che a seguito del taglio di curazione (con il quale viene asportato circa il 20% della massa legnosa presente) da effettuare alla fine del periodo di curazione (assunto per le fustaie di cerro a 15 anni) su estensioni comprese fra 3 e 10 ettari vengano rilasciate isole di biodiversità da destinare all'invecchiamento naturale indefinito per una superficie pari al 3% di quella al taglio.

Tale obbligo, non presente per i boschi siti al di fuori delle Zone a Protezione Speciale, implica per la proprietà forestale un mancato reddito a seguito della rinuncia a tagliare, e quindi a vendere, un certo volume di materiale legnoso.

Nella fattispecie, trattandosi di fustaie disetanee di faggio, l'assortimentazione ritraibile sarebbe costituita da tavolame per lavorazioni edili, materiale da sega e da trancia e legna da ardere. Per il calcolo del mancato reddito è stato quindi moltiplicato il prezzo di macchiatico medio per gli assortimenti di cui sopra per il volume legnoso non utilizzato.

Tale mancato reddito, diviso il numero di anni costituenti periodo di curazione (15 anni), si configura come indennità annua per ettaro di superficie.

Appezzamento boscato = 10 ha

Superficie adibita ad isola di biodiversità = 0,3 ha

Minore volume asportato = 12,75 metri cubi

Prezzo di macchiatico = 45,00 €/metro cubo

Mancato reddito ad ettaro a fine turno = (12,75 metri cubi X 45,00 €/metro cubo) / 10 ha = 57,38 €

Mancato reddito annuale o Indennità annuale per ettaro di superficie = Mancato reddito a fine turno / anni del turno = 57,38 € / 15 = **3,83 €**

INDENNITA' ANNUA PER ETTARO DI SUPERFICIE = 3,83 €

Obbligo 3. Conservazione della necromassa

L'imposizione di tale vincolo prevede che in occasione dei tagli intercalari da eseguirsi nei boschi coetanei governati ad alto fusto, vengano rilasciati gli alberi morti in piedi o a terra, se presenti, nel numero di almeno 5 per ha, scelti tra quelli di maggior diametro e il più possibile uniformemente distribuiti e rappresentativi della composizione specifica del soprassuolo. Pertanto l'indennità si configura come un mancato reddito per la proprietà forestale in occasione degli interventi di utilizzazione intercalare (nelle fustaie coetanee di faggio e cerro sono previsti dalla gestione selvicolturale ordinaria almeno due diradamenti nel corso del turno), dal momento che anche il legname morto, soprattutto se ancora in piedi e quindi non completamente marcescente, ha comunque un suo mercato come legna da ardere, sia pure con una qualità inferiore ed un prezzo di macchiatico nettamente minore rispetto a quello del legno vivo.

Per il calcolo dell'indennità sono state prese a riferimento tipologie di fustaie coetanee tipiche della Regione Lazio, i cui parametri si trovano sulle Tavole Stereometriche ed alsometriche costruite per i boschi italiani dall'Istituto per l'Assestamento Forestale e per l'Alpicoltura.

In particolare per la tipologia "Fustaia di cerro" si è presa a riferimento la tavola alsometrica delle fustaie coetanee di cerro, a fertilità media, dei Monti Cimini, mentre per la tipologia "Fustaia di faggio" il riferimento è dato dalla tavola dendrometrica delle faggete del reatino.

Nella tabella che segue l'obbligo di baseline vigente per il sito natura 2000 viene posto a confronto con i vincoli che sussistono in zone ordinarie (L.R. n. 39/2002 e reg. forestale n. 7/2005):

Descrizione	Vincoli zone ordinarie al di fuori siti natura 2000	Misura di conservazione (siti natura 2000)
Conservazione della necromassa	reg. for. 07/05: non prevede rilascio di necromassa in bosco	art. 7 comma f) della DGR 533 del 04/08/2006 "Nell'esecuzione dei tagli intercalari nei boschi governati ad alto fusto, dovranno essere rilasciati gli alberi morti in piedi o a terra, se presenti, nel numero di almeno 5 per ha, scelti tra quelli di maggior diametro e il più possibile uniformemente distribuiti e rappresentativi della composizione specifica del soprassuolo"

a) FUSTAIA COETANEA DI CERRO		
Superficie di riferimento	ha	1
Età al 1° diradamento		30
Diametro medio	cm	15,1
Altezza media	m	14,79
Volume medio di una pianta		0,16
Piante da rilasciare per unità di superficie	n°	5,00
<u>al primo diradamento</u>		
Volume di 5 piante		0,80
Prezzo di macchiatico	€/mc	12,00
Indennizzo	€/ha	9,63
Età del 2° diradamento		70,00
Diametro medio	cm	34,4
Altezza media	m	22,89
Volume medio di una pianta		1,15
Piante da rilasciare per unità di superficie	n°	5,00
<u>al secondo diradamento</u>		
Volume di 5 piante		5,77
Prezzo di macchiatico	€/mc	12,00
Indennizzo	€/ha	69,19
indennità		1,31
	Fonte: Ns elaborazione	
	Fonte: Tavole Alsometriche (pag. 600)	

Nelle fustaie coetanee di cerro trattate a tagli successivi sono previsti, nel corso della maturazione del soprassuolo, almeno due interventi di diradamento. Questi sono finalizzati ad un miglioramento qualitativo del soprassuolo, in quanto la eliminazione di alberi secondo criteri fitosanitari, qualitativi e semplicemente densimetrici, implica che le piante rilasciate possano giungere a maturità in condizioni migliori e, soprattutto, con una minore concorrenza sia per i nutrienti che per la luce e lo spazio. Per questa tipologia di

bosco i tagli intercalari si prevede possano essere realizzati all'età di 30 anni il primo e all'età di 70 anni il secondo.

La DGR 533 all'art. 7 comma f) impone che in occasione di tali interventi vengano rilasciate per ogni ettaro almeno 5 piante morte in piedi, scelte tra quelle di maggior diametro e distribuite il più uniformemente possibile sulla tagliata. Avendo anche tali piante un mercato, essenzialmente come legna da ardere di scarsa qualità, l'indennità per il proprietario o gestore forestale si configura come un mancato reddito per l'impossibilità di vendere tale materiale legnoso.

Per il calcolo del mancato reddito è stato quindi moltiplicato il prezzo di macchiatico medio per il volume legnoso non utilizzato.

Quanto ottenuto, diviso il numero di anni dei rispettivi interventi di diradamento (30 e 70 anni), si configura come indennità annua per ettaro di superficie.

Minore volume asportato in occasione del 1° diradamento (30 anni) = 0,80 metri cubi

Prezzo di macchiatico = 12,00 €/metro cubo

Mancato reddito al 1° diradamento = (0,80 metri cubi X 12,00 €/metro cubo) = 9,63 €

Mancato reddito annuale al 1° diradamento = (Mancato reddito al 1° diradamento / età del diradamento) = 9,63 € / 30 = **0,32 €**

Minore volume asportato in occasione del 2° diradamento (70 anni) = 5,77 metri cubi

Prezzo di macchiatico = 12,00 €/metro cubo

Mancato reddito al 2° diradamento = (5,77 metri cubi X 12,00 €/metro cubo) = 69,19 €

Mancato reddito annuale al 2° diradamento = (Mancato reddito al 2° diradamento / età del diradamento) = 69,19 € / 70 = **0,98 €**

Indennità annuale per ettaro di superficie = (Mancato reddito al 1° diradamento + Mancato reddito annuale al 2° diradamento) = 0,32 € + 0,98 € = **1,30 €**

INDENNITA' ANNUA PER ETTARO DI SUPERFICIE = 1,30 €

b) FUSTAIA COETANEA DI FAGGIO		
Superficie di riferimento	ha	1
Età al 1° diradamento		30
Diametro medio	cm	20
Altezza media	m	13,5
Volume medio di una pianta		0,24
Piante da rilasciare per unità di superficie	n°	5,00
<u>al primo diradamento</u>		
Volume di 5 piante		1,20
Prezzo di macchiatico	€/mc	12,00
Indennizzo	€/ha	14,40
Età del 2° diradamento		70,00
Diametro medio	cm	40
Altezza media	m	21
Volume medio di una pianta		1,43
Piante da rilasciare per unità di superficie	n°	5,00
<u>al secondo diradamento</u>		
Volume di 5 piante		7,15
Prezzo di macchiatico	€/mc	12,00
Indennizzo	€/ha	85,80
Indennità		1,71
	Fonte: Ns elaborazione	
	Fonte: Tavole Alsometriche (pag. 257)	

Nelle fustaie coetanee di faggio trattate a tagli successivi sono previsti, nel corso della maturazione del soprassuolo, almeno due interventi di diradamento. Questi sono finalizzati ad un miglioramento qualitativo del soprassuolo, in quanto la eliminazione di alberi secondo criteri fitosanitari, qualitativi e semplicemente densimetrici, implica che le piante rilasciate possano giungere a maturità in condizioni migliori e, soprattutto, con una minore concorrenza sia per i nutrienti che per la luce e lo spazio. Per questa tipologia di bosco i tagli intercalari si prevede possano essere realizzati all'età di 30 anni il primo e all'età di 70 anni il secondo.

La DGR 533 all'art. 7 comma f) impone che in occasione di tali interventi vengano rilasciate per ogni ettaro almeno 5 piante morte in piedi, scelte tra quelle di maggior diametro e distribuite il più uniformemente possibile sulla tagliata. Avendo anche tali piante un mercato, essenzialmente come legna da ardere di scarsa qualità, l'indennità per il proprietario o gestore forestale si configura come un mancato reddito per l'impossibilità di vendere tale materiale legnoso.

Per il calcolo del mancato reddito è stato quindi moltiplicato il prezzo di macchiatico medio per il volume legnoso non utilizzato.

Quanto ottenuto, diviso il numero di anni dei rispettivi interventi di diradamento (30 e 70 anni), si configura come indennità annua per ettaro di superficie.

Minore volume asportato in occasione del 1° diradamento (30 anni) = 1,20 metri cubi

Prezzo di macchiatico = 12,00 €/metro cubo

Mancato reddito al 1° diradamento = (1,20 metri cubi X 12,00 €/metro cubo) = 14,40 €

Mancato reddito annuale al 1° diradamento = (Mancato reddito al 1° diradamento / età del diradamento) = 14,40 € / 30 = **0,48 €**

Minore volume asportato in occasione del 2° diradamento (70 anni) = 7,15 metri cubi

Prezzo di macchiatico = 12,00 €/metro cubo

Mancato reddito al 2° diradamento = (7,15 metri cubi X 12,00 €/metro cubo) = 85,80 €

Mancato reddito annuale al 2° diradamento = (Mancato reddito al 2° diradamento / età del diradamento) = 85,80 € / 70 = **1,22 €**

Indennità annuale per ettaro di superficie = (Mancato reddito al 1° diradamento + Mancato reddito annuale al 2° diradamento) = 0,48 € + 1,22 € = **1,71 €**

INDENNITA' ANNUA PER ETTARO DI SUPERFICIE = 1,71 €

Obbligo 4. Riduzione dell'estensione delle tagliate

L'art. 7 comma c) della DGR 533 del 04/08/2006 stabilisce che si possa derogare al limite di intervento di fine turno per le fustaie e per i cedui, come stabilito dall'art. 19 del Regolamento forestale n. 7 del 2005, per un limite non superiore al 50%. Tale deroga può essere concessa soltanto a seguito di presentazione da parte del proprietario o gestore forestale della procedura di Valutazione di Incidenza prevista dalla Direttiva Habitat all'articolo 6.3, cui deve seguire un accoglimento da parte dell'Autorità competente.

Questa procedura impone alla proprietà di incaricare esperti in botanica, biologia e quanti altri professionisti abbiano competenze in merito alle specie animali e vegetali tutelate dalle direttive comunitarie di riferimento per la Rete Natura 2000, con un aggravio notevole nei costi di progettazione dell'intervento di utilizzazione forestale.

Al di fuori dei Siti Natura 2000, invece, il limite di estensione delle tagliate di cui all'articolo 19 del Regolamento forestale n. 7 del 2005 è derogabile a discrezione dell'Autorità competente, su semplice proposta del progettista, senza alcun aggravio economico o amministrativo. È evidente che la differenza fra i due iter autorizzativi la deroga costituisce per la proprietà uno svantaggio i termini di maggiori costi di gestione per il proprio bosco.

Per cui i maggiori oneri progettuali ad ettaro legati alla redazione di una Valutazione di Incidenza come implicitamente richiesto dalla DGR 533 del 04/08/2006, costituiscono l'indennità per l'ottemperanza a questo obbligo.

Nella tabella che segue l'obbligo di baseline vigente per il sito natura 2000 viene posto a confronto con i vincoli che sussistono in zone ordinarie (L.R. n. 39/2002 e reg. forestale n. 7/2005):

Descrizione	Vincoli zone ordinarie al di fuori siti natura 2000	Misura di conservazione (siti natura 2000)
Riduzione dell'estensione delle tagliate	<p>art. 19 del reg. for. 07/05</p> <p>"Sono consentite...le tagliate di utilizzazione finale che, da sole o in continuità con le tagliate effettuate nei precedenti dieci anni per le fustaie coetanee e nei precedenti due anni rilasciano scoperta un'area inferiore a:</p> <p>a) 2,5 ettari per le fustaie coetanee a taglio raso</p> <p>b) 5 ettari per le fustaie coetanee a tagli successivi, con riferimento al taglio di sementazione</p> <p>c) 20 ettari per i cedui di castagno</p> <p>d) 10 ettari per i cedui di tutte le altre specie"</p> <p>Per comprovate esigenze tecnico-gestionali, l'interessato può richiedere all'ente competente, l'autorizzazione ...per interventi la cui estensione delle tagliate è superiore ..."</p>	<p>art. 7 comma c) della DGR 533 del 04/08/2006</p> <p>"Le deroghe previste dall'articolo 19 del Regolamento Regionale n. 7/2005, possono essere concesse fino ad un massimo del 50% delle superfici ammesse dal citato articolo per forma di governo, trattamento e specie"</p>

a) BOSCO CEDUO DI CERRO		
Turno del bosco	anni	16
Produzione media	mc/ha	71
Prezzo di macchiatico	€/mc	40,00
Costo medio di una Valutazione di Incidenza per un intervento di fine turno	€	1800
Estensione della tagliata secondo il Regolamento forestale	ha	10
Estensione della tagliata massimo con procedura di Valutazione di Incidenza	ha	15
Costo medio di una Valutazione di Incidenza per un intervento di fine turno	€/ha	120,00
per unità di superficie		
Maggiori costi	€/ha	120,00
Indennità ad ettaro	€/ha	7,5
	Fonte: Tariffari Ordini Professionali; ns elaborazione	
	Fonte: Tavole Alsometriche (pag. 373)	
	Fonte: Ns elaborazione CCIAA varie 2005/2006	

I proprietari o gestori di boschi cedui di cerro per ottenere la deroga alla estensione delle tagliate di cui all'art. 19 del Regolamento Forestale n. 7 del 2005 per un massimo del 50% della superficie originaria, sono obbligati ad attivare la procedura di Valutazione di Incidenza.

In tal modo essi potranno utilizzare con un unico intervento sino a 15 ettari di bosco.

Il costo necessario alla elaborazione di una Valutazione di Incidenza (circa 1.800 €), ripartito per gli ettari di superficie oggetto di intervento e per gli anni del turno (16 anni), costituisce l'indennità annua per ettaro da corrispondere a quanti subiscono questo aggravio procedurale.

INDENNITA' ANNUA PER ETTARO DI SUPERFICIE = 7,50 €

b) BOSCO CEDUO DI FAGGIO		
Turno del bosco	anni	25
Produzione media	mc/ha	111
Prezzo di macchiatico	€/mc	40,00
Costo medio di una Valutazione di Incidenza per un intervento di fine turno	€	1800
Estensione della tagliata secondo il Regolamento forestale	ha	10
Estensione della tagliata massimo con procedura di Valutazione di Incidenza	ha	15
Costo medio di una Valutazione di Incidenza per un intervento di fine turno	€/ha	120,00
per unità di superficie		
Maggiori costi	€/ha	120,00
Indennità ad ettaro	€/ha	4,8
	Fonte: Tariffari Ordini Professionali; ns elaborazione	
	Fonte: Tavole Alsometriche (pag. 391)	
	Fonte: Ns elaborazione CCIAA varie 2005/2006	

I proprietari o gestori di boschi cedui di faggio per ottenere la deroga alla estensione delle tagliate di cui all'art. 19 del Regolamento Forestale n. 7 del 2005 per un massimo del 50% della superficie originaria, sono obbligati ad attivare la procedura di Valutazione di Incidenza.

In tal modo essi potranno utilizzare con un unico intervento sino a 15 ettari di bosco.

Il costo necessario alla elaborazione di una Valutazione di Incidenza (circa 1.800 €), ripartito per gli ettari di superficie oggetto di intervento e per gli anni del turno (25 anni), costituisce l'indennità annua per ettaro da corrispondere a quanti subiscono questo aggravio procedurale.

INDENNITA' ANNUA PER ETTARO DI SUPERFICIE = 4,80 €

c) BOSCO CEDUO DI CASTAGNO		
Turno del bosco		18
Produzione media	mc/ha	206
Prezzo di macchiatico	€/mc	100,00
Costo medio di una Valutazione di Incidenza per un intervento di fine turno	€	1800
Estensione della tagliata secondo il Regolamento forestale	ha	20
Estensione della tagliata massimo con procedura di Valutazione di Incidenza	ha	30
Costo medio di una Valutazione di Incidenza per un intervento di fine turno per unità di superficie	€/ha	60,00
Maggiori costi	€/ha	60,00
Indennità ad ettaro	€/ha	3,33
	Fonte: Tariffari Ordini Professionali; ns elaborazione	
	Fonte: Tavole Alsometriche (pag. 360)	
	Fonte: Ns elaborazione CCIAA varie 2005/2006	

I proprietari o gestori di boschi cedui di castagno, per ottenere la deroga alla estensione delle tagliate di cui all'art. 19 del Regolamento Forestale n. 7 del 2005 per un massimo del 50% della superficie originaria, sono obbligati ad attivare la procedura di Valutazione di Incidenza.

In tal modo essi potranno utilizzare con un unico intervento sino a 30 ettari di bosco.

Il costo necessario alla elaborazione di una Valutazione di Incidenza (circa 1.800 €), ripartito per gli ettari di superficie oggetto di intervento e per gli anni del turno (il turno minimo previsto dalla normativa vigente per questo tipo di bosco è pari a 14 anni, tuttavia nella ordinarietà selvicolturale della Regione Lazio tali boschi vengono utilizzati a 18 anni, in quanto economicamente più remunerativi), costituisce l'indennità annua per ettaro da corrispondere a quanti subiscono questo aggravio procedurale.

INDENNITA' ANNUA PER ETTARO DI SUPERFICIE = 3,33 €

d) FUSTAIA COETANEA DI FAGGIO TRATTATA A TAGLI SUCCESSIVI		
Turno del bosco		100
Produzione media	mc/ha	161,5
Prezzo di macchiatico	€/mc	100,00
Costo medio di una Valutazione di Incidenza per un intervento di fine turno	€	1800
Estensione della tagliata secondo il Regolamento forestale	ha	5
Estensione della tagliata massimo con procedura di Valutazione di Incidenza	ha	7,5
Costo medio di una Valutazione di Incidenza per un intervento di fine turno	€/ha	240,00
per unità di superficie		
Maggiori costi	€/ha	240,00
Indennità ad ettaro	€/ha	2,40
	Fonte: Tariffari Ordini Professionali; ns elaborazione	
	Fonte: Tavole Alsometriche (pag. 254); ns elaborazione	
	Fonte: Ns elaborazione CCIAA varie 2005/2006	

I proprietari o gestori di fustaie coetanee di faggio trattate a tagli successivi, per ottenere la deroga alla estensione delle tagliate di cui all'art. 19 del Regolamento Forestale n. 7 del 2005 per un massimo del 50% della superficie originaria, sono obbligati ad attivare la procedura di Valutazione di Incidenza.

In tal modo essi potranno utilizzare con un unico taglio di sementazione sino a 7,5 ettari di bosco.

Il costo necessario alla elaborazione di una Valutazione di Incidenza (circa 1.800 €), ripartito per gli ettari di superficie oggetto di intervento e per gli anni del turno (il turno minimo previsto dalla normativa vigente per questo tipo di bosco è pari a 110 anni per le faggete al di sopra dei 1200 metri slm, e di 90 anni per le faggete che stanno ad una quota inferiore; tuttavia in questa occasione si è ricorsi ad un turno medio di 100 anni), costituisce l'indennità annua per ettaro da corrispondere a quanti subiscono questo aggravio procedurale.

INDENNITA' ANNUA PER ETTARO DI SUPERFICIE = 2,40 €

e) FUSTAIA COETANEA DI CERRO TRATTATA A TAGLI SUCCESSIVI		
Turno del bosco		90
Produzione media	mc/ha	250,8
Prezzo di macchiatico	€/mc	50,00
Costo medio di una Valutazione di Incidenza per un intervento di fine turno	€/ha	1800
Estensione della tagliata secondo il Regolamento forestale	ha	5
Estensione della tagliata massimo con procedura di Valutazione di Incidenza	ha	7,5
Costo medio di una Valutazione di Incidenza per un intervento di fine turno	€/ha	240,00
per unità di superficie		
Maggiori costi	€/ha	240,00
Indennità ad ettaro		2,67
	Fonte: Tariffari Ordini Professionali; ns elaborazione	
	Fonte: Tavole Alsometriche (pag. 600); ns elaborazione	
	Fonte: Ns elaborazione CCIAA varie 2005/2006	

I proprietari o gestori di fustaie coetanee di cerro trattate a tagli successivi, per ottenere la deroga alla estensione delle tagliate di cui all'art. 19 del Regolamento Forestale n. 7 del 2005 per un massimo del 50% della superficie originaria, sono obbligati ad attivare la procedura di Valutazione di Incidenza.

In tal modo essi potranno utilizzare con un unico taglio di sementazione sino a 7,5 ettari di bosco.

Il costo necessario alla elaborazione di una Valutazione di Incidenza (circa 1.800 €), ripartito per gli ettari di superficie oggetto di intervento e per gli anni del turno (il turno minimo previsto dalla normativa vigente per questo tipo di bosco è pari a 90 anni), costituisce l'indennità annua per ettaro da corrispondere a quanti subiscono questo aggravio procedurale.

INDENNITA' ANNUA PER ETTARO DI SUPERFICIE = 2,67 €

f) FUSTAIA COETANEA DI CONIFERE TRATTATA A TAGLI SUCCESSIVI		
Turno del bosco		70
Produzione media	mc/ha	150,0
Prezzo di macchiatico	€/mc	70,00
Costo medio di una Valutazione di Incidenza per un intervento di fine turno	€/ha	1800
Estensione della tagliata secondo il Regolamento forestale	ha	5
Estensione della tagliata massimo con procedura di Valutazione di Incidenza	ha	7,5
Costo medio di una Valutazione di Incidenza per un intervento di fine turno	€/ha	240,00
per unità di superficie		
Maggiori costi	€/ha	240,00
Indennità ad ettaro		3,43
	Fonte: Tariffari Ordini Professionali; ns elaborazione	
	Fonte: Reg. For.7/2005; ns elaborazione dati	
	Fonte: Ns elaborazione CCIAA varie 2005/2006	

I proprietari o gestori di fustaie coetanee di conifere trattate a tagli successivi, per ottenere la deroga alla estensione delle tagliate di cui all'art. 19 del Regolamento Forestale n. 7 del 2005 per un massimo del 50% della superficie originaria, sono obbligati ad attivare la procedura di Valutazione di Incidenza.

In tal modo essi potranno utilizzare con un unico taglio di sementazione sino a 7,5 ettari di bosco.

Il costo necessario alla elaborazione di una Valutazione di Incidenza (circa 1.800 €), ripartito per gli ettari di superficie oggetto di intervento e per gli anni del turno (il turno minimo previsto dalla normativa vigente per questo tipo di bosco è pari a 70 anni), costituisce l'indennità annua per ettaro da corrispondere a quanti subiscono questo aggravio procedurale.

INDENNITA' ANNUA PER ETTARO DI SUPERFICIE = 3,43 €

Obbligo 5. Esbosco con animali

La stagione silvana, ovvero il periodo in cui è possibile effettuare interventi di utilizzazione forestale di fine turno, comprese le operazioni di concentramento ed esbosco del materiale abbattuto, ha una durata che va dal 15 Ottobre al 15 Aprile dell'anno successivo. Tale durata è prevista dalla legislazione regionale vigente.

In deroga a questa disposizione, l'articolo 67 del Regolamento forestale 07 del 2005 dice che il concentramento del materiale abbattuto e lo sgombero della tagliata possono avvenire entro 30 giorni dal termine della stagione silvana (ovvero entro il 15 Maggio), mentre l'articolo 68 del medesimo regolamento cita che le operazioni di esbosco del materiale concentrato, ovvero la conduzione del legname agli impianti, possa avvenire sino al 30 Settembre.

Per i boschi interni alle Zone a Protezione Speciale, la DGR 533 del 04/08/2006 prevede all'articolo 7 comma e) che al fine di non interferire con la stagione riproduttiva di specie animali sensibili, l'esecuzione degli interventi intercalari e di fine turno non possono essere effettuate nel periodo successivo al 15 Marzo. Oltre questo periodo, e precisamente sino al 30 Luglio, non è neanche possibile eseguire le operazioni di concentramento ed esbosco del materiale legnoso abbattuto, se non con mezzi diversi da quelli a motore.

La presente indennità prevede un compenso per i maggiori oneri, o costi diretti, per effettuare le operazioni di concentramento ed esbosco sino all'imposto, con mezzi privi di motore, quali ad esempio animali da tiro come muli o cavalli.

Tale indennizzo spetta per i proprietari o gestori di boschi in grado di produrre legna da ardere (cedui di faggio e cerro, fustaie coetanee di faggio e cerro), in quanto gli animali sopra citati non riuscirebbero ad esboscare assortimenti di maggiori dimensioni e peso. Inoltre va detto che l'indennità è stata calcolata per il solo periodo di divieto di utilizzo dei mezzi a motore, ovvero per l'arco di tempo compreso fra il 15 Marzo ed il 30 Luglio.

Questo perché secondo l'ordinarietà degli interventi selvicolturali nei cedui e nelle fustaie del Lazio, durante il periodo autunnale ed invernale viene effettuato l'abbattimento di tutte le piante con motosega e

l'esbosco di circa il 30% del materiale abbattuto, mentre nel periodo primaverile ed estivo, quando grazie alle migliori condizioni atmosferiche la viabilità forestale principale e secondaria diviene più agevole, viene effettuato il concentramento e l'esbosco con trattori forestali del restante volume legnoso (70%).

I dati relativi alle produttività dei popolamenti forestali sono stati ricavati dalle Tavole Stereometriche ed Alsometriche redatte dall'Istituto Sperimentale per l'Assestamento Forestale e per l'Alpicoltura, mentre per l'individuazione dei maggiori costi inerenti le diverse metodologie di esbosco si è fatto riferimento ad uno studio scientifico redatto da "Verani e Sperandio" nel 2003 – "Tre mezzi per l'esbosco della legna da ardere. Analisi tecnico-economica in tre aree sperimentali del Lazio"

Il calcolo delle indennità è stato fatto per boschi di faggio e di querce governate a ceduo, nonché per le fustaie coetanee e disetanee delle medesime specie; ma in quest'ultimo caso è stato calcolato il maggiore costo di esbosco relativo alla sola produzione di legna da ardere (in quanto le assortimentazioni di maggiori dimensioni non sarebbero esboscabili con animali), come indicata dalla tavole Alsometriche e Stereometriche riportate come fonti di indagine.

Nella tabella che segue l'obbligo di baseline vigente per il sito natura 2000 viene posto a confronto con i vincoli che sussistono in zone ordinarie (L.R. n. 39/2002 e reg. forestale n. 7/2005):

Descrizione	Vincoli zone ordinarie al di fuori siti natura 2000	Misura di conservazione (siti natura 2000)
Concentramento ed esbosco con animali	<p>art. 67 del reg. for. 07/05</p> <p>"nei cedui l'allestimento dei prodotti...e lo sgombero al punto di concentramento deve essere ultimato...non oltre il trentesimo giorno dal termine della stagione silvana"</p> <p>art. 68 del reg. for. 07/05</p> <p>"L'esbosco o trasporto dei prodotti dal punto di concentramento all'imposto o piazzale temporaneo di deposito...deve avvenire entro il 30 Settembre successivo alla chiusura della stagione di taglio"</p>	<p>art. 7 comma e) della DGR 533 del 04/08/2006</p> <p>"Al fine di evitare di interferire con la stagione riproduttiva di animali sensibili è sospesa l'esecuzione degli interventi di fine turno ed intercalari:</p> <p>nel periodo compreso dal 15 marzo al 31 luglio per i boschi situati ad una quota altimetrica inferiore a 1000 m s.l.m.</p> <p>nel periodo compreso dal 15 marzo al 30 giugno per i boschi situati ad una quota altimetrica superiore ai 1000 s.l.m.</p> <p>Nei periodi indicati è altresì vietato svolgere le operazioni di concentramento, esbosco e sezionatura del materiale abbattuto mediante strumenti a motore"</p>

a) BOSCO CEDUO DI CERRO		
Costi di esbosco con trattore forestale	€/mc	12,29
Costi di esbosco con muli/cavalli	€/mc	26,44
Differenza dei costi di esbosco	€/mc	14,15
Produzione legnosa del bosco	mc/ha	71
Produzione legnosa (70%) da esboscare nel periodo 15 marzo - 30 Luglio	mc/ha	49,7
Turno del bosco		16
Indennità per la massa legnosa da esboscare in un ceduo di cerro	€	527,44
nel periodo 15 marzo - 30 Giugno		
Indennità annua	€/ha	32,97
	Fonte: Verani e Sperandio, 2003	
	Fonte: Tavole Alsometriche (pag. 384)	

Dallo studio fatto da Verani e Sperandio emerge che il costo di esbosco della legna da ardere fatto con animali da tiro piuttosto che con trattore forestale è maggiore per 14,15 € per ogni metro cubo.

Ipotizzata la necessità, nel periodo compreso fra il 15 marzo ed il 30 Luglio, di dover procedere all'esbosco del 70% del materiale legnoso ritraibile dal bosco ceduo di cerro (49,7 metri cubi), in quanto rimasto allestito come legna da ardere sul letto di caduta a seguito della impossibilità ad operare per le avversità atmosferiche ed il conseguente cattivo stato della viabilità forestale, il maggiore costo che il gestore forestale dovrà sopportare è dato dal prodotto fra la differenza dei costi di cui sopra ed il volume di legna da ardere da esboscare.

Il risultato, diviso il numero di anni del turno (16 anni), si configura come l'indennità annua per ettaro di superficie da corrispondere.

Differenza dei costi di esbosco = 14,15 €/mc

Volume di legna da ardere per ettaro rimasta da esboscare dopo il 15 Marzo = 49,7 mc/ha

Maggiore costo per l'esbosco con animali della legna da ardere = (Differenza dei costi di esbosco X Volume di legna da ardere rimasta da esboscare dopo il 15 Marzo) = 14,15 €/mc X 49,7 mc/ha = 527,44 €/ha

Indennità annua per ettaro = (Maggiore costo per l'esbosco con animali della legna da ardere / Turno) = 527,44 €/ha / 16 anni = **32,97 €**

INDENNITA' ANNUA PER ETTARO DI SUPERFICIE = 32,97 €

b) BOSCO CEDUO DI FAGGIO		
Costi di esbosco con trattore forestale	€/mc	12,29
Costi di esbosco con muli/cavalli	€/mc	26,44
Differenza dei costi di esbosco	€/mc	14,15
Produzione legnosa del bosco	mc/ha	111
Produzione legnosa (70%) da esboscare nel periodo 15 marzo - 30 Luglio	mc/ha	77,7
Turno del bosco		25
Indennità per la massa legnosa da esboscare in un ceduo di faggio	€	824,59
nel periodo 15 marzo - 30 Luglio		
Indennità annua	€/ha	32,98
	Fonte: Verani e Sperandio, 2003	
	Fonte: Tavole Alsometriche (pag. 391)	

Dallo studio fatto da Verani e Sperandio emerge che il costo di esbosco della legna da ardere fatto con animali da tiro piuttosto che con trattore forestale è maggiore per 14,15 € per ogni metro cubo.

Ipotizzata la necessità, nel periodo compreso fra il 15 marzo ed il 30 Luglio, di dover procedere all'esbosco del 70% del materiale legnoso ritraibile dal bosco ceduo di faggio (77,7 metri cubi), in quanto rimasto allestito come legna da ardere sul letto di caduta a seguito della impossibilità ad operare per le avversità atmosferiche ed il conseguente cattivo stato della viabilità forestale, il maggiore costo che il gestore forestale dovrà sopportare è dato dal prodotto fra la differenza dei costi di cui sopra ed il volume di legna da ardere da esboscare.

Il risultato, diviso il numero di anni del turno (25 anni), si configura come l'indennità annua per ettaro di superficie da corrispondere.

Differenza dei costi di esbosco = 14,15 €/mc

Volume di legna da ardere per ettaro rimasta da esboscare dopo il 15 Marzo = 77,7 mc/ha

Maggiore costo per l'esbosco con animali della legna da ardere = (Differenza dei costi di esbosco X Volume di legna da ardere rimasta da esboscare dopo il 15 Marzo) = 14,15 €/mc X 77,7 mc/ha = 824,59 €/ha

Indennità annua per ettaro = (Maggiore costo per l'esbosco con animali della legna da ardere / Turno) = 824,59 €/ha / 25 anni = **32,98 €**

INDENNITA' ANNUA PER ETTARO DI SUPERFICIE = 32,98 €

c) FUSTAIA DI FAGGIO A TAGLI SUCCESSIVI		
Turno del bosco	anni	100
Costi di esbosco con trattore forestale	€/mc	12,29
Costi di esbosco con muli/cavalli	€/mc	26,44
Differenza dei costi di esbosco	€/mc	14,15
Produzione di legna ardereda esboscare	mc/ha	81
Produzione legnosa (70%) da esboscare nel periodo 15 marzo - 30 Luglio	mc/ha	56,7
Indennità per la massa legnosa da esboscare in un ceduo di faggio	€	601,73
nel periodo 15 marzo - 15 Aprile		
Indennità annua	€/ha	6,0
	Fonte: Verani e Sperandio, 2003	
	Fonte: Tavole Alsometriche (pag. 321)	

Dallo studio fatto da Verani e Sperandio emerge che il costo di esbosco della legna da ardere fatto con animali da tiro piuttosto che con trattore forestale è maggiore per 14,15 € per ogni metro cubo.

Ipotizzata la necessità, nel periodo compreso fra il 15 marzo ed il 30 Luglio, di dover procedere all'esbosco del 70% del materiale allestito come legna da ardere della fustaia di coetanea di faggio (56,70 metri cubi), in quanto rimasto allestito come legna da ardere sul letto di caduta a seguito della impossibilità ad operare per le avversità atmosferiche ed il conseguente cattivo stato della viabilità forestale, il maggiore costo che il gestore forestale dovrà sopportare è dato dal prodotto fra la differenza dei costi di cui sopra ed il volume di legna da ardere da esboscare.

Il risultato, diviso il numero di anni del turno (100 anni), si configura come l'indennità annua per ettaro di superficie da corrispondere.

Differenza dei costi di esbosco = 14,15 €/mc

Volume di legna da ardere per ettaro rimasta da esboscare dopo il 15 Marzo = 56,70 mc/ha

Maggiore costo per l'esbosco con animali della legna da ardere = (Differenza dei costi di esbosco X Volume di legna da ardere rimasta da esboscare dopo il 15 Marzo) = 14,15 €/mc X 56,70 mc/ha = 601,73 €/ha

Indennità annua per ettaro = (Maggiore costo per l'esbosco con animali della legna da ardere / Turno) = 601,73 €/ha / 100 anni = 6,00 €

INDENNITA' ANNUA PER ETTARO DI SUPERFICIE = 6,0 €

e) FUSTAIA DI CERRO A TAGLI SUCCESSIVI		
Turno del bosco	anni	90
Costi di esbosco con trattore forestale	€/mc	12,29
Costi di esbosco con muli/cavalli	€/mc	26,44
Differenza dei costi di esbosco	€/mc	14,15
Produzione di legna ardere da esboscare	mc/ha	149
Produzione legnosa (70%) da esboscare nel periodo 15 marzo - 30 Luglio	mc/ha	104,3
Indennità per la massa legnosa da esboscare in un ceduo di faggio nel periodo 15 marzo - 30 Giugno	€	1106,88
Indennità annua	€/ha	12,3
	Fonte: Verani e Sperandio, 2003	
	Fonte: Tavole Alsometriche (pag. 600)	

Dallo studio fatto da Verani e Sperandio emerge che il costo di esbosco della legna da ardere fatto con animali da tiro piuttosto che con trattore forestale è maggiore per 14,15 € per ogni metro cubo.

Ipotizzata la necessità, nel periodo compreso fra il 15 marzo ed il 30 Luglio, di dover procedere all'esbosco del 70% del materiale allestito come legna da ardere della fustaia di coetanea di cerro (104,3 metri cubi), in quanto rimasto allestito come legna da ardere sul letto di caduta a seguito della impossibilità ad operare per le avversità atmosferiche ed il conseguente cattivo stato della viabilità forestale, il maggiore costo che il gestore forestale dovrà sopportare è dato dal prodotto fra la differenza dei costi di cui sopra ed il volume di legna da ardere da esboscare.

Il risultato, diviso il numero di anni del turno (90 anni), si configura come l'indennità annua per ettaro di superficie da corrispondere.

Differenza dei costi di esbosco = 14,15 €/mc

Volume di legna da ardere per ettaro rimasta da esboscare dopo il 15 Marzo = 104,3 mc/ha

Maggiore costo per l'esbosco con animali della legna da ardere = (Differenza dei costi di esbosco X Volume di legna da ardere rimasta da esboscare dopo il 15 Marzo) = 14,15 €/mc X 104,3 mc/ha = 1106,88 €/ha

Indennità annua per ettaro = (Maggiore costo per l'esbosco con animali della legna da ardere / Turno) = 1106,88 €/ha / 90 anni = 12,30 €

INDENNITA' ANNUA PER ETTARO DI SUPERFICIE = 12,30 €

Nella tabella sintetica che segue si riepilogano le componenti in base alle quali sono state quantificate le indennità, riportate nell'ultima colonna a destra, che possono essere corrisposte in funzione delle diverse tipologie di bosco.

<i>Tipo di bosco</i>	<i>Obbligo 1 Importo €/ha</i>	<i>Obbligo 2 Importo €/ha</i>	<i>Obbligo 3 Importo €/ha</i>	<i>Obbligo 4 Importo €/ha</i>	<i>Obbligo 5 Importo €/ha</i>	<i>Indennità annua per ettaro</i>
Ceduo di quercia	4,4	5,3	-	7,5	33,0	50
Ceduo di faggio	3,1	5,3	-	4,8	33,0	46
Ceduo di castagno	13,6	28,6	-	3,3	-	46
Fustaia coetanea di faggio a tagli successivi	50,0	4,8	1,7	2,4	6,0	65
Fustaia coetanea di cerro a tagli successivi	22,2	4,2	1,3	2,7	12,3	43
Fustaia coetanea di conifere a tagli successivi	40,0	4,5	-	3,4	-	48
Fustaia disetanea di faggio	245,0	6,6	-	-	-	252*
Fustaia disetanea di quercia	150,0	3,8	-	-	-	154

* dato il massimale comunitario, sarà riconosciuta una indennità annua di 200 € per ettaro di superficie